

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

N. 3 / 2002


Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



BOLOGNA FORENSE

N. 3 / 2002

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



Viviamo in una società che vede sempre più prevalere la comunicazione visiva su quella, millenaria, della scrittura.

Appare così di tutta evidenza l'importanza, che è ormai divenuta necessità, di un "LOGO" che valga a rappresentare visivamente ogni soggetto, pubblico o privato, che, nella sua attività, debba rapportarsi con la collettività.

Anche il nostro Consiglio ha così ritenuto di doversi adeguare a tale esigenza, e ha "adottato" il suo "LOGO" che vedete stampato, per la prima, volta qui a fianco.

D'ora in avanti rappresenterà, in ogni occasione e circostanza, la avvocatura bolognese; e lo sentiamo particolarmente "nostro" perché è opera dell'illustre e caro collega Mario Giulio Leone.

Fra le tante ipotesi che sono state vagliate nell'ambito di una approfondita e prolungata ricerca, il Consiglio ha privilegiato l'idea di Mario Giulio Leone, non solo per l'aspetto grafico particolarmente originale, che si distacca da schemi consueti e ripetuti, ma anche, e soprattutto, perché richiama, in modo chiarissimo, la realtà della "POLIS".

Un concetto che si armonizza mirabilmente con la professione forense, la quale, qualificandosi al servizio dei cittadini per la tutela dei loro diritti, rappresenta garanzia di libertà e di democrazia per l'intera comunità civile.

Grazie e complimenti, dunque, a Mario Giulio, e ... felice viaggio del novello "LOGO" nella realtà così complessa con cui dovrà, ogni giorno, confrontarsi.

L.S.

EDITORIALE

Francesco Berti Arnoaldi

3 - Anno dopo anno

BILANCIO DI UN ANNO APPENA TRASCORSO

5 - Relazione del Presidente avv. Lucio Strazziari alla Assemblea Ordinaria del 22 gennaio 2003

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

17 - Dati in breve
17 - Dai verbali del Consiglio
17 - Funzionamento degli uffici
20 - Edilizia giudiziaria
21 - Convegni - conferenze ed altre iniziative
27 - Nomine e incarichi
28 - Praticanti avvocati
30 - Iscrizioni all'albo o al registro
32 - Disciplina forense
34 - Note e tariffe
35 - Varie
38 - Difese d'ufficio

CORTE EUROPEA DI STRASBURGO

Claudio Rondelli

40 - La procedura fallimentare nel mirino della Corte di Strasburgo

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 46 - Il difensore del contribuente deve sentire la diana dell'attacco

SU L'USCIO A RIMIRAR

Mario Giulio Leone 48 -

NON SOLO DIRITTO

Carlo Avogaro 50 - I segreti della Corte d' Appello. Racconto fantastico.

RIFORMA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Lea Querzola 52 - Il convegno romano su: "Esperienze e prospettive della giustizia italiana".

LETTERE AL DIRETTORE

56 -

JUS BOLOGNA SPORT

Monica D'Atti 59 - Sci - 37° Campionato nazionale SCI, avvocati e magistrati: Sembra di essere ad una gara di Coppa del Mondo

Giovanni Cerri 60 - Vipiteno : i campionati di sci in toga

Manlio D'Amico 62 - Ciclismo: nuovi appuntamenti

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli 63 - Condono previdenziale forense

63 - Nuovo regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed albi e della loro riscossione.

64 - Nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza

VARIAZIONI ALL'ALBO

65 - Periodo 1 settembre - 31 dicembre 2002

EDITORIALE

ANNO DOPO ANNO

Sono davvero lontani i tempi in cui le relazioni dei Procuratori Generali, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, non uscivano dagli stereotipi di una "ufficialità" invariabilmente conforme ad un'etica conservatrice, timorosa di discostarsi dai modelli ricevuti di autorità e di solidarietà con il potere politico. La vivacità delle lunghe dispute sullo stato della giustizia ha assecondato una vistosa evoluzione, in questo autentico genere letterario affidato ai Procuratori Generali, che delle relazioni annuali – da quella alla Corte di Cassazione a quelle distrettuali – ha finito per fare un documento prezioso per la comprensione della realtà del Paese. C'è già, in Italia, un deposito di documenti storici di cui è facile prevedere che gli storiografi dell'età contemporanea non potranno fare a meno per dare fondamento a molte loro analisi.

Esemplare è stata, quest'anno, la relazione letta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la nostra Corte d'Appello, Francesco Pintor, il 18 gennaio alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Una relazione tutta cose, in uno stile sobrio che è già, esso stesso, un'anticipazione del rigore di uno storico. Niente fioriture, non un solo cedimento a moti retorici; e, non ultimo, finalmente un rifiuto netto di quello "stylus curiae" che rende tanto spesso un jargon barbare – per dirla con Molière – l'italiano delle sentenze dei giudici e delle comparse degli avvocati.

Il P.G. è partito da una constatazione, che non poteva che essere desolata e desolante: "Anno dopo anno si ripetono" ... le stesse cose, purtroppo: interventi legislativi che "manifestano il proposito" di incidere sull'efficienza della giustizia, l'attesa speranza di risultati che non arrivano; "anno dopo anno vediamo un'amministrazione della giustizia ancor più affaticata e appesantita". Ma il discorso sugli interventi legislativi (leggi: riforme) non può distrarre dalla terragna constatazione delle innumerevoli cose della quotidianità per le quali non occorrono leggi né decreti in una ricerca possibile di efficienza. Il catalogo lascierebbe senza fiato anche Leporello: vacanze di personale giudicante rese impossibili dai vuoti non colmati nell'organico generale; tempi mai inferiori ad un anno per i trasferimenti che devono coprire le vacanze; vacanze del personale amministrativo rinviate sine die perché sono ferme le procedure di riqualificazione; riduzione degli stanziamenti del bilancio dello Stato, con raccomandazioni ministeriali di "provvedere soltanto all'essenziale" (chi sa se il ministro-ingegnere, quando costruiva un edificio, si fermava solo ai quattro muri e al tetto puro e semplice). Condizioni che nel nostro Distretto hanno avuto ricadute particolarmente pesanti, leggibili nella durata dei processi, sempiterna condanna della giustizia italiana. La relazione non può essere accusata di fare della filosofia: passa all'esame di una lente impietosa le cose, come quei ritardi (che fanno impazzire noi avvocati) nella materiale copiatura delle sentenze, causati da "grave carenza di personale", con conseguente ritardo nella pubblicazione, aggravato dai tempi e dalle modalità assurde per la registrazione; le nuove attribuzioni che aggravano l'impegno dei tribunali, per i provvedimenti relativi ad extracomunitari e stranieri; i tempi "lunguissimi" dei giudici onorari aggregati, a loro volta concausati dal fatto che per esempio a Bologna sono presenti solo cinque dei sedici giudici onorari previsti; l'incremento (53%) delle controversie di lavoro e previdenza. "È il terzo anno, dice il P.G., che si sottolinea inutilmente come tre magistrati della Corte non possano far fronte ad un carico di lavoro che prima era distribuito fra nove tribunali e ventisette giudici". Ma l'ampiamiento dell'organico, più volte richiesto, non arriva.

Gli effetti sul tempo per arrivare alla sentenza finale, che è poi quello che soprattutto interessa al cittadino-utente (e reale giudice) della giustizia, assumono dimensioni che sarebbe di maniera definire kafkiane, se non fossero drammaticamente vere. "Per avere icastica contezza della situazione inconcepibile in cui versa la giustizia penale" basta avere presenti i tempi di fissazione del dibattimento al tribunale di Bologna: arrivano già al 2005 le udienze per il tribunale in composizione collegiale" mentre per il tribunale in composizione

monocratica “vi sono udienze impegnate fino al 2007”. Per la giustizia penale sarebbe giusto usare il termine di “lamento” o llanto prendendolo a prestito dalla Morte nel pomeriggio: “tutti gli interventi modificativi del processo penale hanno inciso negativamente sull’efficienza degli uffici di Procura”. (Resta solo da sperare, per le anime belle, che questo non sia proprio il risultato voluto).

Il codice di procedura penale del 1989 “è stato oggetto di decine e decine di interventi demolitori della Corte Costituzionale e di ben 53 provvedimenti di leggi innovativi”. Non è più un codice, ma “un affastellamento di regole che consentono dilazioni su dilazioni, e prevedono adempimenti che paludati da garanzie favoriscono in realtà tattiche dilatorie”. Il processo si è trasformato “nel cerimoniale dei rinvii, nella liturgia delle nullità”, con sempre più intoppi.

Qui non si è più sul piano della deprecazione di tutto ciò che in concreto rende ansimante e ritardataria la giustizia. Qui il discorso si eleva ai principi e ai fondamenti ideali della giustizia in uno stato libero e democratico qual è l’Italia. Il fondamento costituzionale che regge la giustizia è l’indipendenza della magistratura, ed è questo il punto che ha innescato i più accesi contrasti, che aspramente dividono la coscienza civile e le posizioni giuridiche e politiche. Nella parte conclusiva la relazione del Procuratore Generale non si sottrae alla necessità ed anzi al dovere di affrontare i punti più dolenti, di misurare le responsabilità, di confrontarsi con gli imperativi costituzionali. È dal 1948, ha detto Francesco Pintor, che attendiamo quella riforma organica dell’Ordinamento Giudiziario che costituisce uno specifico adempimento costituzionale (VII disposizione di attuazione), e che più di mezzo secolo di vita parlamentare e democratica non ha mai saputo o voluto affrontare. Ora finalmente esiste un progetto di riforma, che ha già suscitato vivacissime reazioni e resistenze, perché pare che il porro unum necessarium sia esclusivamente la “cosiddetta separazione delle carriere” tra magistrati giudicanti e requirenti. Vi è una palese, dichiarata intenzione di separare – per il momento – i ruoli; ma “verrà il momento del passo successivo e sarà quello di escludere il Pubblico Ministero dall’Ordine giudiziario, e si verificherà una serie fatale di effetti a cascata: la sua riconduzione nell’ambito del potere esecutivo, la dipendenza gerarchica da questo, la soggezione a direttive nell’esercizio dell’azione penale”. Pensosamente, con la consapevolezza di attingere alla ragione suprema dei valori della Costituzione, senza indugiare a influenze corporative, Francesco Pintor ha concluso: “l’indipendenza del Pubblico Ministero è un valore che deve stare a cuore dell’intera comunità perché da questa indipendenza dipende quella del giudice”.

Certo, spetta al Parlamento fare le leggi; ma la prima delle leggi, alla quale tutte devono fedeltà, è “quella Costituzione che abbiamo assimilato nel corso dei nostri studi giovanili, nella quale ci riconosciamo, che rispettiamo per il giuramento prestato e che ci è naturale osservare perché la portiamo dentro di noi”. Queste ultime parole della relazione sono state pronunciate dal P.G. con l’emozione che nell’animo inducono le cose alte, di cui si sentono e si vivono verità e maestà. Il lungo, applauso del pubblico che ha salutato le ultime parole del Procuratore Generale non è stato un “applauso sedizioso” contro il governo e il suo progetto di riforma dell’Ordinamento Giudiziario, così controverso e così portatore di divisioni profonde nel corpo sociale della nazione. È stato un applauso liberatorio, e di rifiuto di logiche estranee al mondo della giustizia.

Bisogna raccoglierne il senso. Gli avvocati sono essi stessi divisi, ed esposti alla ricorrente (ed antica) tentazione di scaricare colpe storiche e responsabilità sui giudici: una loro “malattia d’infanzia” (leggo sul numero 4/2002, appena uscito, di “La Previdenza forense”, a pagina 375, il titolo dell’intervento di un avvocato: “Lentezza dei giudizi e sordità della nostra Magistratura”: ah i capponi di Renzo che continuano a beccarsi tra di loro, mentre ben altro destino li attende!). Bisogna che anche gli avvocati pensino a ciò che “portano dentro di loro”, che è poi quello che conta. Il 2003 aspetta e non sarà un anno facile. Chi sa se alla prossima inaugurazione dell’anno giudiziario, nel 2004, non potremo avvertire che qualcosa si sta muovendo nel senso giusto.

Chi sa.

f.b.a.

BILANCIO DI UN ANNO APPENA TRASCORSO

*Relazione del Presidente avv. Lucio Strazziari
alla assemblea ordinaria del 22 gennaio 2003*

Non possiamo dare inizio ai lavori della nostra assemblea senza un momento di raccoglimento e di riflessione, per ricordare due grandi avvocati che sono deceduti alcuni giorni fa, nel passaggio fra i due anni: l'avv. Federico Minelli e il prof. avv. Furio Bosello.

Entrambi hanno rappresentato figure preminenti, non solo del nostro Foro, ma dell'intero mondo giudiziario bolognese, e la loro scomparsa, avvenuta in modo assolutamente improvviso e non prevedibile, ha lasciato un vuoto ben difficilmente colmabile.

Sembra quasi che il destino abbia voluto rispettarli consentendo loro di allontanarsi con la fierezza e con la dignità che ne hanno contraddistinto l'esistenza; proprio perché uomini di questa statura non sono fatti per un declino lento e disgregante; e, di fronte ad accadimenti come questi, non possiamo che richiamarci ai valori più alti che superano la limitatezza e la precarietà delle vicende umane.

Federico Minelli

Vi chiedo di comprendere il mio stato d'animo: alla difficoltà di riuscire a trovare parole adatte per ricordarlo degnamente, e alla inadeguatezza per un compito tanto arduo quanto grande è stata la sua vita, si aggiungono la emozione, la commozione e il senso di abbandono che ancora io, come penso tanti di noi, non riusciamo a superare per un distacco tanto improvviso.

I sentimenti prevalgono e rendono ben difficile conservare la lucidità della mente e del pensiero.

Mi sorregge la convinzione che non siano poi necessarie tante parole per delineare la figura e qualificare la presenza illuminata dell'avv. Minelli, per tanti anni, nel nostro Foro.

Tutti lo abbiamo conosciuto, e allora sarà sufficiente sottolineare come l'avv. Federico Minelli possedesse, e in misura straordinaria, tutte quelle doti che ciascuno di noi vorrebbe vedere in una persona.

E ho l'ardire di affermare che, per quanto grande ed ineguagliabile sia stata la sua figura professionale, Federico Minelli merita, di essere portato ad esempio mirabile, innanzitutto, per le sue grandi virtù umane.

Quanto mancheranno a tutti noi la sua bontà, la sua generosità, la sua schiettezza, la sua lealtà, la sua signorilità, il suo sorriso, il suo assoluto rigore morale, il suo tratto sempre composto, il modo pacato di affrontare i problemi con razionalità ed equilibrio, sdrammatizzando le situazioni, anche le più difficili, quella sua capacità di essere amico di tutti e di farsi benvolere da tutti.

Ciascuno di noi ne ha beneficiato.

Nato a Bologna il 3 dicembre 1924, si era laureato all'Università di Bologna in data 27 novembre 1947, con il massimo dei voti, ed era poi cresciuto alla grande scuola processual-civilistica del prof. Enrico Redenti.

Divenuto procuratore legale nell'anno 1949, si era dedicato subito alla professione.

Fare l'avvocato. Espressione che racchiude tutta la difficoltà e tutto il fascino della nostra professione.

L'avv. Minelli lo ha fatto nel modo più semplice, ma più autentico, più vero e più nobile, rifiutando ogni aspetto esibizionistico, e rifuggendo dal clamore del consenso popolare; lui che aveva tutte le qualità per imporsi alla attenzione di tutti.

Lo ha fatto attraverso una costante applicazione, che privilegiava il rigoroso studio dei singoli "casi",

mai identici, che pongono problemi spesso imprevisi, che esigono, nella ricerca delle soluzioni, una indagine condotta con la massima serietà e con distaccata obiettività.

Giurista lucido, rigoroso e colto, ha affinato sempre e continuamente la sua conoscenza della dottrina e della giurisprudenza, nel cui ambito sapeva muoversi con la naturalezza di chi ne aveva assoluta familiarità.

E quanti di noi si sono rivolti a lui per richiedere e ottenere aiuto, chiarimenti, suggerimenti, guida rassicurante nelle tante problematiche professionali incontrate nel corso della propria attività.

perché il suo ineguagliabile valore ne ha fatto un punto di riferimento unico ed insostituibile per l'avvocatura bolognese.

Sarà capitato certamente a molti quello che succedeva a me, quando tante volte mi sono rivolto a lui per avere lumi su qualche spinosa questione di diritto. Con la sua consueta semplicità riusciva subito a trovare un punto di riferimento in qualche recente sentenza, operando la ricerca, puntuale ed immediata, nella sua mente, e verificando poi sui libri, e la verifica non sbagliava, la fondatezza di quanto affermato.

Grande uomo e grande avvocato, è stato chiamato per tanti anni dalla stima e dalla fiducia dei colleghi alla carica di consigliere, e poi di tesoriere; compiti che ha sempre svolto con impegno costante e con ammirevole capacità, elargendo a tutti i preziosi tesori della sua lungimiranza e della sua saggezza.

Io ho avuto la fortuna di potergli stare vicino quando sono entrato per la prima volta a fare parte del Consiglio nell'anno 1978, come analogo privilegio hanno avuto tutti coloro che, nei tanti anni, hanno condiviso con lui la responsabilità dell'Ordine forense di Bologna.

Credo che tutti possiamo affermare: *“aveva una particolare predilezione per me”*; ed era vero, perché tutti, indistintamente, rappresentavamo per lui amici e colleghi a cui volere bene, con cui colloquiare, con cui verificare tanti problemi. Ti trattava sempre alla pari, quando, per ciascuno di noi, era lui, ed è sempre stato lui, lo scrigno prezioso cui attingere saggezza, scienza giuridica, aiuto concreto.

E particolare significato riveste ricordare l'avv. Minelli in questa Sala del Consiglio, dove abbiamo trascorso tanta parte del nostro impegno, e dove le memorie affollano la mente e commuovono il cuore.

È con questo animo colmo di tanto rimpianto che rinnoviamo al caro figlio Luigi, alla moglie Marilena e alla figlia Giovanna i sentimenti dalla nostra più commossa solidarietà, dicendo loro che debbono andare fieri di lui, che resterà nel ricordo indelebile di tutti.

Altra gravissima perdita per il Foro bolognese è stata la scomparsa del **prof. avv. Furio Bosello**.

Nato a Forlì il 25 aprile 1934, si era laureato all'Università di Bologna, il 20 febbraio 1958.

Cresciuto alla scuola di diritto tributario del prof. Berliri, si era dedicato fino dall'inizio della sua attività all'impegno universitario e ha rappresentato, e continuerà a rappresentare, esempio luminoso del più idoneo ed appropriato rapporto fra docente e allievi, per i quali era sempre disponibile, e ai quali ha elargito i preziosi tesori della sua dottrina e della sua scienza, nel modo più semplice, ma proprio per questo più proficuo, spesso anche attraverso conversazioni individuali, nel corso delle quali aveva la capacità di ascoltare, ma all'esito delle quali sapeva sempre suggerire, indirizzare, guidare nel modo più giusto ed utile.

Generazioni di allievi hanno avuto questo privilegio, e ne conserveranno un ricordo non cancellabile e un patrimonio culturale profondamente radicato.

Come professore universitario si è distinto per acume giuridico, per capacità di approfondimento di una materia, quella tributaria, per la quale era divenuto il vero punto di riferimento a livello nazionale.

E la sua preoccupazione per la “crisi” del diritto tributario, per una produzione normativa che ne pregiudicava principi e fondamenti, era la riprova di quanto per tale scienza del diritto il prof. Bosello rappresentasse referente assoluto.

Ma a questa attività di docente il prof. Bosello ha sempre unito l'impegno professionale costante ed

approfondito nella materia tributaria, così poco coltivata dal Foro bolognese, come da ogni altro Foro, tale da renderlo l'esponente più accreditato non solo per gli avvocati di Bologna.

E quanti sono i colleghi che lo hanno associato nella difesa in importanti e gravose questioni di carattere fiscale, certi di potere assicurare al proprio cliente, con lui, la più valida, efficace e fondata difesa.

Qualità professionali straordinarie, illuminate dalle più fulgidi doti della sua persona, sempre ispirate ai più alti valori della probità, della rettitudine, della lealtà, della disponibilità verso gli altri; e ognora accompagnate da quel suo garbato modo di essere, da quella disincantata ironia, così conosciuta ed ammirata nella intera comunità civile.

Alla moglie signora Livia e ai figli Carlo Alberto e Antonello rinnoviamo le espressioni della nostra più commossa partecipazione al loro grande dolore.

E voglio concludere il ricordo di questi due nostri grandi colleghi, con l'auspicio più profondo che si possa rivolgere a tutti coloro che hanno scelto, come noi, o sceglieranno, di fare l'avvocato, e cioè quello di incontrare, non solo sul proprio cammino forense, ma sul cammino stesso della vita, persone straordinarie come Federico Minelli e Furio Bosello.

* * * * *

Cari Colleghi,

è trascorsa la metà di questo secondo mandato, nel quale la generosità di tutti voi e dei colleghi del Consiglio ha voluto confermarmi alla guida e alla responsabilità del nostro Ordine forense.

La presente annuale assemblea ha lo specifico compito di esaminare il lavoro compiuto, di programmare la futura attività da svolgere per completare il compito affidatoci, di verificare la situazione della avvocatura, a livello nazionale e in sede locale.

Un dato deve essere posto subito in evidenza: nei tempi appena trascorsi il nostro legislatore ha affidato ai Consigli forensi nuovi e più impegnativi compiti (sarà sufficiente richiamare le nuove normative sulle difese d'ufficio e l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nella sua nuova disciplina), attraverso i quali i Consigli dell'Ordine sono ora chiamati a svolgere funzioni pubbliche, prima espletate da uffici e strutture statali.

Questo, se da un lato è motivo di soddisfazione e di orgoglio per il riconoscimento della capacità ed affidabilità degli Ordini all'espletamento di funzioni che si rivolgono a tutta la cittadinanza, ha creato, e crea, notevoli problematiche sul piano logistico ed organizzativo, aprendo nuovi e più impegnativi scenari, che richiedono la necessaria ricerca di nuove dimensioni e di nuovi equilibri al nostro lavoro.

E tutto questo in un momento in cui l'avvocatura si trova in una situazione difficile, sia dal punto di vista della ricerca di una propria identità che le consenta di rispondere in modo adeguato alle esigenze della collettività, che fa sempre più della "ricerca di giustizia" uno dei punti fondamentali che qualificano lo sviluppo civile della società; sia, dall'altro lato, subendo e continuando a subire le conseguenze di una crisi della giustizia, che, nonostante le tante, forse troppo, riforme, non riesce a intravedere spiragli, non tanto di superamento, quanto, almeno, di miglioramento.

(E null'altro voglio aggiungere sul punto, non volendo ripetere ciò che si va dicendo in ogni sede da ormai troppo tempo!)

Sotto il primo profilo, grande importanza riveste la riforma delle professioni, per la quale è al lavoro, da tempo, apposita commissione ministeriale.

Il dato che non può disconoscersi è che la riforma non possa realizzarsi nel totale scollamento fra lo Stato nella veste di legislatore e le realtà professionali interessate.

Occorre allora, come presupposto, un serio lavoro all'interno delle professioni, che, attraverso i

propri organi di rappresentanza istituzionale, a livello centrale e locale, garantiscano e favoriscano quello scambio di informazioni, di pareri, di valutazioni, che consenta di avere un quadro preciso della attuale situazione, rapportato alle esigenze del mercato e della concreta richiesta dei servizi.

Altro elemento di preoccupazione è rappresentato, al riguardo, dalla “legislazione concorrente” sancita dal novellato art. 117 della Costituzione.

È necessario che tale facoltà venga attuata nella puntuale definizione dei principi fondamentali da parte della “legge-quadro” statale, alla quale le disposizioni regionali dovranno attenersi.

In particolare, non è immaginabile un intervento regionale che diversifichi l’esercizio della professione, in termini di prerogative e di modalità, sul territorio nazionale.

Rimanendo ai temi di carattere generale, prima di esaminare, come è doveroso, la situazione del nostro Foro, non può non farsi questa considerazione:

La avvocatura, come tutte le componenti della società e della giustizia, sta attraversando momenti di grande e strutturale cambiamento.

È in una situazione di forte conflittualità fra tradizione e mercato, fra limiti ordinamentali che risalgono a tempi che pare un vero eufemismo limitarsi a definire “lontani”, (e ancora attendiamo la riforma del nostro ordinamento professionale), e cambiamenti che investono, non soltanto i mezzi attraverso cui si realizza l’esercizio professionale, ma il fondamento e la dimensione stessa della attività legale in sé.

È il tempo dei nuovi scenari che premono: l’Europa incombe e la informatizzazione sta ormai entrando da padrona nei nostri studi.

Non è esagerato affermare come l’ “avvocato tradizionale” inteso nel senso di una professione esercitata personalmente ed individualmente, con mezzi tecnologici limitati all’indispensabile, attraverso un contatto diretto con il cliente, se ne stia andando, per lasciare il posto all’avvocato inserito in una struttura associata, variegata e articolata, dotata dei più raffinati mezzi tecnologici che consentono contatti in tempo reale e collegamenti simultanei in tutto il mondo.

Fra le professioni intellettuali, quella forense è certamente una delle più alte, elevata, come è, a rango costituzionale, perché chiamata, per sua stessa connotazione, ad assolvere la funzione di così elevato significato morale e sociale, quale quella della tutela dei diritti dei cittadini, visti non solo sotto l’aspetto penalistico, che è quello di più immediata percezione, ma in tutti i suoi ulteriori aspetti, forse meno eclatanti, ma certamente non meno rilevanti.

Vi sono tuttavia molti segnali che denunciano un pericolo di involuzione dell’avvocatura.

Sarà sufficiente fare riferimento:

a) al *numero degli iscritti agli Albi* che continua a crescere in misura assolutamente sproporzionata alle esigenze che il nostro assetto sociale richiede, e in modo assolutamente incontrollato;

b) al *problema dell’accesso alla professione*, che è da troppo tempo dibattuto, senza che ancora si siano intravisti spiragli di soluzione;

c) al *problema della formazione dei giovani e dell’aggiornamento degli avvocati*, che si pone in termini ineludibili di fronte ad una legislazione tanto frenetica, e di così difficile interpretazione, da presentare non di rado connotazioni di assoluta contraddittorietà.

Sono problematiche che si presentano direttamente fra di loro correlate; e proprio in questi giorni sono state oggetto di un “articolato” predisposto dal Consiglio nazionale forense, e inviato a tutti i Consigli locali per le doverose valutazioni e le conseguenti proposte di modifiche e di integrazioni.

È questo uno dei primi impegni assunti dal nuovo presidente nazionale della avvocatura, avv. Remo Danovi (che è subentrato all’avv. Emilio Nicola Buccico entrato a fare parte del Consiglio Superiore della Magistratura) che è stato celermente mantenuto.

Prescindendo da quali potranno essere gli sviluppi di questa proposta per nuove modalità di accesso alla professione, sento di dovere esprimere, a nome di tutti, il vivo compiacimento del Foro di Bologna per la operatività dimostrata dall'avv. Danovi nel cercare di tradurre in nuova normativa una esigenza che l'avvocatura italiana ritiene da anni come assolutamente prioritaria.

Al presidente avv. Danovi, e a tutti i componenti del C.N.F. i più fervidi voti augurali di felice e proficuo lavoro.

L'ipotesi di nuove modalità per l'accesso alla professione vuole tenere conto e intende valorizzare lo sforzo che l'avvocatura ha reso già da anni operativo, pure in assenza di specifiche previsioni normative, di dare vita a Scuole di formazione e di aggiornamento professionale, che consentano il raggiungimento di quella qualità della prestazione che si pone quale requisito indispensabile in relazione allo sviluppo e alla complessità dei rapporti che oggi connotano la società.

Il nostro Ordine ha già risposto con grande impegno a tale compito e a tale prospettiva di lavoro, dando vita alla Fondazione Forense Bolognese, che ha come scopo precipuo quello di strutturare e gestire la "Scuola di formazione per i praticanti avvocati", e di organizzare "Corsi di aggiornamento" per gli avvocati.

La Fondazione ha già raggiunto, pure nei pochi anni di vita, una propria autonomia organizzativa e patrimoniale.

E si qualifica per la realizzazione di Corsi di "teoria e pratica" forense in cui vengono privilegiati, per quanto possibile, gli aspetti pratici della professione, considerati non in antitesi alla teoria, ma come sua logica evoluzione.

Nella fase di accesso alla professione il giovane praticante non ha tanto necessità di lezioni di tipo universitario, pure pregevolissime, quanto di guida e di consigli su aspetti e temi della professione che, non avendo formato oggetto di studi specifici, connoteranno tuttavia ogni giorno la sua attività, nella esigenza di una interconnessione fra diritto, deontologia e prassi forense.

Così la Scuola si articola sulla effettuazione di corsi pratici, in cui l'iter processuale rappresenta il tema specifico nel cui ambito si innestano poi tematiche di carattere generale.

Un ringraziamento particolarissimo debbo rivolgere, a tale riguardo, al Collega Sandro Callegaro, Direttore della Scuola, il quale gestisce tale incarico con grande capacità, sempre pronto a tradurre in concreta operatività le tante idee che la sua mente gli suggerisce, al Collega Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che è il segretario, al tesoriere Sandro Giacomelli, e ai consiglieri Claudio Cristoni e Vincenzo Florio.

Un ringraziamento sincero, poi, al consigliere Maria Grazia Tufariello, e al consigliere Antonio Spinzo, che si sono assunti il gravoso impegno di organizzare, la prima, il corso di approfondimento e di specializzazione sul diritto minorile; e, il secondo, in collaborazione con la locale Camera Penale "Franco Bricola", il corso di preparazione per i difensori d'ufficio.

Attività, entrambe, particolarmente impegnative, cui il Consiglio è chiamato da specifici disposti normativi.

* * * * *

Fra gli avvenimenti importanti, a livello nazionale, è certamente da inserire il Congresso nazionale straordinario della avvocatura, svoltosi a Verona dal 12 al 15 dicembre 2002.

Era stato previsto e programmato all'esito del Congresso nazionale forense di Firenze, con lo scopo precipuo di ricostituire l'unità della avvocatura, che si presentava lacunosa e carente per la mancata partecipazione a quel Congresso dell'Unione delle Camere Penali e di alcuni importanti Ordini forensi.

Anche se non può dirsi raggiunto lo scopo principale che ne aveva determinato la organizzazione,

si deve concludere che il Congresso straordinario ha avuto un esito sostanzialmente positivo, essendosi manifestata nell'assemblea congressuale una forte volontà di mantenere ferma e convinta la qualificazione dell'Organismo Unitario dell'avvocatura, quale strumento di rappresentanza politica, e quale valido interlocutore, ai più alti livelli, per le tante problematiche che interessano, non tanto e non solo la classe forense, ma la giustizia intesa nel senso più articolato e completo.

L'Ordine di Bologna ha poi organizzato, in collaborazione con l'A.S.T.A.F., la IV Consulta nazionale fra avvocati e giornalisti che ha visto la partecipazione anche della magistratura.

L'assise, che si è svolta a Bologna nei giorni 29 e 30 novembre 2002, ha ottenuto esito felice ed incoraggiante, sia per la partecipazione numerosa di avvocati e giornalisti, giunti da ogni parte d'Italia, sia per il tema trattato, che è quello, di scottante attualità, del rapporto, sempre difficile e conflittuale, fra fatto giudiziario e diritto di cronaca.

Il tema è stato approfondito attraverso pregevoli relazioni e appropriato dibattito, che hanno occupato la prima sessione, svoltasi nella bellissima aula della Corte di Assise di Appello, a Palazzo Baciocchi; e particolarmente interessante e ricca di spunti stimolanti è poi stata la "tavola rotonda" che ha concluso i lavori nella prestigiosa Sala Farnese, messa a disposizione dal Comune di Bologna.

Un vivo ringraziamento debbo esprimere all'avv. Sandro Giacomelli, membro della giunta nazionale dell'A.S.T.A.F., per il fattivo e operoso apporto fornito alla complessa organizzazione dell'iniziativa.

Fra gli avvenimenti che ci apprestiamo a vivere nel corrente anno emerge, per la sua importanza, e perché rappresenta tappa tradizionalmente dedicata, ogni due anni, all'esame e alla verifica della situazione della avvocatura nell'intero Paese, il Congresso nazionale, che dovrebbe svolgersi a Palermo in periodo appena successivo alla pausa feriale.

È significativo che, da quest'anno, il Congresso torni ad essere convocato, come era per il passato, non più dall'O.U.A., ma dal presidente del Consiglio nazionale forense. Tale modifica, che non riveste solo un carattere formale, ma che acquista un significato del tutto sostanziale, dovrebbe favorire il raggiungimento di quella unità della avvocatura, di cui ho più sopra parlato.

L'auspicio è che il Congresso possa chiarire, in via definitiva, la giusta e doverosa collocazione dell'Organismo Unitario della avvocatura, rispetto agli organi di carattere istituzionale, quali il C.N.F. e gli Ordini forensi, così da consentire a detto Organismo di cooperare con gli stessi in piena armonia, attuando quella divisione di compiti che è necessaria per consentire alla avvocatura di farsi portatrice ad ogni livello di quelle istanze da troppo tempo inascoltate, che rispondono ad esigenze primarie, non solo della classe forense, ma di tutta la comunità civile.

Un augurio pertanto ai vertici dell'Organismo, che è presieduto, con impegno e capacità esemplari, dall'avv. Silvano Berti, perché possa affrontare nel modo più idoneo e proficuo i tanti problemi disseminati sul cammino della nostra professione, ponendosi quale contraddittore valido e qualificato di fronte al mondo politico.

Un ringraziamento rivolgo ai tre delegati del nostro Distretto, l'avv. Gianluigi Rizzoli, nostro Collega del Foro di Bologna, e i colleghi avv. Daniele Gardi del Foro di Piacenza e avv. Pietro Senni del Foro di Forlì-Cesena, per il loro impegno e la capacità dimostrata in tale importante compito, e per un rapporto continuo con il nostro Consiglio che ci consente di essere aggiornati su tutte le iniziative che l'Organismo assume, e su ogni novità che intervenga in ambito nazionale sul piano normativo o più strettamente ordinamentale.

* * * * *

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Brevi cenni ora sulla attività del Consiglio, i cui componenti tutti ringrazio per l'impegno profuso

nello svolgimento degli specifici compiti e per lo spirito di solidale collaborazione che ha sempre qualificato i nostri lavori.

Pure nella dialettica, doverosa e a volte necessaria, ma sempre proficua, che ha animato, e anima, tante nostre discussioni, sono sempre stati raggiunti profili di mediazione dei diversi punti di vista, che hanno consentito decisioni, frutto, veramente, dell'apporto di tutti.

Un particolare riconoscimento e molta riconoscenza all'avv. Sandro Callegaro, che ha assunto dall'inizio dello scorso anno le funzioni di segretario, chiamato alla unanimità dal Consiglio nella nuova composizione seguita alla verifica elettorale, e sappiamo tutti come il compito del segretario sia quello più impegnativo nel Consiglio, dovendo presiedere a tutte le attività di carattere organizzativo ed amministrativo.

Se vi dico che Sandro Callegaro ha assunto e svolto questo compito nel modo più "globale" e "totale", Vi renderete conto di quale sia quotidianamente il suo impegno e il carico di energie che vi dedica.

Altrettanto grande riconoscimento e ringraziamento all'avv. Sandro Giacomelli, che ha proseguito anche quest'anno nel suo compito di tesoriere, con la ocularità e la lungimiranza che hanno sempre contraddistinto il suo impegno.

Lo potrete riscontrare fra poco, al momento della illustrazione del bilancio consuntivo dell'anno 2002, e del bilancio preventivo per il corrente anno 2003.

Le sedute consiliari sono state complessivamente n. 52, di cui n. 44 ordinarie e n. 8 disciplinari.

Gli esposti pervenuti nell'anno 2002 sono stati 176 (nell'anno 2001 erano stati 133).

Gli esposti archiviati sono stati 83 (nell'anno 2001 erano stati archiviati 121 esposti).

Gli esposti attualmente pendenti sono 339 (rispetto ai 241 pendenti alla fine dello scorso anno).

I procedimenti disciplinari attualmente pendenti sono 29 (di cui 8 si trovano nella fase di impugnazione presso organi superiori). I procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno sono stati 16.

Nel corso dell'anno sono state pronunciate tre decisioni disciplinari:

una di "sospensione dall'esercizio professionale", una di censura, ed una di assoluzione.

I dati numerici sopra riportati meritano brevi considerazioni.

È innegabile l'aumentato numero delle pendenze, sia degli esposti, sia dei procedimenti disciplinari.

Tale situazione è stata determinata da una serie di ragioni: in primo luogo l'aumentato numero degli esposti pervenuti, non sempre giustificati (è giusto riconoscerlo); in secondo luogo, i maggiori impegni del Consiglio che hanno determinato la necessità di organizzare nuove strutture di lavoro per ritrovare logiche ed equilibri, non facili; e, infine, la oggettiva situazione direttamente collegata all'insediamento di un nuovo Consiglio, che determina inevitabilmente un primo periodo di ambientamento e di organizzazione della attività che più specificamente incide sugli incombenti disciplinari.

Impegno del Consiglio, in questo anno, è quello di una particolare attenzione a questo importantissimo aspetto della sua attività.

* * * * *

ULTERIORI DATI DEL 2002

ISCRIZIONI

Gli avvocati iscritti all'Albo (compresi i Registri speciali) alla data del 31 dicembre 2002 sono n. 2949 (rispetto ai 2794 avvocati che risultavano iscritti al 31 dicembre 2001, vi è stato un aumento di n. 155 avvocati).

Gli iscritti nell'anno 2002 sono stati n. 242.

I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2002 sono n. 1850 (rispetto ai n. 1536 del 31 dicembre 2001 vi è stato un incremento di n. 264 unità).

I praticanti iscritti nell'anno 2002 sono stati n. 600. Sono state rilasciate n. 42 autorizzazioni al patrocinio.

OPINAMENTO PARCELLE

Sono pervenute per l'opinamento nell'anno 2002 n. 659 parcelle. Nei confronti di 36 di queste sono stati presentati ricorsi in prevenzione.

(L'anno precedente le richieste di opinamento erano state n. 609).

Nell'anno sono state pronunciate n. 326 delibere di opinamento. n. 14 richieste sono state rinunciate.

Anche questo importante aspetto dei compiti istituzionali del Consiglio ha segnato un non piccolo incremento; e, se i tempi per gli opinamenti sono stati contenuti in termini ragionevoli, il merito va al consigliere avv. Flavia Masè Dari, che ha coordinato il lavoro, e a tutti i consiglieri cui è stato di volta in volta affidato l'esame e lo studio delle singole parcelle.

Inserito nel compito istituzionale di valutazione delle parcelle vi è poi, da questo anno, un nuovo, imponente lavoro riguardante i pareri di congruità sulle parcelle degli avvocati che, nel campo penale, difendono imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Sarà sufficiente, al riguardo, riportare il numero di questi pareri, che sono pervenuti nella misura di ben 1570!

E 1119 sono stati i pareri espressi.

La pendenza è attualmente di n. 451.

Per questo nuovo, delicato e particolarmente impegnativo compito il riconoscimento e il ringraziamento va al consigliere avv. Antonio Spinzo, che ha coordinato il lavoro, e ai colleghi penalisti del Consiglio: Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico, Luciano Teneggi e Maria Grazia Tufariello, che hanno saputo affrontare un tale impegno con spirito di sacrificio, scrupolo e tempestività.

E il lavoro continua senza sosta.

PRATICA FORENSE

Mi riporto sostanzialmente a quanto già riferito a riguardo della Scuola forense.

Il numero dei praticanti aumenta, e sempre maggiore è la necessità di seguire gli sviluppi della loro pratica.

Vi si dedica una commissione costituita dai consiglieri Giovanni Cerri, che ne è il responsabile, Annalisa Atti, Guido Clausi-Schettini e Giovambattista Fragomeni.

Rivolgo loro vivo ringraziamento per l'impegno con cui svolgono, in particolare, il compito della verifica semestrale del periodo di pratica attraverso un controllo rigoroso ed attento dei relativi libretti, e per il contatto diretto che hanno con i singoli praticanti.

Componenti la commissione per l'esame di avvocato per la sessione 2001-2002 sono stati i colleghi avv. Mauro Chiesi, che è stato designato, come vice-presidente, a presiedere una sottocommissione, e avv. Francesco Di Matteo. A loro va il vivissimo ringraziamento di tutto il Consiglio per un impegno tanto gravoso, affrontato con estremo rigore e grande responsabilità.

E ringraziamenti e sinceri auguri ai due colleghi designati per il corrente esame 2002-2003, avv. Pierluigi Mainoldi, che è vice-presidente e presiede una sottocommissione, e avv. Ercole Cavarretta.

PRASSI COMUNE

È continuata la felice esperienza della "Prassi comune", con lo stesso metodo che privilegia forma

di dialogo fra giudice, avvocato e personale di cancelleria, tendente a ricercare un comune operare per la amministrazione della giustizia.

L'iniziativa vede la felice collaborazione dell'Ordine forense con la sezione locale della Associazione Nazionale Forense e con la magistratura.

Responsabile, per il Consiglio, è l'avv. Giovanni Cerri, al quale va il ringraziamento di tutti.

BOLOGNA FORENSE

Nel corso dell'anno 2002 è proseguita la pubblicazione del notiziario quadrimestrale "Bologna Forense" (ne sono usciti due numeri ed è in stampa il terzo).

Permane, a quanto sembra di constatare, il gradimento da parte dei colleghi, e dei magistrati ai quali viene spedito, dovuto ad un taglio della pubblicazione che continua a privilegiare l'attività propria del Consiglio e i problemi concreti che ciascun avvocato incontra giornalmente nell'espletamento della sua attività professionale. La tiratura del bollettino si mantiene sulle 3.500 copie.

Il comitato di redazione gode del prezioso apporto dell'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, al quale va il più fervido ringraziamento da parte di tutti, per la sua capacità e per la autorità dei suoi "editoriali"; come un vivissimo ringraziamento va a Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che della iniziativa è il vero punto di riferimento e il centro propulsore, nonché agli abituali collaboratori, Sandro Callegaro, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi e Ruggero Fuortes.

BIBLIOTECA

Continua a rappresentare uno strumento di grande utilità per i colleghi, e anche per i magistrati dei nostri uffici giudiziari.

Dal 28 ottobre 1994, giorno in cui si svolse la cerimonia di inaugurazione dopo l'opera di radicale ristrutturazione e di ammodernamento eseguita, la biblioteca ha mantenuto la sua funzione, attraverso una continua attenzione al suo scrupoloso aggiornamento, che consente di offrire ai suoi frequentatori un servizio idoneo a soddisfare, con procedure di ricerca molto semplici, ogni esigenza di aggiornamento professionale.

INFORMATIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

Prosegue il progetto POLIS.

E su due fronti.

Da un lato è già in atto e si sta diffondendo sempre più fra gli studi legali il servizio di collegamento telematico con la cancelleria del tribunale, che consente di avere diretto accesso a tutti i dati della cancelleria riguardanti le cause civili del proprio studio.

Da un altro lato è in fase di avanzata realizzazione il progetto commissionato dal Consiglio a società che già ha provveduto alla informatizzazione delle cancelleria, che dovrà portare alla possibilità dell'espletamento, per via telematica, di tutti gli incumbenti relativi al processo civile, dalla iscrizione a ruolo, al deposito degli atti, al ritiro delle copie degli atti della controparte, al rilascio delle copie.

Per quanto riguarda il primo aspetto il Consiglio continua a mantenere a disposizione dei colleghi il sig. Elvis Agassi, con il quale è stato concluso un rapporto di collaborazione coordinata continuativa, e che ringrazio per la grande competenza e l'impegno con cui svolge questa attività, che mantiene vivo consenso fra la classe forense.

Per quanto riguarda il secondo aspetto un sincero ringraziamento deve essere rinnovato all'avv. Mario Jacchia, che, fino dalla costituzione dell'UDAI, la struttura organizzativa che si occupa della informatizzazione del Tribunale, è stato il delegato del Consiglio, e che ha accettato di mantenere tale

delega anche dopo la sua rinuncia a fare parte del Consiglio forense.

LE ASSOCIAZIONI

Improntati a piena collaborazione sono proseguiti i rapporti con le associazioni. Operando ciascuno nel proprio ambito, sono state individuate molte problematiche comuni nelle quali la disponibilità reciproca e la unità di intenti hanno trovato fertile terreno su cui esercitarsi e rapportarsi.

Particolarmente apprezzata è la collaborazione con la Associazione Nazionale Forense: per la iniziativa della “Prassi comune”, di cui già ho parlato, e, soprattutto, per lo “Sportello Previdenza”, sicuro punto di riferimento per gli iscritti al fine di conoscere e approfondire la propria posizione previdenziale e le tematiche relative all’aspetto previdenziale della propria professione.

Anche il “servizio delle cassette” all’ufficio Ufficiali Giudiziari, per il ritiro degli originali notificati, rappresenta forma concreta ed operativa di fattiva collaborazione.

Un grazie ai responsabili della Associazione, e, in particolare, al segretario avv. Bruno Sazzini.

Ugualmente attiva è a Bologna la Camera Penale “Franco Bricola”. Il rapporto di collaborazione con detta associazione trova terreno fertile e fruttuoso nella organizzazione, ogni anno, dei corsi per l’inserimento dei colleghi nell’elenco dei difensori d’ufficio; collaborazione che è prevista, ove sia possibile, a livello normativo.

E tale previsione normativa, che a Bologna trova piena attuazione, rappresenta chiara prova della considerazione che della Camera Penale ha oggi il nostro legislatore.

Vivo ringraziamento esprimo al presidente della Camera Penale avv. Roberto d’Errico e agli altri colleghi che compongono la giunta della Associazione.

E un vivo compiacimento rivolgo all’avv. Paolo Trombetti, che è stato chiamato dalla fiducia dei colleghi al compito prestigioso ed importante di vice-presidente nazionale.

Anche l’AGI e l’AIAF hanno avuto positivi rapporti con il Consiglio, specie per la organizzazione di incontri e convegni sul tema del diritto di famiglia.

URCOFER

Le riunioni dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna sono state 9, sempre con larga partecipazione dei suoi membri, i rappresentanti dei nove Consigli circondariali, e i delegati distrettuali agli organismi nazionali della avvocatura.

Il periodico incontro dei rappresentanti di tutti i Consigli, oltre che consentire una valutazione dei problemi che interessano, a livello nazionale, l’intera avvocatura, ed assumere conseguenti deliberazioni, si dimostra assai utile per un proficuo confronto su problemi comuni, oggi resi più delicati dalla nuova normativa a livello comunitario, specie in tema di iscrizione agli Albi e di pratica forense.

Su tali materie l’Unione si è impegnata a raggiungere intese per “regolamenti” comuni che consentano di rendere uniforme l’atteggiamento di tutti i nove Consigli del Distretto.

Un particolare ringraziamento all’avv. Nicola Bianchi, che presiede l’Unione, con grande autorevolezza e prestigio.

COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI

Il Consiglio fa parte, a livello locale, del Comitato Unitario delle Professioni, organismo che, strutturato anche a livello nazionale, si occupa delle problematiche comuni a tutte le professioni.

Negli ultimi tempi ha acquisito sempre maggiore importanza, sia a livello nazionale, essendo stati suoi rappresentanti chiamati a fare parte della commissione ministeriale, presieduta dal sottosegretario alla Giustizia on. avv. Vietti, che sta elaborando proposta di “legge-quadro” sul nuovo ordinamento

professionale; e, a livello locale, quale diretta conseguenza della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione, che conferisce alle regioni competenza specifica in ordine ad aspetti amministrativi ed organizzativi degli ordini professionali.

Quest'ultima materia si presenta di estrema importanza e sulla stessa occorre, come già ho sottolineato all'inizio di questa relazione, la massima attenzione da parte della avvocatura.

Delegati del Consiglio nel comitato provinciale del C.U.P. sono i consiglieri avv.ti Vincenzo Florio e Mauro Poli, che ringrazio per l'attività che svolgono.

SEGRETERIA

Dal quadro prospettato, sia pure in termini di estrema sintesi, emerge un carico di lavoro sempre più variegato ed articolato, che richiede una struttura bene organizzata, tale da essere in grado di affrontare con autonomia e con efficienza tutte le incombenze che all'ufficio vengono richieste: rapporti con gli iscritti, contatti con la cittadinanza, espletamento di tutte le formalità conseguenti alle più varie delibere, che il Consiglio deve assumere, collegamenti da tenere con gli organismi nazionali della avvocatura, con gli uffici giudiziari locali, con le associazioni, e via dicendo.

Tale carico di incombenze ha richiesto necessariamente, e doverosamente, la completa informatizzazione di tutti i servizi, ma necessita, per essere assolto, dell'impegno, costante, scrupoloso e proficuo di tutto il personale, che il Consiglio ha via via adeguato, in termini di unità operative, ai nuovi compiti che il legislatore ha assegnato agli ordini forensi.

Ed è proprio per questa collaborazione che viene prestata con grande dedizione che desidero manifestare la viva riconoscenza, anche a nome dei consiglieri e di tutti i colleghi:

- a (la citazione è in ordine di anzianità di attività presso l'Ordine) Antonella Casadio, Monica D'Atti, Loretta Zoli, Valentina Cappitelli e Daniela Stefanizzi, dipendenti dell'Ordine via via assunte nel corso degli anni a partire dall'anno 1990. (Ora è tornata in pieno servizio, dopo il periodo di maternità di cui ha fruito, Valentina Cappitelli, per la nascita della piccola Gaia, mentre tornerà presto alla pienezza del servizio Daniela Stefanizzi, che ha dato alla luce il piccolo Luca: alle mamme rinnovo il più vivo compiacimento, e gli auguri più fervidi porgo ai due piccoli nati);

- a Mariafrancesca Pizzi e Marilena Marzo, della cui collaborazione coordinata continuativa il Consiglio si avvale per l'espletamento di nuovi compiti affidatigli a livello normativo, nella attesa della ridefinizione della pianta organica, e di un futuro definitivo assetto strutturale dell'Ordine;

- a Anna Burzi, che continua a prestare il suo prezioso apporto, valendosi della lunga esperienza maturata in tanti anni, e che rappresenta la continuità: valori dai quali non si può prescindere in ogni struttura che voglia coniugare efficienza e competenza.

* * * * *

Richiamandomi al commosso pensiero che abbiamo rivolto all'inizio della assemblea ai due colleghi più di recente scomparsi, voglio qui ricordare, con commozione e struggente rimpianto, gli altri colleghi che sono mancati nel corso dell'anno:

MARCO BIAGI
ARRIGO BOLOGNINI
BIANCA ALESSANDRA DOLCINI
RENATO GRASSO
GIORGIO LEOFREDDI

ALBERTO MACCHIAGODENA
ROSINA MARAFIOTI MAVILLA
CLAUDIA MINIUCCHI
EGIDIO VINCENZO NISTICÒ
GIUSEPPE ORLANDO
MATILDE TOGNETTI
RENATO ZANETTI

MARCELLO COSCIA (praticante)

E altresì i colleghi scomparsi che per lunghi anni avevano fatto parte della nostra famiglia forense:

BIANCA MARIA MARZOCCHI BARAVELLI
RANIERO DARDARI

Con il ricordo va a loro il ringraziamento di tutti noi per la capacità, l'impegno e la passione e l'esemplare rigore morale con cui hanno esercitato per tanti anni la professione, e rinnovo ai famigliari, a nome di tutti, sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione al loro dolore.

E voglio altresì ricordare la grande figura dell'avv. Raoul Cagnani, che è stato per anni il consigliere del nostro Distretto al Consiglio Nazionale Forense, e ne è stato non dimenticato presidente dal giugno 1995 alla fine dell'anno 1997: costante, proficuo e fattivo è sempre stato il suo impegno nell'interesse della avvocatura e dell'intero servizio giustizia.

* * * * *

Concludo augurando a tutti, a nome mio e dei colleghi del Consiglio, un felice anno, nella speranza che il 2003 sia apportatore di scenari più propizi per la avvocatura e per tutto il mondo giudiziario, per il più completo assolvimento di quella funzione di tutela dei diritti dei cittadini, su cui si misura il grado di civiltà di un Paese.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

DATI IN BREVE

(riferiti al periodo 1 settembre - 31 dicembre 2002)

Iscritti al 31/8/2002**Iscritti al 31/12/2002**

Avvocati totale	2.893	Avvocati totale	2.949
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.717	- Avvocati nell'albo ordinario	2.773
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	43	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	45
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	101	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	100
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.575	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.850

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO*a cura di Sandro Callegaro*

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Convegni - Conferenze ed altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni all'albo o al registro; 7) Disciplina forense; 8) Note e tariffe; 9) Varie; 10) Jus Bologna Sport; 11) Difese d'ufficio; 12) Fondazione forense bolognese.

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo di avere incontrato, unitamente ai consiglieri avv. Guido Clausi-Schettini e avv. Sandro Callegaro, il dott. Claudio Nunziata, quale responsabile di un sistema informatizzato avviato presso la Corte d'Appello di Bologna per i procedimenti penali.

Il Consiglio preso atto dell'iniziativa, che valuta positivamente, manifesta la disponibilità a che la postazione di computer predisposta presso al sala avvocati di Via Garibaldi possa essere collegata con il sistema informatizzato della Corte d'Appello. Salvo maggiori approfondimenti tecnici sulle modalità di accesso.

(adunanza del giorno 11 novembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla situazione verbalmente rappresentata dal Dirigente della Cancelleria del Tribunale Civile di Bologna in merito all'arretrato accumulato dall'ufficio sentenze, circostanza nota a seguito delle numerose lamentele pervenute dai colleghi.

Il Consiglio all'esito di un approfondito ed animato dibattito, delega il presidente ad inviare lettera al presidente del Tribunale chiedendo chiarimenti di conoscere la reale situazione dell'arretrato e della attuale situazione dell'organico in servizio presso tale ufficio. Riservato ogni ulteriore decisione in merito.

(adunanza del giorno 11 novembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo sulla lettera pervenuta in data 25 Ottobre 2002 dall'avv. Alfredo Tarantini con la quale si lamenta della situazione in cui si vengono a trovare gli avvocati al momento dell'iscrizione a

ruolo di una causa al Giudice di Pace, ed in particolare del fatto che, pur provvedendo all'iscrizione il giovedì precedente la data d'udienza, non vi è certezza alcuna che in tale giorno di lunedì si tenga udienza.

Con tale lettera il collega si lamenta altresì del fatto che, a differenza del Tribunale di Milano nel quale gli avvocati entrano mostrando il tesserino e sottoponendosi all'ispezione di un metal-detector, qui a Bologna invece si debba procedere allo svuotamento delle tasche, deposito di cellulari ecc., chiede, per quanto sopra un intervento del Consiglio.

Il Consiglio all'esito del riferimento assegna alla "Commissione rapporti con la Magistratura" di approfondire le circostanze, anche prendendo contatti con il responsabile dell'ufficio del Giudice di Pace ed il presidente del Tribunale.
(adunanza del giorno 11 novembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che la Segreteria del T.A.R. ha comunicato che giovedì 28 novembre ad ore 12,00 vi sarà la presenza di ispettori inviati dal Consiglio di Stato per una valutazione della giustizia amministrativa a Bologna. Tra le altre audizioni è prevista anche quella del Consiglio dell'Ordine, e a tale riguardo il Consiglio delega ad intervenire il consigliere avv. Claudio Cristoni, quale delegato del presidente.
(adunanza del giorno 25 novembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 12 novembre 2002 dal Ministero della Giustizia in risposta alla nota 20/08/2002 di questo Consiglio, a firma del presidente, in merito alla notifica degli atti giudiziari ufficio UNEP di Bologna. In tale lettera il Capo Dipartimento Nicola Cerrato, informa che la dotazione organica del personale dell'ufficio UNEP di Bologna prevede complessivamente 89 unità, di cui sono presenti 67, con una percentuale di scopertura del 23,60% a fronte di una scopertura nel distretto del 24,34% e nazionale del 22,15%.

Fa presente che, con D.M. 6 aprile 2001, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria, ed in particolare, a suo tempo, sono state istituite le figure di Ufficiale giudiziario C3 (2 unità) e Ufficiale Giudiziario C2 (7 unità) ed è stato aumentato l'organico di Ufficiale giudiziario C1 (7 unità).

Le vacanze nelle posizioni economiche C2 e C3 (complessivamente 9), di nuova istituzione potranno essere coperte esclusivamente all'esito delle procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente, attualmente sospese, delle quali, però, l'Amministrazione sta esaminando ogni possibilità di sollecita riattivazione.

In merito, invece agli 11 posti di Ufficiale giudiziario, posizione economica C1 (di cui ben 7 portati in aumento con il succitato D.M.) si comunica che questi potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 450 posti, il cui bando è in fase di perfezionamento.

Fa inoltre presente che nella posizione economica B3 vi sono 4 unità in soprannumero.

In relazione alla evidenziata difficoltà di utilizzare gli operatori giudiziari B2 dell'ufficio UNEP sia per l'espletamento delle attività amministrative che per la chiamata alle udienze, si richiama il contenuto della circolare prot. 1987/DG/6749 del 10/11/2000 ove è stato precisato che il servizio di chiamata all'udienza, dal punto di vista del rapporto di lavoro – in particolare delle mansioni esigibili dai singoli dipendenti – rientra tra quelli propri della figura professionale dell'operatore giudiziario, come delineata dal contratto integrativo, a prescindere dall'ufficio di assegnazione (UNEP, cancelleria o segreteria), pur essendo dal punto di vista organizzativo, compito degli UNEP. Sulla base di tale premessa la detta circolare fornisce agli Uffici Giudiziari le indicazioni necessarie al fine di garantire la funzionalità del servizio di chiamata all'udienza al fine di sopperire ad eventuali carenze di personale B2 negli uffici UNEP.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del giorno 25 novembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera del Ministero della Giustizia 5/11/2002 relativa al servizio notifica atti giudiziari ufficio UNEP di Bologna in risposta alla nota inviata da questo Consiglio in data 20/08/2002. Sul punto il consigliere avv. Sandro Callegaro rileva l'assoluta genericità ed inconcludenza della lettera di risposta del Ministero nonché l'assoluta intollerabilità della situazione; propone venga dato un forte segnale esterno rappresentando da un lato l'insoddisfazione dell'avvocatura e manifestando dall'altro solidarietà e unità con i colleghi. Concretamente propone di manifestare davanti all'ufficio notifiche con toga, cartelli e chiamando la stampa. Il consigliere avv. Spinzo propone venga data pubblicità sia alla nostra lettera che alla risposta. Il presidente avv. Lucio Strazziari propone che venga data nuovamente notizia della situazione al presidente della Corte d'Appello con richiesta di convocazione del Dirigente dell'ufficio sig. Celso Masolini per ottenere chiarimenti e per

cercare di entrare nel merito della gestione dell'ufficio. Si associano anche altri consiglieri.

Il Consiglio all'esito del riferimento dispone venga data pubblicità sia alla nostra lettera che alla risposta del Ministero, e che venga data nuovamente notizia della situazione al presidente della Corte d'Appello con richiesta di convocazione del Dirigente dell'ufficio sig. Celso Masolini per ottenere chiarimenti e per cercare di entrare nel merito della gestione dell'ufficio.

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

A PROPOSITO DELL'UFFICIO NOTIFICHE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA
P.ZZA DEI TRIBUNALI 4
40124 BOLOGNA
Tel. 051/582109 - 051/582157 - Fax 051/583702

Bologna, 20 agosto 2002

Ill.mo
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Via Arenula, 71
00193 Roma

e p.c. Ill.mo Sig.
Don. Manlio Esposito
Presidente
della Corte D'Appello
Bologna

e p.c. Egr. Sig.
Celso Masolini
Ufficiali Giudiziari
Vicolo Monticelli, 8
Bologna

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna deve segnalare la situazione di gravissimo disagio che la classe forense subisce da tempo (le lamentele dei Colleghi, al riguardo, sono continue e sempre più vibrante), per il servizio di notifica degli atti giudiziari civili, che comporta lunghe file e conseguenti tempi di attesa, che si misurano ormai ad ore, per l'espletamento delle necessarie formalità.

Incontri richiesti, ed ottenuti, con i responsabili dell'Ufficio, al fine di esaminare la situazione e individuare ed adottare possibili rimedi, non hanno consentito, ad oggi, alcun concreto risultato.

La motivazione che viene addotta attiene alle carenze che si verificano ormai cronicamente nell'organico del personale, che è già, di per sé, insufficiente, per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio, e per la necessaria presenza del personale alle udienze penali dibattimentali presso gli Uffici Giudiziari.

Il Consiglio dell'Ordine, nel prendere atto di tali motivazioni, e verificato, d'altra parte, il perdurare di una situazione che appare inaccettabile, si rivolge a codesto Ill.mo Ministero per sollecitare la adozione di immediati provvedimenti che consentano la intera copertura dell'organico dell'Ufficio degli Ufficiali Giudiziari di Bologna.

Così da ottenere, quanto più celermente possibile, il ritorno alla normalità, nell'interesse non solo della Avvocatura Bolognese, ma della intera cittadinanza.

In attesa di cortesi comunicazioni al riguardo, ci si dichiara a disposizione per ogni opportunità di contatti e chiarimenti, e, ringraziando, si porgono distinti saluti



IL PRESIDENTE
Avv. Lucio Strazzari

Lucio Strazzari



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Prot. n. 3/C5/1240

Roma, 05 MAG. 2002

3326
L. 2 MAG. 2002

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
p.zza dei Tribunali, 4
BOLOGNA

Oggetto: servizio notifica atti giudiziari Ufficio N.E.P. di Bologna.

In riscontro alla nota del 20/8/2002, relativamente ai problemi evidenziati per il servizio di notifica degli atti giudiziari civili nell'ufficio indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del personale dell'Ufficio N.E.P. di Bologna prevede complessivamente 89 unità, di cui sono presenti 67, con una percentuale di copertura del 23,60% a fronte di una copertura nel distretto del 24,34% e nazionale del 22,15%.

Si fa presente che, con D.M. 6 aprile 2001, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria, ed in particolare, a suo tempo, sono state istituite le figure di Ufficiale giudiziario C3 (2 unità) e Ufficiale giudiziario C1 (7 unità) ed è stato aumentato l'organico di Ufficiale giudiziario C1 (7 unità).

Le vacanze nelle posizioni economiche C2 e C3 (complessivamente 9), di nuova istituzione, potranno essere coperte esclusivamente all'esito delle procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente, attualmente sospese, delle quali, però, l'Amministrazione sta esaminando ogni possibilità di sollecita riattivazione.

In merito, invece, agli 11 posti di Ufficiale giudiziario, posizione economica C1 (di cui ben 7 portati in aumento con il succitato D.M.) si comunica che questi potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 450 posti, il cui bando è in fase di perfezionamento.

Si fa inoltre presente che nella posizione economica B3 vi sono 4 unità in soprannumero.

In relazione alla evidenziata difficoltà di utilizzare gli operatori giudiziari B2 dell'Ufficio NEP sia per l'espletamento delle attività amministrative che per la chiamata alle udienze, si richiama il contenuto della circolare prot. 1987/S/DG/4749 del 10/11/2000 (che si allega in copia) ove è stato precisato che il servizio di chiamata all'udienza, dal punto di vista del rapporto di lavoro - in particolare delle mansioni esigibili dai singoli dipendenti - rientra tra quelli propri della figura professionale dell'operatore giudiziario, come delineata dal contratto integrativo, a prescindere dall'ufficio di assegnazione (UNEI, cancelleria o segreteria), pur essendo, dal punto di vista organizzativo, compito degli UNEI. Sulla base di tale premessa la detta circolare fornisce agli Uffici Giudiziari le indicazioni necessarie al fine di garantire la funzionalità del servizio di chiamata all'udienza al fine di sopprimere ad eventuali carenze di personale B2 negli Uffici NEP.

IL CAPO-DIPARTIMENTO
Nicola Cerrato

Nicola Cerrato

* * *

Con riferimento alla comunicazione del Tar relativa alla presenza di Ispettori inviati dal Consiglio di Stato nella giornata di giovedì 28/11/2002, l'avv. Claudio Cristoni riferisce di essere intervenuto come da delega ricevuta, e che a tale incontro ha partecipato anche l'avv. Franco Mastragostino quale presidente dell'Associazione degli avvocati Amministrativisti dell'Emilia Romagna.

All'Ispettore sono state rappresentate le numerose disfunzioni anche organizzative del Tribunale Regionale e per le quali si auspica un pronto e risolutore intervento

Il Consiglio ringrazia il consigliere avv. Claudio Cristoni per il riferimento.

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

* * *

POLIS PROGETTO INTERCONNESSIONE: AGGIORNAMENTI

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che in data 10/12/2002 si è tenuto un incontro con la società e la "KW Consulting sas di S. Massobrio & C." presenti l'Ing. Massimo Carloni della "C.O. Gruppo" e la dott.ssa Massobrio della "KW Consulting", nonché con gli avvocati: Mario Jacchia, Luca Bertozzi, Giorgio Vaselli, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Vittorio Casali, Daniele Coliva, Gianluca Della Giovampaola, Giovanni Delucca, Gabriele Perdomi, Franco Selvatici, Pietro Torricelli, Mario Zoppellari, che hanno dato la loro disponibilità per contribuire alla realizzazione della fase terminale di Polis denominata "interconnessione". In tale occasione la dott.ssa Sonia Massobrio ha illustrato il progetto pilota di cui viene distribuita a tutti i consiglieri la corposa relazione. Riferisce altresì che dopo l'analisi, ed in previsione del mese di marzo 2003 entro il quale scade il termine per la presentazione del progetto SCIT – AUG alla Commissione della Giunta Regionale Emilia Romagna per l'ottenimento dei finanziamenti, bisogna ora realizzare il software applicativo e per il quale la dott.ssa Massobrio e l'Ing. Carloni hanno proposto, con motivata relazione scritta in data 10/12/2002 e protocollata al Reg. Gen. N. 3613 in data 16/12/2002, di cui viene data lettura, una tema di nominativi, ed in particolare la "Datamat Spa" la "Etnoteam Spa" e la "Net Services Srl" delle quali vengono espone le rispettive caratteristiche e le osservazioni conseguenti ai contatti avuti.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che a seguito della lettera 12/12/2002 di questo Consiglio, è pervenuta risposta in data 18 dicembre 2002 dal presidente del Tribunale di Bologna, con la quale viene proposta una riunione con il Consiglio dell'Ordine per il giorno 9 gennaio 2003 alle ore 11 al fine di esaminare, unitamente alla Dirigenza di Cancelleria, la questione dell'increscioso ritardo nella pubblicazione delle sentenze civili, ricercando insieme le soluzioni più appropriate nei limiti consentiti dalle gravissime scoperture dell'organico del personale amministrativo.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della risposta che potenzialmente apre al tentativo di ricercare soluzioni dei problemi relativi al disservizio delle cancellerie ed atteso che il presidente non potrà essere presente per il giorno indicato, essendo fuori Bologna per motivi professionali, auspica che tale data venga posticipata o anticipata.

(adunanza del giorno 23 dicembre 2002)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

INCONTRO CON IL MINISTRO DI GIUSTIZIA

Interviene in adunanza l'avv. Mario Jacchia, il quale riferisce sull'incontro richiesto al ministro della Giustizia on. Castelli, avvenuto a Roma in data 30/7/02, in merito allo stato di avanzamento del progetto per la ristrutturazione dell'immobile ex-Maternità da destinare ad uffici giudiziari, incontro al quale hanno partecipato – oltre allo stesso avv. Mario Jacchia – il presidente della Corte d'Appello dott. Manlio Esposito, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Bologna prof. Pellizzer, il sottosegretario alla presidenza della Provincia e l'ing. Bottino per il Comune di Bologna.

Il Ministro, impegnato in compiti istituzionali, non era presente e la delegazione è stata ricevuta dal direttore generale dott. Cerrato.

Nel colloquio è emerso che il Ministero è ben consapevole della necessità di ampliare a Bologna gli spazi destinati all'attività giudiziaria e condivide appieno la soluzione dell'ex-Maternità.

Il problema riguarda i fondi, perché quelli esistenti al tempo del ministro Fassino sono stati utilizzati altrimenti e nelle disponibilità della finanziaria vigente non vi è più capienza. È pertanto necessario attendere la prossima

finanziaria in discussione entro l'anno corrente, ma il dott. Cerrato ha anticipato che con gli stanziamenti allo stato ipotizzati ben difficilmente vi sarà spazio per Bologna: conseguentemente consiglia di mantenere contatti con il ministero affinché gli stanziamenti siano aumentati con un capitolo di spesa destinato espressamente a Bologna.

Il dott. Cerrato ha altresì aggiunto che l'orientamento politico del ministero, stante la carenza di fondi, è mutato rispetto all'utilizzo delle risorse destinate all'edilizia giudiziaria: servirsi del "project financing", cioè utilizzare tali risorse, invece che per l'acquisto o la costruzione di edifici, per corrispondere canoni finanziari a costruttori che anticipino i fondi necessari; cosicché suggerisce di percorrere questa strada.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Mario Jacchia per il puntuale riferimento e la dedizione con la quale da lungo tempo si impegna su questo delicato e vitale fronte dell'edilizia giudiziaria e rinvia ad altra adunanza per l'approfondimento.

(adunanza del giorno 9 settembre 2002)

* * *

3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE

CONVEGNO ACEF

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo di avere partecipato in data 7/5/2002 al Convegno organizzato dall'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza) e dall'ANDOC (Associazione Nazionale Dottori Commercialisti) sul tema "Riforma delle norme regolanti il falso in bilancio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Al Convegno hanno partecipato per lo più giovani commercialisti e pochissimi avvocati. Le relazioni sono state tenute dal dott. Bruno Tinti, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dal dott. Libero Mancuso, presidente della Corte d'Assise di Bologna. Detti relatori hanno sottoposto a vaglio critico le nuove disposizioni evidenziandone le conseguenze negative, tra le quali, la quasi certa non punibilità dei fatti di falsità in bilancio. In particolare è stato posto in rilievo come la riformulazione della nuova fattispecie, con diversi e più attenuati termini di prescrizioni del reato e la previsione della condizione di procedibilità alla presentazione della querela da parte di "una quota congrua" del capitale sociale, anziché della denuncia anche di un solo socio, per l'esercizio dell'azione penale renderanno di scarsa applicazione la punibilità del reato di falso in bilancio.

L'altra relazione è stata tenuta dall'avv. Alessandro Traversi, docente di diritto penale commerciale all'Università di Firenze, il quale ha illustrato le nuove disposizioni nei confronti delle "persone giuridiche" con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla responsabilità amministrativa della società per fatti dipendenti e conseguenti alla commissione di reato. Le ulteriori relazioni del dott. Gianmario Monaldo, Giudice tributario, e del prof. Palmieri, docente presso l'Università di Bologna, sono state incentrate sull'approfondimento degli aspetti penali e fiscali della normativa.

(adunanza del giorno 3 giugno 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'OUA relativa al Congresso Straordinario che si terrà a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia (Piazza Brà) dal 12 al 15 dicembre 2002.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera la adesione dell'Ordine forense di Bologna al Congresso Nazionale Forense Straordinario.

Secondo l'art. 3 dello Statuto ed il Regolamento dei lavori congressuali le assemblee degli iscritti debbono essere tenute almeno 60 giorni prima di quella fissata per l'apertura del Congresso. Poiché i lavori del Congresso di Verona si apriranno il 12/12/2002, le assemblee negli Ordini dovranno tenersi non oltre l'11/10/2002. Tali assemblee dovranno essere convocate almeno 10 giorni prima e tenute secondo le modalità dell'art.1 del Regolamento.

Riferisce il presidente che, sulla base, dei dati certificati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forensi, l'Ordine di Bologna alla data del 31 dicembre 2001 aveva n. 2025 iscritti: in conseguenza l'assemblea dovrà eleggere n. 10 Delegati.

Il Consiglio udito il riferimento, con il voto contrario del consigliere avv. Giovanni Cerri, delibera la convocazione dell'assemblea per il giorno Giovedì 3 ottobre 2002 ore 10.00 con apertura del seggio sino alle ore 17.00.

(adunanza del giorno 9 settembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera 10/10/2002 pervenuta in data 14 ottobre 2002 dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma avv. Federico Bucci con la quale lo invita a partecipare, nella

giornata di sabato 26 ottobre alle ore 12 nell'Aula avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma, ad un incontro con altri presidenti per discutere sul progetto di legge quadro di riforma delle professioni presentate dal CUP (Comitato Unitario Professioni).

Il Consiglio preso in esame il contenuto della lettera 10/10/2002, rilevata la gravità della problematica e condivisa la necessità che in ordine alla stessa l'avvocatura assuma ferma posizione e adotti adeguate iniziative, ritiene tuttavia che ciò debba avvenire attraverso le rappresentanze istituzionali, al fine di dimostrare la piena unitarietà dell'avvocatura su temi così importanti che riguardano direttamente la autonomia e la indipendenza degli Ordini Territoriali, delibera di non aderire all'invito.

Il presidente provvederà ad adeguata risposta.

(adunanza del giorno 21 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera in data 16 ottobre 2002 con la quale il Consiglio Nazionale Forense trasmette copia della delibera assunta nella seduta del 12 ottobre 2002 avente ad oggetto il prossimo Congresso Straordinario dell'OUA, avente il seguente contenuto:

“Il Consiglio Nazionale Forense” nella seduta del 12 ottobre 2002, dopo ampia discussione,

- 1- ribadisce la necessità della unità di tutte le componenti istituzionali e associative dell'avvocatura;
- 2- ribadisce altresì che il Congresso nazionale forense sia espressione dell'avvocatura in tutte tali sue componenti istituzionali e associative;
- 3- conseguentemente ritiene che in quanto tale il Congresso debba essere promosso e gestito unitariamente sotto la guida e garanzia del C.N.F. da tutte le componenti ed espressioni suddette, nella consapevolezza che i temi congressuali debbano riguardare aspetti della vita e della organizzazione professionale, nonché la giustizia e le riforme in atto, e – trattati con i necessari approfondimenti – avere contenuto propositivo;
- 4- auspica che l'attuazione dei deliberati congressuali sia affidata ad un organismo unitario, che operi in collegamento con il C.N.F., nell'ambito delle rispettive competenze, e sia espressione delle diverse componenti associative della avvocatura;
- 5- riafferma la propria funzione di garanzia del ruolo e delle prerogative della avvocatura anche in conformità ai deliberati congressuali”.

Il Consiglio, all'esito del riferimento riserva ogni più opportuno approfondimento anche in sede URCOFER.

(adunanza del giorno 21 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo che il giorno 7 novembre 2002 terminerà il I° Corso sulla “Legislazione in materia di Immigrazione e diritto di asilo” e che al termine dell'ultima lezione, che sarà tenuta dall'avv. Alessandro Gamberini, verranno rilasciati, alla presenza del presidente dell'Ordine, gli attestati di partecipazione.

Le altre lezioni sono state tenute, secondo programma, dagli avvocati Raffaele Miraglia, Nazarena Zorzella, Marina Prospero, Sergio Palombarini, Desi Bruno, Antonio Mumolo, Anna Maria Tonioni e dal prof. Paolo Bonetti dell'Università di Milano. Al corso si sono iscritti 126 avvocati e 13 praticanti.

Riferisce inoltre il consigliere avv. Antonio Spinzo che il corso, per il quale va il ringraziamento ai colleghi che hanno tenuto le lezioni, ha avuto grande successo vista l'adesione degli iscritti e degli effettivi partecipanti; successo dovuto, con buona probabilità, oltre che alla novità della materia e degli argomenti, anche alla tempestività con cui è stato organizzato, visto che - da notizie riferite da colleghi che si interessano della materia - il nostro sembra essere il primo corso, caratterizzato da una certa sistematicità, finora organizzato dopo le modifiche appena introdotte, con la Legge Bossi- Fini, al testo Unico sull'immigrazione.

Il consigliere Spinzo chiede che il Consiglio - data la novità della materia e l'interesse già manifestato dai colleghi, voglia disporre che gli atti del Corso già in fase di “sbobinamento” e trascrizione, vengano pubblicati per il tramite della Fondazione Forense Bolognese tra i quaderni della stessa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel ringraziare l'avv. Antonio Spinzo e nel complimentarsi per il lavoro svolto, manda alla Fondazione per quanto di competenza.

(adunanza del giorno 4 novembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Maria Grazia Tufariello di aver preso contatti con il Presidente del Tribunale per i Minorenni dott.ssa Elisa Ceccarelli, in ordine alla organizzazione del prossimo corso in materia minorile chiedendo autorizzazione a strutturarla in modo diverso rispetto ai precedenti, privilegiando la presenza di avvocati come relatori ed ampliando il quadro generale delle materie da trattare.

Il Consiglio ringrazia il consigliere incoraggiandolo a proseguire. Si riserva di riferire in successiva adunanza per le conseguenti deliberazioni.

(adunanza del giorno 4 novembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro di avere preso contatti con la segreteria del Collegio degli avvocati di Salamanca che ha confermato la possibilità di partecipare al convegno, del quale invieranno programma, organizzato a Salamanca nei giorni 12 – 13 – 14 – e 15 dicembre 2002 anche a mezzo di un consigliere delegato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso l'impedimento istituzionale del presidente, impegnato al Congresso Nazionale Forense, delega a partecipare al Convegno il consigliere avv. Giovanni Cerri.

Manda alla segreteria per le opportune comunicazioni.

(adunanza del giorno 11 novembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione alla quale è intervenuto a Roma in data 23/11/2002 organizzata dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto la legge quadro sulla Riforma delle professioni e al termine della quale è stata approvata la seguente mozione:

“IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI D'ITALIA riuniti in Roma, presso il Palazzo di Via del Governo Vecchio, considerato:

- che il processo di riforma delle libere professioni appare oggetto di molteplici iniziative legislative, sia in sede parlamentare che in sede governativa;

- che tali iniziative registrano un'accelerazione particolare in ragione dell'esigenza di offrire modelli di regolamentazione unitaria delle professioni, a fronte della innovazione costituzionale di cui all'art.117 Cost., in forza del quale le “professioni” costituiscono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente;

- che le predette iniziative segnalano la presenza di indirizzi particolarmente preoccupanti, in specie in relazione alla questione delle cd. Associazioni professionali, le quali reclamano l'acquisizione di uno status semipubblico;

preso atto

- delle posizioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense, dai presidenti e dai delegati dei Consigli dell'Ordine intervenuti, dal presidente della Cassa Forense e dal presidente dell'Organismo Unitario, nonché dai rappresentanti delle Associazioni forensi;

ribadiscono

- che pur nella innegabile presenza di questioni comuni a tutte le professioni regolamentate, la professione forense presenta specificità e rilievo del tutto particolari, in ragione del fondamento costituzionale della avvocatura e dell'interesse pubblico, presidio della garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, e dell'inviolabilità del diritto di difesa, onde l'avvocatura intende procedere alla presentazione di un progetto di ordinamento forense, che salvaguardi e riconosca tale specificità;

- che la riforma delle libere professioni deve in ogni caso garantire la tradizione di autonomia e indipendenza degli Ordini, anche quale presidio della autonomia operativa ed intellettuale dei professionisti, in particolare attribuendo ai Consigli degli Ordini la funzione ed il giudizio disciplinare;

osservano

- che, in ogni caso, ogni prospettiva di regolamentazione delle predette associazioni dovrebbe basarsi sulla impossibilità di riconoscimento pubblico di associazioni che operino in settori già oggetto di attività professionale esercitata da professionisti iscritti in albi ed elenchi tenuti da Ordini e Collegi professionali, e non abbiano titolo di studio superiori (laurea);

- che la forma della associazione professionale riconosciuta non dovrebbe comunque giustificare il proliferare di associazioni che parcellizzino l'attività professionale e la conseguente struttura organizzativa delle professioni ordinistiche;

riaffermano

- la necessità che i principi sopra esposti vengano fatti valere nelle sedi competenti;

- la necessità che la materia delle associazioni professionali non sia “stralciata” dal naturale contesto della riforma generale delle professioni, onde non creare aspettative e disarmonie normative con tutto danno per la stessa tutela dell'affidamento pubblico;

- la necessità che il modello di regolamentazione del settore delle libere professioni sia omogeneo per tutto il territorio nazionale, senza inammissibili differenziazioni a livello regionale che rischino di cagionare ingiustificate disparità di trattamento tra i cittadini che accedono alle prestazioni professionali;

ed invitano pertanto

- il Legislatore a rinunciare ad ogni ipotesi di “delega legislativa” dovendosi precisare fin d’ora gli interventi normativi che si intendono realizzare,

- il Governo ad opporsi a qualsiasi ipotesi di approvare una regolamentazione separata ed autonoma del settore delle associazioni professionali;

- la Commissione attività produttive della Camera dei deputati a farsi carico delle esigenze rappresentate, e a rinunciare alla prosecuzione dell’esame di disegni di legge particolari, rilevando l’inopportunità di una regolamentazione della materia separata dal generale contesto della riforma delle professioni, ascoltando eventualmente in proposito, con audizione ai sensi dell’art. 79e 144 R.C.D., il presidente e l’ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale Forense;

- il Ministero della giustizia, a confermare l’attenzione già manifestata nei confronti delle istanze promosse dall’avvocatura nell’interesse della collettività generale;

- i partiti politici di maggioranza ed opposizione a raccogliere, nell’interesse generale, le posizioni espresse dalla classe forense, anche per la tutela dell’affidamento pubblico.

Copia della presente delibera viene data a ciascun consigliere e sarà oggetto di approfondimento in apposita adunanza.

(adunanza del giorno 25 novembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri di aver partecipato in data 28 Novembre 2002, su delega del Consiglio, al Convegno “Italian Cyberspace Law Conference 2002”, e di avere svolto il seguente intervento:

“ Signor presidente del Congresso, prof. avv. Ziccardi, colleghi, illustri ospiti, signore e signori, sono Giovanni Cerri, avvocato, consigliere dell’ordine degli avvocati di Bologna. Piuttosto indegnamente sono stato chiamato a sostituire il presidente avv. Lucio Strazziari, impossibilitato a presenziare per pregressi impegni professionali ed istituzionali.

Vi porto il suo saluto e quello del foro bolognese che vede con estremo interesse congressi con temi così attuali ed ambiziosi come quelli che vi impegneranno oggi e nei prossimi due giorni.

Non vi voglio nascondere, per vero, un certo interessato timore per gli ulteriori e numerosi compiti cui sarà chiamata l’avvocatura istituzionale per l’avvento sempre più massiccio della tecnologia informatica, anche delle sue distorsioni, conscio però dell’ineluttabilità del nuovo mezzo che, consentitemi il paradosso, ci porta a consumare una vita professionale non già nell’era post- moderna quanto piuttosto direttamente nel futuro.

Un mondo inesplorato quello dei siti web degli avvocati di fatto lasciato ad un sentire interiore dei colleghi ancorchè formalmente disciplinato dall’art. 17 del codice deontologico recentemente modificato dal C.N.F., nella seduta del 26/10/2002.

A tal proposito, ancorchè la Cassazione a sezioni unite abbia riconosciuto, se pur indirettamente, potestà normativa al CNF, credo non sia così pacifico l’automatico vincolo del recepimento da parte dei consigli territoriali, ancora legati agli onnivori concetti della lealtà, dignità, probità e decoro.

Approfitto dell’ospitalità e del diritto di tribuna per porre all’attenzione dei congressisti e vieppiù dei relatori un concreto problema che affligge l’ordine degli avvocati in particolare l’ufficio di segreteria. In una parola l’autocertificazione, l’oggetto del desiderio da parte della P.A. sin dal 1968 , strumento di fatto mai utilizzato per oltre 20 anni, ora di incalzante utilizzo in forza dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che ha allargato la possibilità di rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Sarebbe bello per il Consiglio poter accedere direttamente agli archivi informatici degli enti certificanti come recita l’art. 43 del D.P.R. ultimo citato in modo da fornire direttamente un pronto e qualificato servizio ai colleghi, ai praticanti, all’amministrazione della giustizia ed ai cittadini in genere.

Penso in occasione dell’iscrizione all’albo od al registro alla possibilità di accedere alla banca dati delle università per una verifica del conseguimento della laurea, del curriculum degli studi, penso alla possibilità di accedere alle banche dati delle camere di commercio o della cancelleria commerciale per verificare illico ed immediato situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione etc.

Forse la difficoltà risiede nella necessità di far convivere due primari, spesso confliggenti, diritti quello all’accesso e quella alla riservatezza. Non è sempre chiaro il confine tra la L.N. 241/90 e la 675/96. Mi augurerei dunque che in queste giornate di studi qualche spunto sul tema specifico possa emergere.

Mi accorgo però di aver abusato del tempo concessomi sicchè nel salutare i congressisti formulo un simpatico augurale in bocca all’Hacker.”

Il Consiglio, ringrazia il consigliere avv. Giovanni Cerri per i riferimenti

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla "IV Consulta Nazionale dell' "A.S.T.A.F." che si è svolta a Bologna nelle giornate del 29 e 30 novembre 2002, organizzata dal Consiglio direttivo dell'A.S.T.A.F. in collaborazione con il nostro Consiglio e con il Consiglio Regionale dei Giornalisti.

Anche se la partecipazione non è stata particolarmente numerosa, l'esito del Convegno può essere considerato in termini positivi se si fa riferimento alle ottime relazioni che sono state svolte nella sessione inaugurale del venerdì, e al felicissimo svolgimento della "tavola rotonda" del sabato nella prestigiosa Sala Farnese.

Gli interventi di tutti i partecipanti alla tavola rotonda hanno consentito di rappresentare un quadro della giustizia del tutto veritiero e corrispondente ad una situazione che non pare ricevere conforto da una serie di riforme che non riescono ad incidere specie su quei tempi lunghissimi per ottenere la definizione dei processi, civili e penali, che non possono non determinare una sorta di denegata giustizia.

E particolarmente ricca di riferimenti e di notazioni qualificate è apparsa la parte del dibattito che ha interessato non specificamente i rapporti fra la giustizia e la stampa, valutati alla luce del diritto di cronaca costituzionalmente tutelati.

In conclusione l'iniziativa deve essere valutata in termini del tutto positivi e ha consentito al Consiglio forense di Bologna di porsi alla attenzione della avvocatura italiana per una manifestazione che ha richiamato a Bologna molti colleghi da ogni parte di Italia, e che hanno manifestato sentimenti di compiacimento e di riconoscenza per il livello del convegno e per l'accoglienza loro riservata.

Il presidente conclude rivolgendo un ringraziamento al consigliere avv. Sandro Giacomelli per la concreta ed operosa collaborazione prestata alla organizzazione del Convegno.

(adunanza del giorno 9 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri sulla *Missione a Salamanca* del 12-15 dicembre 2002:

Giovedì 12.12.02 - Cerimonia nel municipio di Salamanca ubicato nella splendida Plaza Myor, ove ha preso la parola il presidente dell'Ordine degli avvocati del distretto di Salamanca (decano de l'Ilustre Colegio de Abogados) Fernando Garcia-Delgado Garcia. Questi ha ringraziato le autorità cittadine per la collaborazione nella realizzazione del progetto. Presenti il presidente del C.N.A. (corrispondente del C.N.F. spagnolo), il segretario di Stato del Ministero della Giustizia Dr. Catalan, il Procuratore del Re, il presidente della Corte d'Appello ed il presidente del Tribunale regionale di Castilla y Leon, il Rettore e numerosi professori dell'Università, oltre ai presidenti degli ordini di numerosi distretti spagnoli ed infine ai rappresentanti degli ordini europei, tra i quali Bologna, Coimbra, L'Aja ed altri ordini portoghesi.

Il presidente ha avuto parole di elogio nonostante le difficoltà incontrate nell'acquisizione dell'edificio e nella ristrutturazione che, addirittura, ha portato all'apertura di un procedimento penale nei confronti del Sindaco di Salamanca (el Alcalde) per presunti abusi edilizi, respinti con fermezza dalle autorità intervenute, certe della trasparenza dell'operato di tutti.

Alle ore 20 - è stata ufficialmente inaugurata la sede del Consiglio dell'Ordine situata a fianco del realizzando nuovo palazzo di giustizia, che sarà ultimato entro il 2003, e di fronte alla antica e celebratissima Torre del Clavero.

Presenti le autorità civili e religiose è stato aperto ai colleghi Salmantini ed alla cittadinanza lo splendido edificio meravigliosamente ristrutturato in pietra di Villamyor, che contraddistingue i più importanti monumenti cittadini, dalle due cattedrali, la vecchia e la nuova al rettorato. Il presidente dell'Ordine ha avuto parole di ringraziamento per i rappresentanti degli ordini europei intervenuti evidenziando come le ultime frontiere saranno ormai destinate a cadere in una Europa sempre più aperta all'interscambio di culture ed esperienze e ad un diritto comunitario che, via via, sostituirà le legislazioni nazionali.

Sono seguite la benedizione dei locali, un brindisi e la visita di alcuni monumenti storici della città.

Dalle ore 22 - nel complesso alberghiero Donna Brigida, alle porte nord est della città, si è tenuto un sontuoso banchetto ufficiale conclusosi con una antica e celebrata manifestazione ad opera delle colonne goliardiche dell'università con gli studenti della facoltà di diritto in particolare "spolvero".

Venerdì 13.12.2002 - Dopo il ritrovo in Municipio dei colleghi, spagnoli ed europei, vi è stata la visita all'università, al rettorato e, meraviglia tra le meraviglie, alla biblioteca universitaria: siamo stati ammessi nel Sancta Sanctorum, ove sono custoditi gelosamente preziosi volumi, dal diritto canonico al diritto civile, alcuni dei quali manoscritti e miniati.

E' seguita la visita di alcuni siti monumentali e di una collezione di reperti di una civiltà ellenistica, molti dei quali, provenienti dal Museo Hermitage di San Pietroburgo.

Alla sera nel collegio della Fonseca si è tenuta una cena ufficiale presenti essenzialmente gli ordini gemelli. Nel corso della serata vi è stato lo scambio dei doni, il presidente dell'Ordine di Salamanca ha consegnato ai rappresentanti degli altri ordini europei un bronzo raffigurante il palazzo dell'ordine con la torre del Clavero in rilievo, opera in mostra nel nostro ufficio di presidenza. Per parete mia gli ho donato a nome del consiglio di

Bologna il libro che celebra Palazzo Baciocchi.

Nella serata sono emerse le diverse esperienze ordinistiche, i rapporti con la magistratura e, degno di segnalazione, corre il dovere di menzionare che tanto in Spagna quanto in Portogallo, di recente, è stata introdotto un consiglio di disciplina su base distrettuale, con compiti separati da quelli più squisitamente amministrativi del Consiglio dell'Ordine, mi sono stati promessi gli statuti.

Tra le notazioni spicciole è da segnalare: che la quota annuale presso tali ordini ascende a 300 e oltre; che il governo centrale per l'attività istituzionale dei consigli corrisponde contributi in denaro determinati in una percentuale delle spese liquidate in favore della parte vittoriosa; che nei paesi iberici vi è la separazione delle carriere tra giudici e procuratori.

Del tutto estemporaneamente e pur con il limite della lingua sono stato incaricato di tenere il discorso (breve per vero) di ringraziamento degli ordini gemellati .

Sabato 14.12.2002 - Siamo stati invitati alla cerimonia di chiusura dell'anno 2002.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

RELAZIONE SULLA RIUNIONE INTERMEDIA E SULL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA F.B.E. (Londra 4 e 5 ottobre 2002)

Il congresso della *Fédération des Barreaux d'Europe*, tenutasi a Londra il 4 e 5 ottobre scorsi, ha trattato temi di grande attualità e interesse per l'ordinamento penale internazionale.

Dopo il saluto e il benvenuto ai congressisti del presidente della Federazione, David Morgan, e del presidente della *City of Westminster & Holborn Law Society*, Richard Henchley, i lavori sono entrati nel vivo con la relazione di Jean-Pierre Gross, Vice presidente della Federazione, sui recenti sviluppi della legislazione internazionale in materia di lotta al riciclaggio del denaro sporco.

Tali crimini, insieme a quelli legati al terrorismo e al traffico internazionale di stupefacenti, potranno in futuro rientrare nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale (I.C.C.), della quale si è specificamente occupato il secondo relatore, Ezechia Paolo Reale.

La Corte, istituita a Roma il 17 luglio 1998 all'esito della Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari, è divenuta operativa nel luglio di quest'anno, a seguito della ratifica dello Statuto da parte di oltre sessanta Paesi. Al 30 settembre 2002 il numero degli Stati aderenti al trattato è giunto a 81.

La Corte Penale Internazionale avrà giurisdizione sui delitti specificamente indicati dallo Statuto (crimini di guerra, contro l'umanità, genocidio e aggressione), ma solo in via sussidiaria rispetto al Giudice nazionale, nel senso che la Corte svolgerà la propria funzione solo quando lo Stato aderente al Trattato non sarà in grado di esercitare la funzione giudiziaria.

Per il reato di aggressione, tuttavia, bisognerà attendere una ulteriore convenzione internazionale che determini il contenuto della fattispecie.

L'istituzione di un Giudice internazionale permanente, che dovrà accertare la commissione di gravissimi crimini, fa sorgere l'esigenza di una valida ed efficace difesa degli accusati.

Anche se lo Statuto della Corte Penale Internazionale nulla dice della figura dell'avvocato, né si occupa dell'esercizio della professione davanti alla Corte, risulta evidentemente opportuna la creazione di un Ordine Forense Internazionale per assicurare l'effettività del diritto di difesa.

Di questo aspetto si è occupata la relazione di Elise Groulx, membro dell'Ordine forense del Québec, che ha esposto le ragioni che hanno portato alla creazione dell'*International Criminal Bar (I.C.B.)*, sulla base del documento elaborato dalla Conferenza di Montreal il 15 giugno 2002.

La scelta del termine "bar" indica la precisa volontà di costituire un'associazione indipendente di professionisti, finanziata con i contributi forniti dagli stessi.

L'iscrizione all'*International Criminal Bar* è facoltativa e non costituirà presupposto necessario per patrocinare davanti alla Corte Penale Internazionale.

Infatti, accanto all'esigenza della difesa tecnica, dev'essere salvaguardato il diritto dell'accusato di scegliere il proprio difensore, eventualmente tra i soggetti abilitati nel paese d'origine.

La necessità di tutelare la massima libertà nella scelta del difensore è stata evidenziata anche in successivi interventi, a volte critici, sulla istituzione dell'*International Criminal Bar*.

Così, si è osservato che tra i compiti del *Bar* rientra certamente quello di fornire regole di comportamento (esiste già un codice deontologico di 25 articoli), anche tramite consulenza ai colleghi in difficoltà.

Tali regole si estenderanno necessariamente anche ai rappresentanti dell'accusa, che, una volta eletti (la carica ha la durata di nove anni), potranno entrare a far parte del *Bar*.

Peraltro, allo stato, l'*International Criminal Bar* non è in grado di fare rispettare il proprio codice deontolo-

gico, in quanto, secondo l'opinione prevalente, le sanzioni disciplinari potranno essere irrogate solo dagli Ordini o dalle Associazioni cui appartengono i professionisti esercenti il patrocinio davanti alla Corte.

Anche per ovviare alla mancanza di effettività delle sanzioni, si è auspicato che al *Bar* aderiscano, insieme ai singoli avvocati, gli Ordini professionali e le Associazioni di appartenenza.

Il Congresso si è concluso sabato 5 ottobre con l'Assemblea Generale della Federazione che, nonostante gli aspetti problematici evidenziati da alcuni nella giornata precedente, ha salutato con favore la nascita dell'*International Criminal Bar* come elemento qualificante per la difesa davanti alla Corte Penale Internazionale.

avv. Flavia Masè Dari - avv. Guido Clausi-Schettini.

(adunanza del giorno 23 dicembre 2002)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sull'esito dell'assemblea locale tenutasi in data 30 settembre 2002 e delle elezioni dei dieci delegati OUA al Congresso nazionale straordinario che si terrà a Verona nei giorni 12 – 13 – 14 – e 15 dicembre 2002

Dalle votazioni sono emersi i seguenti risultati relativamente ai primi 20 eletti.

Due schede sono risultate nulle.

Si considerano non validi i due dati voti all'avv. Gianluigi Rizzoli, essendo lo stesso delegato distrettuale all'OUA.

Vengono proclamati eletti:

Delegati effettivi (in ordine alfabetico): Berti Arnoaldi Veli Giovanni, Bond Lorenza, Callegaro Sandro, Damato Nino Rocco, Giacomelli Sandro, Grillo Michelina, Ognibene Piergiorgio, Pacifico Fausto Sergio, Poli Mauro, Spinzo Antonio.

Delegati supplenti (in ordine di graduatoria): Cristoni Claudio, Fragomeni Giovambattista, Barile Giampietro, Canova Federico, Romeo Antonio, Florio Vincenzo, Cerri Giovanni, Panzera Patrizia, Conti Vittorio, Dati Sergio.

(adunanza del giorno 7 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sul recente Congresso e relative elezioni dell'assemblea dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Il Consiglio prende atto della elezione dell'avv. Ettore Randazzo e dell'avv. Paolo Trombetti alle cariche rispettivamente di presidente e Vice-presidente dell'U.C.P.I. e incarica il presidente avv. Lucio Strazziari di formulare ai colleghi le felicitazioni e gli auspici per un buon lavoro.

(adunanza del giorno 7 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sull'incontro in sede URCOFER nel corso del quale è emerso il nominativo dell'avv. Guglielmo Saporito, quale designato presidente della commissione per l'esame da avvocato Sessione 2002-2003.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito ed in considerazione delle disponibilità offerte dai colleghi designa quale commissario l'avv. Pierluigi Mainoldi del Foro di Bologna.

(adunanza del giorno 7 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 11/11/2002 è pervenuta lettera dalla Corte d'Appello di Bologna con la quale si informa che il Consiglio Superiore della Magistratura ha fissato la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il giorno 18 gennaio 2003 con inizio alle ore 9.30.

Riferisce altresì che in sede URCOFER, ed a ragione della turnazione, la relazione per il Distretto compete al Consiglio di Parma, nella persona del presidente avv. Nicola Bianchi.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del giorno 25 novembre 2002)

* * *

5) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che è pervenuta richiesta di parere da parte della Signora XY, laureanda in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, con la quale chiede se possa ritenersi valido e sostitutivo di un semestre di pratica l'iscrizione e la frequentazione ad un Master presso la Luiss Management di Roma, di cui allega programmi.

Il Consiglio, viste le precedenti delibere in materia, ritenuta la frequenza con la quale ultimamente richieste simili pervengono e ritenuto infine opportuno acquisire criteri uniformi che possano orientare anche in futuro le decisioni di questo Consiglio, delega la "Commissione praticanti" di esaminare tali questioni attinenti la pratica anche alla luce di quanto disposto dall'art.18 del R.D.L. 1578/1933, riferendo poi al Consiglio in una prossima adunanza.

(adunanza del giorno 23 settembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di parere del dott. ZZ, iscritto nel Registro dei Praticanti di Bologna, circa la possibilità di effettuare il terzo e quarto semestre di pratica iscrivendosi alla Scuola di applicazione forense istituita presso l'Università di Ferrara rimanendo nel contempo iscritto al Registro dei Praticanti di Bologna. Motiva l'abbandono della pratica svolta con soddisfazione presso uno studio legale di Bologna con l'incarico di collaborazione alla cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara, nonché per essere stato proposto al Consiglio di Facoltà come "cultore della materia in diritto amministrativo" ed infine perché si accinge a partecipare al concorso per il dottorato di ricerca, sempre in diritto amministrativo e sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza estense.

Il Consiglio, rilevato che la frequentazione dell'Istituto di applicazione forense di Ferrara consente di applicare la normativa di cui all'art.18 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578; che la medesima disposizione non precisa se il riconoscimento dell'anno di pratica, collegato alla frequentazione del corso, debba essere il primo ovvero il secondo ed in conseguenza se sia idoneo ad ottenere il riconoscimento dell'anno di pratica anche il praticante che, come nell'ipotesi di specie, si iscriva all'Istituto di applicazione forense dopo aver proficuamente frequentato un anno di pratica presso lo studio di un avvocato; ritenuto infine che questo Consiglio, ha già riconosciuto l'esercizio della pratica motivatamente svolto in studi di colleghi del Distretto.

Ciò valutato, il Consiglio, ritiene di esprimere parere favorevole alla richiesta del dott. ZZ.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Annalisa Atti quale componente della "Commissione praticanti" sulla richiesta di parere pervenuta dalla signora XY, laureanda in giurisprudenza, con la quale chiede se si possa ritenere valido e sostitutivo un semestre di pratica svolto presso la Luiss di Roma.

Il Consiglio, all'esito del riferimento *ritiene* di poter dettare, come criterio di massima per la valutazione della validità, ai fini della maturazione di un semestre di pratica, della frequenza a Master post lauream organizzati da Università, statali o meno, italiane, i seguenti principi:

- qualora il Master, cui si riferisce la richiesta, sia volto a dotare il frequentante di una specifica professionalità da utilizzarsi nella futura professione liberale, esso potrà tenere luogo per il periodo di sua durata di un corrispondente periodo di pratica legale, fermi restando i principi precedentemente dettati da delibere consiliari in materia (in sintesi: i periodi di studio in sostituzione della pratica forense debbono essere previamente autorizzati dal Consiglio; non saranno ammessi nell'ultimo semestre di pratica);

- qualora il Master sia invece volto a formare figure professionali il cui naturale sbocco sia l'inserimento in imprese pubbliche o private o altri enti, in qualità di dipendente e/o dirigente e/o funzionario, esso non potrà tenere luogo di un periodo corrispondente di pratica forense;

- la valutazione verrà comunque effettuata dal Consiglio caso per caso, e verrà condotta sulla base del programma dettagliato del Master oggetto di richiesta, che l'istante ha l'onere di produrre.

Manda alla segreteria di comunicare quanto sopra alla richiedente.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dal Consiglio Nazionale Forense in data

24 ottobre 2002 alla quale è allegata delibera del 28/9/2002, avente ad oggetto le norme sulle Scuole di specializzazione il cui testo viene di seguito riportato:

- “ Il Consiglio Nazionale forense,
- Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l’art.17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;
 - Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e, in particolare, l’art.16, recante modifiche alla disciplina del concorso per Uditore Giudiziario, e norme sulle Scuole di Specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;
 - Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
 - Visto il regolamento adottato dal Decreto del Ministro per la Giustizia 21 dicembre 1999, n.537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali;
 - Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per la giustizia 11 dicembre 2001, n.475, pubblicato in G.U. serie generale n.25 del 30/1/02, concernente la valutazione del diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile;
 - Rilevato che l’art.1 del Decreto Ministeriale n.475/2001 dichiara che “ il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di Specializzazione, per le professioni legali di cui all’art.16 del d. lgs. N. 398/1997, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
 - Rilevato che la relazione di accompagnamento dal predetto decreto dà conto dell’intenzione del legislatore di non aumentare il periodo formativo dell’aspirante avvocato oltre i due anni;
 - Preso atto delle numerose richieste di delucidazioni pervenute da vari Consigli dell’Ordine degli avvocati; approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati di adottarla come atto interno di regolazione delle proprie funzioni amministrative;
- Il Consiglio, preso atto della delibera del Consiglio Nazionale Forense 28/09/2002, ritenuto che l’orientamento di questo Consiglio è conforme a tale deliberato con la precisazione che non è consentita la retrodatazione degli effetti dell’iscrizione per il decorso del biennio delibera di adottare il seguente provvedimento di natura regolamentare:

Art. 1

1.1 – Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art.16 del d. lgs. N.398/1997 esonera il praticante avvocato dalla frequenza alle udienze e dello studio legale, per la durata di un anno, ai sensi e per gli effetti del DM 11 dicembre 2001, n.475:

1.2 – Il praticante avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine dichiara il periodo per il quale intende avvalersi dell’esonero di cui all’art.1.

1.3 – In costanza del periodo di cui all’art. 1 n.3 del DPR 10/4/1990 n.101, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente non eccede al praticante avvocato l’interruzione del periodo di pratica professionale.

Art.2

2.1 – Il praticante avvocato che, al termine della frequenza della Scuola di specializzazione, non ottenga il relativo diploma di specializzazione, è tenuto ad integrare la pratica ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 10 aprile 1990, n.101, ritenendosi il periodo trascorso come causa legittima di sospensione della pratica.

Art.3

La domanda di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti di cui all’art. 17 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 non ha effetti retroattivi.

Il Consiglio dispone altresì che ne venga data diffusione sul Notiziario “Bologna Forense”, e che venga affisso e trasmesso alle Scuole di Specializzazione.

(adunanza del giorno 28 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri sulla domanda presentata dal dott. ZY con la quale chiede di essere autorizzato a terminare l’ultimo semestre di pratica al di fuori dello studio di un avvocato.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, ritenuto che la richiesta trova compiuta regolamentazione all’art. 8 del DPR 10 aprile 1990 n.101, autorizza il dott. ZY a terminare la pratica ai sensi dell’art. 8 del suindicato decreto.

(adunanza del giorno 23 dicembre 2002)

* * *

6) ISCRIZIONI ALL'ALBO O AL REGISTRO

Riferisce il consigliere segretario f.f. avv. Guido Clausi-Schettini sulla richiesta 19/3/2002 di parere preventivo dell'XX, iscritto nell'Elenco speciale dell'Albo degli avvocati di Bologna, quale dipendente della "Istituto di credito ZZ", già Ente pubblico, responsabile del servizio legale, con la quale chiedeva la possibilità di mantenere l'iscrizione nell'Elenco speciale nell'ipotesi di fusione per incorporazione con altro Istituto, nonché nell'ipotesi di cessione del ramo di Azienda della Banca ZZ ad una costituenda società commerciale che dovrebbe prevalentemente occuparsi del contenzioso della Banca.

Il Consiglio all'esito del riferimento premesso che in via generale l'iscrizione nell'Elenco speciale è riservata ai dipendenti di enti pubblici assegnati in via esclusiva all'ufficio legale dell'Ente stesso (vedi da ultimo CNF. 13 ottobre 2001 n.196), delibera di rispondere positivamente all'iscritto per l'ipotesi di fusione per incorporazione, considerati i diritti quesiti e viepiù, la documentata circostanza che l'avv. XY era stato stabilmente adibito in via esclusiva alla trattazione delle cause e degli affari legali dell'Ente prima della trasformazione (vedi delibera CNF 12 dicembre 2001 n.266, 22 maggio 2001 n.90). Trattasi dunque di deroga di stretta applicazione alla luce della legge Amato n.218/90.

Nell'ipotesi di cessione del ramo di azienda, invece il Consiglio, esprime parere contrario al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco speciale venendosi ad interrompere quel legame primitivo con la natura pubblica dell'ente creditizio. L'interpretazione degli artt.1 e 3 comma 2 della legge n.218/1990, invero, tende a limitare che gli avvocati conservino sino ad esaurimento il titolo all'iscrizione ai sensi dell'art.3 R.D.L. n.1578/1933 per l'ipotesi che la fusione avvenga con altri enti creditizi operanti.

(adunanza del giorno 7 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che è pervenuta dal dott. XY iscritto nel Registro praticanti di altro Ordine ed iscritto e frequentante la Scuola di specializzazione per le professioni legali istituite alla Facoltà di Giurisprudenza, richiesta di parere preventivo in merito:

1) alla possibilità di iscrizione al registro praticanti previo mutamento di residenza nel Comune di Bologna e successivo trasferimento dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati il quale è attualmente iscritto da circa un semestre;

2) alla possibilità di ottenere il riconoscimento del semestre di pratica già effettuato (dal 23/4/2002 al 23/10/2002) presso un avvocato iscritto nel Consiglio dell'Ordine di altro Ordine ed intraprendere, quindi, l'attività di pratica utile per i semestri successivi a seguito dell'avvenuta iscrizione;

3) possibilità di ottenere il certificato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense attraverso il cumulo (dal mese di novembre 2002 al mese di novembre 2003) di due titoli:

a) il diploma di specializzazione (che è stato equiparato ad un anno di pratica)

b) l'effettivo espletamento di un anno (rectius 2 semestri) di pratica presso uno studio professionale di uno degli avvocati iscritti presso l'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna ottemperando a tutte le prescrizioni imposte dal regolamento per la pratica forense del suddetto Consiglio (eccettuata la frequenza della scuola forense).

Il Consiglio, ritiene di essersi già espresso in merito con precedenti delibere.

In particolare, con riferimento al primo quesito ritiene non sussistere alcun problema all'iscrizione nel registro dei praticanti previo mutamento della residenza come riferito dal dott. XY.

- Con riferimento al secondo quesito, invece, competente al riconoscimento del semestre di pratica già effettuato è il Consiglio dell'Ordine al quale il praticante è stato iscritto per detto periodo.

- Con riferimento al terzo quesito, infine, ritiene che il diploma della Scuola di Specializzazione di cui al decreto legislativo 398/97, debba essere valutato ai fini della pratica forense, in sostituzione di un periodo di un anno, a condizione della previa iscrizione al registro dei praticanti tenuto dall'Ordine forense; non è pertanto consentita alcuna retrodatazione degli effetti dell'iscrizione per il decorso del biennio.

(adunanza del giorno 21 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario che è pervenuta dal dott. ZZ - residente a Padova, iscritto nel Registro Praticanti dell'Ordine di Padova ed iscritto e frequentante la Scuola di Specializzazione di Padova per le Professioni Legali istituite alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova - richiesta di parere preventivo in merito:

1) alla possibilità di iscrizione al Registro Praticanti previo mutamento di residenza nel Comune di Bologna e successivo trasferimento dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova presso il quale è attualmente iscritto

da circa un semestre;

2) alla possibilità di ottenere il riconoscimento del semestre di pratica già effettuato (dal 23/04/2002 al 23/10/2002) presso un avvocato iscritto nel Consiglio dell'Ordine di Padova ed intraprendere, quindi, l'attività di pratica utile per i semestri successivi a seguito dell'avvenuta iscrizione;

3) possibilità di ottenere il certificato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense attraverso il cumulo (dal mese di novembre 2002 al mese di novembre 2003) di due titoli:

a) il diploma di specializzazione (che è stato equiparato ad un anno di pratica)

b) l'effettivo espletamento di un anno (rectius 2 semestri) di pratica presso uno studio professionale di uno degli avvocati iscritti presso l'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna ottemperando a tutte le prescrizioni imposte dal regolamento per la pratica forense del suddetto Consiglio (eccettuata la frequenza della scuola forense).

Il Consiglio, ritiene di essersi già espresso in merito con precedenti delibere.

In particolare, con riferimento al primo quesito ritiene non sussistere alcun problema all'iscrizione nel Registro dei Praticanti previo mutamento della residenza come riferito dal dott. ZZ.

Con riferimento al secondo quesito, invece, competente al riconoscimento del semestre di pratica già effettuato è il Consiglio dell'Ordine al quale il praticante è stato iscritto per detto periodo.

Con riferimento al terzo quesito, infine, ritiene che il diploma della Scuola di Specializzazione di cui al Decreto Legislativo 398/97, debba essere valutato ai fini della pratica forense, in sostituzione di un periodo di un anno, a condizione della previa iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine forense; non è pertanto consentita alcuna retrodatazione degli effetti dell'iscrizione per il decorso del biennio.

(adunanza del giorno 21 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che in data 15 ottobre 2002 il dott. X ha presentato domanda di iscrizione per trasferimento al Registro dei Praticanti corredata da relativo nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria.

Verificato che al dott. X era stato rilasciato nulla-osta in data 14/1/2002 per il trasferimento della iscrizione all'Ordine di Reggio Calabria e che non è mai pervenuta comunicazione dal suddetto Ordine della avvenuta iscrizione e che quindi il dott. X è rimasto iscritto al Registro Praticanti con autorizzazione al Patrocinio di Bologna. Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che il Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria, non comunica mai l'avvenuta iscrizione del praticante al quale viene rilasciato nulla-osta, dispone che il segretario provveda a sensibilizzare in merito la Segreteria dell'Ordine di Reggio Calabria.

(adunanza del giorno 28 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro: che gli attuali moduli per l'iscrizione all'Albo avvocati, al Registro dei Praticanti nonché per l'autorizzazione di questi ultimi al patrocinio richiedono un aggiornamento anche in relazione all'entrata in vigore del Testo unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; di avere in conseguenza predisposto modifiche in conformità a detta normativa come da moduli che vengono illustrati al Consiglio; che ritiene opportuno dotare la segreteria di tali nuovi moduli con decorrenza dal 1° Gennaio 2003, ove il Consiglio ritenga di approvarli.

Il Consiglio, all'esito del riferimento approva i nuovi moduli per l'iscrizione all'Albo avvocati, al Registro dei Praticanti nonché per l'autorizzazione dei praticanti al patrocinio, e dispone il loro utilizzo a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2003.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Claudio Cristoni sulla richiesta di iscrizione con riserva all'Albo degli avvocati presentata dal dott. XX.

All'esito del riferimento il Consiglio:

- vista la domanda di iscrizione all'Albo avvocati presentata dal dott. XX e visti i documenti ad essa allegati; atteso
- che il dott. XX ha partecipato agli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna nell'anno (...);
- che ha conseguito un esito negativo nella valutazione delle prove scritte;
- che contro la valutazione negativa ha promosso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna;
- che in forza di ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo egli è stato ammesso con riserva a

sostenere le prove orali, conseguendo una valutazione favorevole;

- che è tuttora pendente il giudizio avanti il giudice amministrativo per la decisione del merito.

ritenuto

- che l'iscrizione nell'Albo degli avvocati può essere disposta ai sensi dell'art. 17 R.D.L. n.1578/1933 solo a seguito della dichiarazione di idoneità rilasciata dalla competente Commissione di esami, a seguito del superamento delle prove scritte e orali, come previsto dall'art. 17 bis R.D. n. 37/1934;

- che conseguentemente il superamento delle prove orali in mancanza dell'esito positivo delle prove scritte non comporta il conseguimento dell'idoneità dell'aspirante;

- che di ciò è conferma nel verbale della Commissione d'Esami, ove si dà atto esclusivamente che il candidato ha superato la prova orale, senza dichiararlo idoneo;

-che infatti il superamento delle prove orali lascia impregiudicata la valutazione delle prove scritte la cui rinnovazione potrà essere disposta a seguito della decisione di merito del giudice amministrativo favorevole al ricorrente;

- che non può pertanto procedersi all'iscrizione con riserva sulla base dell'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, essendo i suoi effetti limitati all'ammissione alle prove orali e potendo comunque costituire motivo di turbamento al funzionamento della giustizia e danno alle parti assistite l'iscrizione all'albo degli avvocati allorché il possesso dei requisiti di iscrizione non sia ancora definitivamente acquisito (Cons. Naz. Forense 23/11/2000 n. 217)

P.Q.M.

delibera di rigettare la domanda di iscrizione del dott. XX all'albo degli avvocati.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

7) DISCIPLINA FORENSE

Riferisce il tesoriere avv. Sandro Giacomelli che gli avv.ti. XYZ, risultano morosi nel pagamento del contributo per l'anno 2001.

Il Consiglio, su riferimento del tesoriere, *delibera*, l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti degli avv.ti XYZ con il seguente capo di incolpazione: “*per non avere ottemperato, nonostante i ripetuti inviti, al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2001, venendo meno in tal modo all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.L.L. 23 novembre 1944 n.382*”:

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce un consigliere sugli esposti presentati dai signori CC e DD nei confronti dell'avv. Caio riuniti giusta delibera 1 luglio 2002 al primitivo esposto presentato dai signori AA. e BB.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Caio col presente capo di incolpazione:

1) Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà, probità e decoro in relazione all'incarico di patrocinio in favore del Sig. AA e BB, assunto congiuntamente all'avv. Caio del Foro di **, nella causa avanti al Tribunale di Bologna, G.I. dr. Lalegge, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 00/00.

Ottenendo l'avv. Caio un assegno bancario Rolo Banca del Sig. AA di lire X necessario al pagamento dell'imposta di registro all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; assegno incassato senza provvedere all'incombente e trattenendo a sè la somma.

Non adempiendo correttamente il mandato e pregiudicando le ragioni della cliente, omettendo inoltre di riscontrare le richieste di aggiornamento del codifensore avv. Caio e, in una occasione, confermando, contrariamente al vero, di aver già provveduto al pagamento dell'imposta ed alla registrazione.

In Bologna, dal maggio 2001 sino al maggio 2002, data di restituzione della somma.

2) Per essere venuto meno ai doveri di decoro, lealtà e correttezza, perché, quale patrocinatore di CC e DD nella causa civile promossa contro Mevio davanti al Tribunale di Bologna, dal novembre 1996 al dicembre 1998 ometteva di comunicare ai propri assistiti qualsiasi notizia circa lo stato della controversia. Successivamente, durante un incontro avvenuto il 22 dicembre 1998, preceduto dalla lettera informativa del giorno 11 dicembre, riferiva falsamente ai Sig.ri CC.DD di avere proposto appello contro la sentenza di primo grado che li aveva visti soccombenti, sentenza in realtà passata in giudicato sino dal mese di aprile, facendo poi comunicare tramite la segreteria ulteriori false notizie su inesistenti rinvii.

Fatto commesso in Bologna dal novembre 1996 sino alla presentazione dell'esposto.

3) Per essere venuto meno ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza perché ometteva qualsiasi comunicazione alla propria assistita, EE, sull'andamento e sull'esito della causa promossa contro la ditta *** davanti al Tribunale Civile di Bologna, nella quale si era costituito in sostituzione dell'avv. Romolo all'udienza del 25 dicembre 1991, limitandosi ad un primo e generico riferimento sull'esistenza della controversia e sulla possibilità di conciliarla.

In Bologna dal 1990 fino alla presentazione dell'esposto.

4) Per essere venuto meno ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza avendo omesso di dare puntuale esecuzione ai numerosi incarichi professionali conferitigli, specie per il recupero di crediti, dalla società **, senza fornire poi i chiarimenti più volte richiesti dal legale rappresentante della società medesima, tardando poi nella restituzione dei fascicoli, effettuata solo dopo l'intervento del Consiglio dell'Ordine.

In Bologna, sino al 28 maggio 2001.

5) Per essere venuto meno ai doveri di decoro, lealtà e correttezza, perché, incaricato nel maggio 1995 da FF di richiedere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal patronato * per un errato calcolo dei contributi pensione e, ricevuto un acconto di L. 600.000, non dava corso all'attività defensionale nell'interesse della propria assistita, alla quale rappresentava invece falsamente di avere promosso un giudizio; l'esito vittorioso del giudizio medesimo e l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti del debitore, rilasciando anche alla cliente copia di alcuni atti a conferma delle sue affermazioni;

In Bologna dal maggio 1995 alla data di presentazione dell'esposto.

6) Per avere violato i doveri di decoro, lealtà e correttezza perché ometteva di dare puntuale esecuzione e forniva false informazioni relativamente ad alcune pratiche affidategli dai Sigg.ri GG. HH ed in particolare:

a) causaaffidatagli nel 1992, iscritta a ruolo solo nel 1995 e successivamente cancellata nel 1997, ma che a suo dire sarebbe andata a sentenza ad un'inesistente udienza del 20 giugno 2000;

b) pratica di recupero crediti;

c) pratica per il recupero di beni mobili;

d) causa di lavoro affidatagli nel febbraio 1990;

e) pratica affidatagli nel 1984 per una sanzione di 26.000.000 di lire inflitta per omesso versamento di contributi previdenziali, trattenendo altresì i relativi fascicoli.

In Bologna dal 1984 all'attualità.

7) Per aver violato i doveri di probità, lealtà e decoro perché, in relazione a quest'ultima pratica affidatagli dal Sig. GG (capo 6, lett. e), tratteneva un assegno di Lire 5.000.000 che a suo dire sarebbe servito a definire il procedimento di esecuzione, omettendo di rendere il conto al cliente.

In Bologna, dal novembre 1998 all'attualità.

8) Per violazione dei doveri di decoro, lealtà e correttezza perché, nonostante i ripetuti solleciti, ometteva di informare il Sig. LL prima, e successivamente l'erede MM. sulle pratiche che gli erano state affidate, trattenendo anche i relativi fascicoli.

In Bologna dal 1988 all'attualità".

(adunanza del giorno 28 ottobre 2002)

* * *

Ad ore 17,25 è presente WW oggi convocato in relazione alle risultanze emerse a seguito di verifiche eseguite nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art. 16 R.D.L. 27/11/1933 n.1578 presso la CCIAA di Bologna .

Il Consiglio,

- sentito l'avv. WW;

- visto il procedimento disciplinare pendente;

- ritenuti sussistere i motivi di incompatibilità contestati;

- visto l'art. 3 del R.D.L. 27/11/1933 n.1578 e ritenuto tuttavia che l'interesse della collettività ad impedire l'esercizio della professione in condizioni di incompatibilità debba prevalere sul disposto dell'art. 37 R.D.L. 27/11/1933 n.1578;

- vista inoltre la domanda di cancellazione presentata;

delibera la cancellazione dell'avv. WW dall'Albo degli avvocati con decorrenza dalla data odierna per il venir meno dei requisiti di cui all'art.3 R.D.L. 27/11/1933 n.1578.

A motivo del fatto che il procedimento disciplinare è già stato radicato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata, esso rimarrà sospeso per intervenuta cancellazione dell'avv. WW.

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

* * *

Riferisce un consigliere sull'esposto presentato dalla Signora XX nei confronti dell'avv. CC.

Il Consiglio, all'esito del riferimento,
premessò

- che, con atto depositato presso la Segreteria del P.M., la Sig.ra XX conferiva all'avv. CC mandato difensivo contenente, tra l'altro, rituale istanza di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione del P.M.;

- che, peraltro, il difensore domiciliatario della parte lesa non veniva notiziato della richiesta avanzata dal P.M., nè del successivo provvedimento del G.I.P.;

- che solo dopo due anni circa l'avv. CC apprendeva dell'archiviazione, intervenuta con decreto, informandone la cliente e prospettando un ricorso in Cassazione, che tuttavia non veniva proposto stante la revoca del mandato;

- che, comunque, l'eventuale inerzia del legale non ha pregiudicato in alcun modo la posizione dell'esponente;

- che, in questo senso, attivatosi con altro difensore per ottenere la riapertura delle indagini, la Sig.ra XX ha dovuto prendere atto della conferma del decreto di archiviazione; si legge infatti nel provvedimento del P.M. "Visto si rigetta: le conclusioni di parte sono meramente induttive e non rilevanti in relazione alla condotta colposa assolutamente riferibile alla vittima".

PQM

ritenuta la mancanza di rilievi disciplinari nei confronti dell'avv. CC, delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del giorno 23 dicembre 2002)

* * *

8) NOTE E TARIFFE

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 1 agosto 2002 è pervenuta lettera dell'avv. Sergio Palombarini con la quale si lamenta del comportamento di un Giudice che, nella liquidazione di una nota relativa al patrocinio a spese dello Stato, non avrebbe applicato correttamente le tariffe professionali.

Il Consiglio udito il riferimento incarica l'avv. Antonio Spinzo di esaminare la questione riferendone poi in Consiglio.

(adunanza del giorno 9 settembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che l'avv. Pietro Ruggieri, componente distrettuale del Consiglio Nazionale Forense e presidente della Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale Forense, ha fatto pervenire al presidente dell'URCOFER avv. Nicola Bianchi ed a questo Consiglio la relazione accompagnatoria della proposta delle nuove tariffe trasmesse al Ministro della Giustizia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento si complimenta per il lavoro svolto dall'avv. Pietro Ruggieri e lo ringrazia per quanto fatto pervenire e dispone che il materiale pervenuto venga posto in visione per i consiglieri interessati nell'apposita cartacea a ciò riservata.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Annalisa Atti sulla lettera pervenuta in data 24/9/02 dall'avv. ** con la quale si chiede un parere in materia di compensi per attività svolta innanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento esprime l'avviso che la procedura summenzionata rientri nella Tabella A, III dell'attuale tariffa.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce un consigliere di essere stato contattato telefonicamente in studio da un Collega che sollecitava l'opinamento di una nota, peraltro da tempo in attesa di essere discussa nell'opportuna sede consiliare.

Alla luce di tale episodio, ritenuto che l'assegnazione delle note ai consiglieri sia atto interno e che ogni eventuale istanza o sollecito da parte dei colleghi debbano essere rivolti al Consiglio e non ai relatori; chiede che il nominativo del consigliere al quale siano assegnate note non prevenute rimanga "interna corporis".

Il Consiglio dopo ampio dibattito ed a maggioranza dei presenti, ritenendo di condividere la posizione espressa dal consigliere, dispone che il segretario dirami nota di servizio al personale dipendente del Consiglio con la quale dispone che per il futuro il nominativo del consigliere al quale sono assegnate le note non prevenute rimanga informazione interna al Consiglio.

(adunanza del giorno 21 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla necessità di fissare, anche ai fini di una migliore chiarezza nei rapporti con i colleghi, criteri di aspettativa per il rilascio delle delibere di opinamento delle note e per il rilascio dei certificati. Lo stabilire delle regole di minima significa comunque avere sempre la possibilità di analizzare, all'occorrenza, quei casi particolari nei quali le regole individuate possono essere derogate. Ciò consentirebbe, da una parte, una migliore organizzazione da parte dei richiedenti nel formulare tempestivamente le domande e, dall'altra, una migliore condizione di lavoro delle impiegate addette, le quali, in assenza di regole, sin dal giorno successivo alla presentazione delle domande si sentono sollecitate al rilascio delle relative risposte senza tener conto delle necessarie attività di trascrizione e di verbalizzazione.

Il Consiglio all'esito del riferimento delibera che venga data idonea comunicazione ai colleghi che le delibere di opinamento delle note saranno ordinariamente disponibili per il ritiro, salva preventiva e motivata istanza di urgenza da parte dell'avvocato, a decorrere dal lunedì successivo a quello di approvazione del verbale di Consiglio nel quale la nota risulta opinata.

Manda al segretario per le relative comunicazioni anche al personale dipendente.

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

* * *

9) VARIE

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 20/6/2002 è pervenuta comunicazione del presidente del C.N.F., avv. Nicola Buccico, con la quale informa che la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L115/1 del 1 maggio 2002 ha pubblicato il Regolamento CEE n. 743/2002 del Consiglio in data 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività diretta ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Detto provvedimento intende promuovere la presentazione di proposte riguardanti la formazione, gli scambi, i tirocini, gli studi e le ricerche, gli incontri ed i seminari nonché la diffusione delle informazioni per lo svolgimento di azioni comunitarie volte a sostenere finanziariamente progetti specifici (di interesse, appunto, comunitario) finalizzati a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile onde: garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze nonché il necessario ravvicinamento delle disposizioni legislative, rimuovere gli ostacoli creati dalle disparità legislative procedurali in materia civile, migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziali degli Stati membri in materia civile, consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, ed infine migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile.

I progetti possono essere presentati oltrechè dalle organizzazioni professionali, anche da singoli avvocati.

L'ufficio di rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, nella persona dell'ambasciatore Lorenzo Salazar, esperto per la cooperazione giudiziaria penale e civile, ha sede a 1000 Bruxelles, 9/11 rue du Marteau (TF 0032-2-2200543, Fax 0032-2-2200435) dovrà far seguire ulteriori notizie anche in ordine al programma che precede.

Alla comunicazione è stata allegata fotocopia del regolamento.

Il Consiglio prende atto e dispone ne venga data diffusione sia a mezzo affissione nei locali che a mezzo Bologna Forense, disponendo altresì che la documentazione sia posta a disposizione dei consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò destinata.

(adunanza del giorno 1 luglio 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 20/06/2002 è pervenuta comunicazione del presidente del C.N.F., avv. Nicola Buccico, alla quale è stata allegata la delibera adottata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 24 maggio 2002. Tale comunicazione è pervenuta dal Ministero della Giustizia, con nota prot. 7/3622/U del 21 dicembre 2001, del Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, in conseguenza dell'esposto presentato dall'Associazione per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti Dideikon per disomogenea applicazione della normativa in tema di semplificazione amministrativa da parte dei Consigli degli avvocati.

Il Consiglio, preso atto, ritenuto che tale comportamento è estraneo al nostro Consiglio, dispone ne venga data comunque diffusione a mezzo Bologna Forense disponendo altresì che la documentazione sia posta a disposizione dei consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò destinata.

(adunanza del giorno 1 luglio 2002)

* * *

FOTOCOPIATRICE ALLA CANCELLERIA TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ

Riferisce il consigliere tesoriere avv. Sandro Giacomelli sulle reiterate lamentele per il non corretto funzionamento della fotocopiatrice ubicata davanti alla Cancelleria del Tribunale della libertà.

Il Consiglio delibera l'acquisto di una nuova fotocopiatrice da collocare nella stessa posizione. La fotocopiatrice non funzionante verrà comunque recuperata e posizionata in Consiglio.

(adunanza del giorno 9 settembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che in data 30/7/2002 è pervenuta lettera dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna avente ad oggetto "Astensione dalle udienze deliberata dalla Unione Camere Penali per i giorni 16-17 e 18/9/2002."

In essa il Procuratore dr. Enrico Di Nicola nel riferire della delibera 5/7/2002 dell'Unione Camere Penali, che allega, invita i destinatari della sua missiva, Procuratori Aggiunti, Sostituti, Dirigente Amministrativo, e per conoscenza Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, presidente del Consiglio dell'Ordine e presidente della Camera Penale, a "voler comunicare allo scrivente, ciascuno per la parte che lo dovesse riguardare, gli effetti dell'astensione e le eventuali iniziative non conformi al codice di autoregolamentazione.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del giorno 9 settembre 2002)

* * *

ARREDAMENTI ZONA ANTISTANTE LA BIBLIOTECA

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro quanto già in precedenza esposto al Consiglio in merito alla proposta di sistemazione della zona antistante ai servizi, all'accesso alla biblioteca, ai posti di lavoro da realizzare nella biblioteca medesima, nonché ai vari altri incarichi e sopralluoghi intervenuti con arredatori (XY), architetti che, ad oggi, nulla di concreto hanno fatto pervenire, eccezion fatta per l'ing. Tizio che, come già illustrato, ha presentato progetto, e preventivo della Ditta ZZ.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, esaminati i progetti di massima dell'ing. Tizio ed il preventivo della Ditta ZZ delibera per la realizzazione di tale progetto e come da preventivo della suddetta ditta.

Manda alla segreteria per le relative formalità.

(adunanza del giorno 16 settembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 settembre 2002 dal nuovo presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Remo Danovi con la quale, nell'assumere la carica, rivolge al presidente ed a tutti i consiglieri nazionali il suo saluto ed augurio per un proficuo e comune lavoro nell'interesse dell'avvocatura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto, ricambia gli auguri assicurando piena disponibilità e collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi che si rendano necessari nell'interesse dell'intera avvocatura.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuto il Bando di Concorso a premi della Fondazione Carlo Maria Verardi accompagnato dalla lettera 26/9/2002 dell'avv. Maurizio Andreotti con la quale chiede, tra l'altro, un contributo del Consiglio per il premio posto a concorso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, dichiarando la propria disponibilità a contribuire alla eventuale costituzione di un fondo che con gli interessi che matureranno consenta di reperire gli importi necessari per la elargizione della "borsa di studio" annuale allo studente che sarà valutato più meritevole, delibera di contribuire, per il corrente anno, con un importo complessivo che sarà elargito come "borsa di studio" di Euro 1000,00.

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

NUOVO SISTEMA RILASCIO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che dopo alcuni ulteriori interventi da parte della società "Global Network Engineering S.r.l." il sistema per il rilascio dei tesserini magnetici è stato perfezionato,

per cui a decorrere dalla giornata di domani si potrà provvedere al rilascio di detti tesserini in sostituzione di quelli precedenti. Vengono a tal fine mostrati tesserini con vari colori e vengono esaminati i dati riportati sia nel frontespizio che sul retro e viene proposto dal segretario che, al fine di poter rilevare con immediatezza l'appartenenza ad un albo o registro di questo Consiglio, i tesserini abbiano colorazioni diverse.

Il Consiglio, dopo aver preso visione delle varie proposte cromatiche nonché del contenuto esposto sui tesserini delibera che a decorrere dal prossimo 21 ottobre 2002 vengano rilasciati tesserini magnetici in sostituzione di quelli cartacei approvando altresì la seguente suddivisione cromatica: per gli avvocati colore grigio, per i praticanti con patrocinio colore giallo ocra e per gli avvocati stabiliti color azzurro. Il costo per il rilascio ai colleghi rimane invariato in euro 10.33, salvo ovviamente gli accessori relativi alla carica e ricarica qualora si voglia abilitare la tessera all'utilizzo del sistema di fotocopiatura.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulle novità inserite nella finanziaria che riguardano la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Interviene il consigliere avv. Claudio Cristoni, il quale auspica che sui problemi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense venga invitata in una prossima seduta l'avv. Maria Anna Alberti, affinché relazioni il Consiglio sulle recenti questioni emerse. L'avv. Vincenzo Florio si associa alla richiesta formulata dal consigliere avv. Claudio Cristoni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento delibera di esprimere la piena adesione a tutte le forme di protesta per le iniziative che tendono a minare l'autonomia della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con riferimento alle anticipazioni apparse sulla stampa aventi ad oggetto la approvanda Legge Finanziaria.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario f.f. avv. Guido Clausi-Schettini sull'offerta presentata in data 3/10/2002 dalla Ditta con sede in Roma relativa alla posa in opera di impianto di cablaggio da eseguirsi nella sede del Consiglio, il cui costo totale per fornitura e opere edili ammonta a complessive Euro 3.300,00 IVA esclusa.

Riferisce altresì che tale Ditta è stata indicata dal Comune di Bologna in relazione al fatto che la medesima sta svolgendo analoghe opere nel Palazzo di Giustizia essendo risultata vincitrice del relativo appalto.

Il Consiglio, preso atto delibera di accettare tale offerta così come descritta nel preventivo 3/10/2002.

Manda al segretario ed al tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del giorno 14 ottobre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Giovanni Cerri che è pervenuta lettera a mezzo fax dalla "Associazione avvocati Imolesi" in data 31/10/2002 a firma della avv. Renata Rossi Solferini quale presidente della Associazione.

In tale missiva viene richiesto al Consiglio l'installazione, presso la saletta nel Palazzo di Giustizia della Sezione Distaccata del Tribunale di Imola, di un computer a disposizione dei colleghi per la consultazione del sito POLIS, non appena il collegamento sarà operativo anche per la sezione distaccata. Collegamento previsto per la fine del corrente anno. In essa si evidenzia l'utilità per i colleghi, tanto per quelli operanti nel capoluogo che per quelli di Imola, che consentirebbe un notevole risparmio di tempo evitando file presso le cancellerie per la consultazione degli incombenti connessi alle singole cause e procedure.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione delibera di dotare la saletta avvocati presso la sezione di Imola di un computer dando mandato al tesoriere avv. Sandro Giacomelli di prendere gli opportuni accordi con l'avv. Renata Rossi Solferini e con la cancelleria per concordare tempi e modi dell'installazione e stanziando, a tal fine, la somma di 1000 Euro.

(adunanza del giorno 4 novembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla opportunità di ristampare l'albo aggiornato. In merito propone che di tale iniziativa venga data pubblicità ai colleghi e che eventuali variazioni dei dati anagrafici pervengano entro la data del 31 dicembre corrente anno. Il Consiglio dato atto dispone la ristampa dell'Albo per il nuovo anno 2003 con le necessarie variazioni anche in ordine all'attuale composizione degli uffici giudiziari, mandando al segretario per i relativi adempimenti nonché al tesoriere per rivedere i contributi alla pubblicazione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nonché per acquisire ulteriori eventuali contributi da altri Enti.

(adunanza del giorno 2 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che la società X ha praticamente portato a termine il lavoro di cablaggio dei locali del Consiglio per ciò che attiene la rete elettrica, quella telefonica e quella informatica, mettendo altresì in comunicazione informatica e telefonica i locali di recente acquisiti all'ammezzato.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro che la ditta "Pederzini e Prati", nella persona del geom. Mengoli, e l'Arch. Cosentino, del Comune di Bologna, sono intervenuti per una verifica delle opere relative di rifacimento dei bagni in dotazione al Consiglio. In tale occasione, nel dare ultimati i lavori, il geom. Mengoli ha fatto presente l'esecuzione di lavori aggiuntivi originariamente non contemplati quali, ad esempio, l'approntamento di un impianto di riscaldamento, precedentemente mancante, con l'installazione di un elemento radiante, nonché la controsoffittatura di tutto il vano dei bagni e dei singoli servizi.

(adunanza del giorno 16 dicembre 2002)

* * *

11) DIFESE D'UFFICIO

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo sull'organizzazione del terzo corso per i difensori d'ufficio realizzato in collaborazione con la Camera Penale "Franco Bricola" e con la "Fondazione Forense Bolognese". In particolare espone che le iscrizioni verranno aperte il 15/10/2002 e si chiuderanno il 15/11/2002 e propone sia richiesto a ciascun partecipante, a titolo di rimborso spese, la somma di euro 70.

Il Consiglio ritiene idonea la somma richiesta a titolo di rimborso spese, mandando tuttavia per competenza alla Fondazione ogni valutazione in merito, e ringrazia il consigliere avv. Antonio Spinzo per l'attività svolta.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta dal presidente del Tribunale per i minorenni dott. Elisa Ceccarelli la quale rileva, in sostanza, che gli elenchi dei difensori d'ufficio inviati da questo Consiglio non portano alcuna segnalazione in merito alla specializzazione acquisita dai colleghi a seguito dei corsi di formazione di cui all'art.15 del D. Lgs 28/7/89 n.272 da tempo organizzati da questo Consiglio d'intesa con il Tribunale per i minorenni.

Il Consiglio, premesso

- che il D. Lgs 28/7/89 n. 272 all'art.15 dispone la predisposizione e l'aggiornamento trimestrale dell'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio;

- che ai fini di quanto richiesto dall'art.11 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, il medesimo articolo 15 definisce acquisita la "specifica preparazione nel diritto minorile" per gli avvocati che abbiano svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbiano frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento ...nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva";

ciò premesso, e considerato che questo Consiglio trasmette regolarmente al Tribunale per i Minorenni sia l'elenco dei difensori d'ufficio come sopra richiamati nonché l'elenco degli avvocati che annualmente hanno frequentato il corso organizzato con il Tribunale per i minorenni, ritiene di non poter operare le specificazioni richieste dalla dott. Ceccarelli.

Manda al segretario, destinatario della lettera 25/9/2002, di comunicare alla dott. Ceccarelli il contenuto della presente delibera.

(adunanza del giorno 30 settembre 2002)

* * *

Riferisce il consigliere avv. Antonio Spinzo di avere avuto un incontro con l'avv. Franco Oliva, referente della Camera Penale "Franco Bricola", relativamente all'organizzazione del III° Corso per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Il corso inizierà il giorno 11 dicembre 2002 e si articolerà in 33 lezioni della durata di due ore ciascuna, che si terranno secondo un calendario predisposto, ed avranno luogo presso la sede della Fondazione Forense Bolognese in via del Cane 10/A .

Le lezioni saranno dedicate all'approfondimento di specifiche questioni di diritto penale sostanziale, e di diritto

processuale penale e penitenziario e temi di materie ausiliarie relative ai mezzi di prova tecnico-scientifici.

Si è concordato come criterio programmatico di questo corso di caratterizzare le lezioni e gli incontri di studio con un taglio maggiormente pratico attraverso l'esame, nell'illustrazione teorica dei principi e degli istituti giuridici, di casi concreti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento approva il programma illustrato dal consigliere avv. Antonio Spinzo.

(adunanza del giorno 18 novembre 2002)

* * *

Dal prossimo numero verrà ripresentata la tabella delle presenze dei consiglieri, come deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 17 febbraio 2003.

Il Consiglio dopo ampio ed approfondito dibattito delibera che a tali fini potrà considerarsi presente il consigliere che abbia partecipato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta. In conseguenza il prospetto che verrà ripristinato su "Bologna Forense" potrà portare la seguente precisazione: " La presente tabella elaborata a puri fini statistici rileva la presenza alle adunanze dei consiglieri che abbiano presenziato ai lavori del Consiglio per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta."

CORTE EUROPEA DI STRASBURGO

LA PROCEDURA FALLIMENTARE NEL MIRINO DELLA CORTE DI STRASBURGO

di Claudio Rondelli*

1. La ragionevole durata delle procedure e la legge Pinto

L'eccessiva durata delle procedure rappresenta da sempre una piaga della Giustizia italiana. In passato, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha sistematicamente condannato l'Italia per la violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: Cedu) nella parte in cui garantisce il diritto ad una ragionevole durata delle procedure.

Con l'entrata in vigore della legge n. 89 del 21 marzo 2001, meglio nota come legge Pinto, che prevede la facoltà di instaurare a livello nazionale una procedura volta ad ottenere un'equa riparazione per danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti dall'eccessiva durata delle procedure, molti ricorsi introdotti innanzi la Corte di Strasburgo aventi ad oggetto tale doglianza sono stati dichiarati irricevibili per non esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'Articolo 35 § 1 della Cedu. Nei casi Brusco c. Italia¹ e Giacometti c. Italia², la Corte ha infatti concluso che il sistema introdotto dalla legge Pinto è accessibile ed efficace e che, quindi, deve essere esperito al fine di esaurire le vie di ricorso interne. Essa inoltre, ritenendo giustificata un'eccezione al principio generale secondo il quale la condizione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere valutata al momento dell'introduzione del ricorso, ha affermato l'applicabilità del nuovo sistema introdotto dal legislatore nazionale anche ai ricorsi già pendenti innanzi la Corte, ma non ancora dichiarati ricevibili, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

In questo contesto e finché la Corte riterrà il sistema introdotto dalla legge Pinto accessibile ed efficace e quindi da esperire, per far valere innanzi la Corte di Strasburgo la violazione del «termine ragionevole», sarà prima necessario presentare il ricorso *ad hoc* previsto dal legislatore nazionale.

Tuttavia ciò non significa che il problema delle lungaggini processuali non possa assumere rilevanza anche al di fuori della portata della legge Pinto, laddove la Corte sia chiamata a pronunciarsi sulle ripercussioni che la violazione del «termine ragionevole» può avere su altri diritti garantiti dalla Convenzione.

Questo è, in sostanza, quanto è accaduto in una serie di ricorsi presentati contro l'Italia e dichiarati in gran parte ricevibili dalla Corte, con i quali, oltre ed a causa dell'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si denunciava la violazione di altri diritti garantiti dalla Cedu che, secondo quanto previsto dalla legislazione interna, subiscono forti limitazioni a seguito della dichiarazione di fallimento.

* *Avvocato, attualmente svolge la funzione di giurista temporaneo presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Le opinioni espresse sono personali e impegnano solo l'autore.*

1 Caso Brusco c. Italia del 6 settembre 2001, CEDH 2001-IX.

2 Caso Giacometti c. Italia del 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII.

2. Gli effetti del fallimento rispetto al debitore: le incapacità personali del fallito

Il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (di seguito: l. fall.) ed il codice civile prevedono numerose e gravi limitazioni di carattere economico e personale a carico del fallito.

Ai sensi dell'art. 42 l. fall., la stessa sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti al momento della sua emissione.

L'art. 43 l. fall. dispone inoltre che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. In altre parole, il fallito viene privato della legittimazione processuale nei rapporti sui quali si esercita l'amministrazione fallimentare. Il fallito può intervenire in giudizio solo per le questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei casi in cui il suo intervento è previsto dalla legge. Conserva invece piena capacità processuale per tutti gli altri rapporti ed, in particolare, per quelli relativi ad attività svolte dopo il fallimento senza l'impiego del suo patrimonio e per le azioni che può esercitare per far valere diritti propri nell'ambito della procedura fallimentare.

La corrispondenza indirizzata al fallito deve essere consegnata al curatore, che ha il diritto di trattenere quella di interesse patrimoniale, che potrà essere visionata dal fallito ed il dovere di mantenere il segreto sul contenuto di quella estranea ad interessi patrimoniali (art. 48 l. fall.). Il fallito, inoltre, non può allontanarsi dal luogo di residenza senza il permesso del giudice delegato (art. 49 l. fall.).

Presso la cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro in cui sono iscritti i nomi di coloro che sono stati dichiarati falliti dallo stesso tribunale; fino alla cancellazione del loro nome da questo registro, per la quale è necessaria una sentenza del tribunale, gli iscritti sono sottoposti alle incapacità previste dalla legge (art. 50 l. fall.).

Le incapacità personali a carico del fallito stabilite dal codice civile non sono certo meno gravi rispetto a quelle della legge fallimentare. Innanzitutto, gli articoli 350 e 393 prevedono l'incapacità di ricoprire la funzione di tutore o curatore; il fallito, inoltre, non può essere nominato amministratore di una società (art. 2382 cod. civ.), membro di un collegio sindacale (art. 2399 cod. civ.) o rappresentante comune di obbligazionisti (art. 2417 cod. civ.). Al fallito è inoltre vietato esercitare professioni liberali: non può, ad esempio, essere iscritto all'alto degli avvocati, a quello dei ragionieri e periti commerciali.

Infine, il D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, modificato dalla legge n.15 del 16 gennaio 1992, prevede la sospensione dell'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi del fallito durante tutta la durata della procedura di fallimento e, in tutti i casi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della dichiarazione di fallimento.

3. Le norme della Cedu

Sono varie le norme della Cedu che garantiscono diritti il cui esercizio e godimento viene turbato per effetto della dichiarazione di fallimento e la cui violazione è stata più volte invocata in stretta connessione con la eccessiva durata delle procedure fallimentari.

L'art. 6 § 1 della Cedu, oltre diritto alla durata ragionevole delle procedure, garantisce, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il «diritto di accesso ad un tribunale», vale a dire il diritto a che a livello nazionale esista un'autorità competente ad esaminare ogni controversia inerente diritti ed obblighi di carattere civile³.

3 Caso *Golder c. G.B.* del 21 febbraio 1975, Serie A-18, § 35

L'art. 8 della Cedu tutela il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e soprattutto, per quanto è qui di interesse, della propria corrispondenza. La norma vieta qualsiasi ingerenza nell'esercizio di tale diritto che non sia prevista dalla legge e che non costituisca una misura posta a tutela dell'interesse generale.

Strettamente legato, nell'ambito della nostra analisi, al diritto al rispetto della corrispondenza è l'articolo 13 della Cedu, che sancisce il diritto di ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione siano stati violati ad un ricorso effettivo innanzi le giurisdizioni nazionali.

Altre norme di rilievo sono gli articoli 1 e 3 del Protocollo Addizionale alla Cedu, sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952. In particolare, l'art. 1 riconosce il diritto di proprietà e tutela il singolo rispetto ad arbitrarie privazioni di tale diritto, stabilendo che esse possono essere attuate solo per causa di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla legge e dai principi di diritto internazionale. La norma riconosce d'altra arte agli Stati il diritto di disciplinare con legge l'uso dei beni, ma sempre in modo conforme all'interesse generale. L'art. 3, invece, impone agli Stati l'obbligo di organizzare libere elezioni in modo da assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. Tale norma, nella sua ampia formulazione garantisce, quindi, anche il diritto del singolo all'elettorato attivo e passivo.

Infine, a completamento dell'insieme di norme rilevanti per la nostra analisi, occorre ricordare che l'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu garantisce il diritto di circolare liberamente sul territorio di uno Stato e di fissarvi liberamente la residenza. Anche in questo caso, la norma riconosce agli Stati il diritto di porre delle restrizioni all'esercizio di questi diritti; tali restrizioni dovranno però, anche in questo caso, essere previste dalla legge e poste a tutela dell'interesse generale.

4. *Le decisioni della Corte di Strasburgo*

Come già anticipato, la Corte ha dichiarato ricevibili una serie di ricorsi nella parte in cui, accanto ed a causa dell'eccessiva durata delle procedure fallimentari, i ricorrenti denunciavano la violazione di altri diritti garantiti dalla Cedu. In particolare, come vedremo, la Corte ha dichiarato ricevibili le doglianze relative alla denunciata incapacità del fallito di stare in giudizio (art. 6 Cedu), al diritto al rispetto della corrispondenza ed all'assenza di un ricorso per la sua tutela a livello nazionale (artt. 8 e 13 Cedu), al diritto di proprietà (art. 1 Prot. Addizionale) ed alla libertà di circolazione (art. 2 Prot. n. 4). In questi casi, la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero manifestamente infondate e che meritassero un approfondito esame sul merito. Solo in due casi, *Peroni c. Italia*⁴ e *Bassani c. Italia*⁵, sono state dichiarate ricevibili le doglianze relative all'eccessiva durata della procedura, in quanto le rispettive decisioni furono pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge Pinto. In tutti gli altri casi, invece, le decisioni sono state pronunciate successivamente e, di conseguenza, tale doglianza è stata dichiarata irricevibile per non esaurimento delle vie di ricorso interne.

Il mancato rispetto del termine dei sei mesi per l'introduzione dei ricorsi innanzi la Corte previsto dall'art. 35 della Cedu, è stato invece il motivo di irricevibilità delle doglianze sollevate in relazione all'art. 3 del Protocollo Addizionale alla Cedu. Nei casi *Luordo c. Italia*⁶ e *Bottaro c. Italia*⁷, si denunciava, tra l'altro, il fatto che il diritto dei ricorrenti all'elettorato attivo e passivo fosse stato sospeso

4 Caso *Peroni c. Italia* del 29 giugno 2000, ricorso n. 44521/98.

5 Caso *Bassani c. Italia* del 4 luglio 2000, ricorso n. 47778/99.

6 Caso *Luordo c. Italia* del 23 maggio 2001, ricorso n. 32190/96.

7 Caso *Bottaro c. Italia* del 23 maggio 2002, ricorso n. 56298/00.

lungo tutto il corso delle procedure fallimentari, durate rispettivamente più di venti e dieci anni. Ebbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, se l'asserita violazione del diritto si consuma nell'ambito di una situazione perdurante nel tempo, il termine di sei mesi dalla data della decisione interna definiva entro il quale deve essere decorre a partire dal momento in cui tale situazione è terminata⁸. Nei casi in esame, la Corte ha innanzitutto osservato che, per espressa disposizione di legge, la sospensione dei diritti elettorali non può eccedere i cinque anni dalla data della dichiarazione di fallimento ed ha concluso che le doglianze si dovevano considerare tardive e quindi irricevibili, nella misura in cui erano state introdotte oltre il termine di sei mesi dal giorno in cui la sospensione del loro diritto sarebbe dovuta cessare, vale a dire dal giorno in cui era scaduto il periodo quinquennale di legittima sospensione del diritto di voto.

Con le summenzionate decisioni sui casi Luordo⁹ e Bottaro¹⁰, la Corte si è inoltre pronunciata sulla questione relativa alle incapacità personali del fallito. I ricorrenti si lamentavano, tra l'altro, dell'incapacità di svolgere, in pendenza delle rispettive procedure fallimentari, le funzioni di tutore e di curatore, quelle di carattere elettivo in seno agli organi amministrativi e di controllo delle società e dell'incapacità di esercitare professioni liberali. Ebbene, la Corte ha ritenuto che queste incapacità non corrispondono, in quanto tali, ad alcun diritto garantito dalla Convenzione ed ha rigettato le doglianze in quanto incompatibili *ratione materiae* con le disposizioni della Cedu.

Sempre restando nell'ambito delle incapacità personali del fallito, è interessante notare che nel caso Luordo¹¹ la Corte è giunta ad una diversa conclusione per quanto riguarda la questione sull'incapacità di stare in giudizio. Essa ha innanzitutto osservato che tale incapacità è limitata alle controversie che riguardano i rapporti patrimoniali relativi al fallimento e che, in questi casi, solo il curatore è legittimato a stare in giudizio con l'autorizzazione del giudice delegato e sotto il suo controllo diretto. La Corte ha quindi dichiarato la ricevibilità di questa parte del ricorso, ritenendo che siffatta doglianza, al contrario delle altre, non sia incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Cedu e che l'incapacità in questione debba con tutta evidenza considerarsi una limitazione del diritto d'accesso ad un tribunale da esaminare nell'ambito dell'articolo 6 § 1 della Cedu.

Sempre nei casi Luordo¹² e Bottaro¹³ e, successivamente, nei casi Parisi c. Italia¹⁴ e S.C., V.P., F.C., M.C. ed E.C. c. Italia¹⁵ la Corte ha dichiarato ricevibili le doglianze con le quali si denunciava la violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Cedu. I ricorrenti lamentavano il fatto che, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato dei propri beni e che l'eccessiva durata delle procedure fallimentari avrebbe reso tale privazione un'interferenza indebita nel godimento del diritto di proprietà. Il Governo ha replicato che la procedura fallimentare è prevista dalla legge e persegue un fine legittimo, vale a dire la garanzia per i creditori di un soddisfacimento, anche parziale, dei loro crediti nei confronti del fallito. Per questi motivi, la misura della privazione dei beni non comporterebbe alcuna violazione del diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione. La Corte, in questi casi, ha ritenuto la questione posta dai ricorrenti non manifestamente infondata e meritevole di un approfondito esame sul merito, dichiarandone, quindi, la ricevibilità.

8 Caso Agrotexim Hellas S.a., Biotex S.a., Hymofix S.a., Kykladiki S.a., Mepex S.a. e Texema S.a. c. Grecia del 12 febbraio 1992, D.R. 72, pp. 148, 167 e caso J.M. c. Portogallo del 19 gennaio 1989, D.R. 59, pp. 85, 90.

9 cit.

10 cit.

11 cit.

12 cit.

13 cit.

14 Caso Parisi c. Italia del 27 giugno 2002, ricorso n. 39884/98.

15 Caso S.C., V.P., F.C., M.C. ed E.C. c. Italia del 2 luglio 2002, ricorso n. 52985/99.

Già in passato la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti della durata di procedure interne sul diritto di proprietà. Nei casi *Saggio c. Italia*¹⁶ e *F.L. c. Italia*¹⁷, i creditori di due società poste rispettivamente in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, lamentavano il fatto che l'eccessiva durata delle procedure avrebbe causato un ritardo nel soddisfacimento dei crediti di cui erano titolari tale da violare il disposto dell'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Cedu. La Corte, in entrambi i casi, però, ritenne che i ritardi in questione fossero da attribuire principalmente non alla durata delle procedure, bensì alla mancanza di risorse finanziarie delle società debtrici ed alle difficoltà nel recuperare i loro crediti e definì il caso con una pronuncia di non violazione.

La pronuncia sul caso *Parisi*¹⁸ è di notevole interesse in quanto con essa è stata dichiarata ricevibile anche una doglianza sollevata invocando l'art. 13 della Cedu. Il ricorrente denunciava il fatto che l'assenza o l'omissione di decisioni da parte degli organi competenti volte alla chiusura della procedura dovesse essere considerata alla stregua di un vero e proprio diniego a procedere alla sua chiusura e che non esiste a livello nazionale alcun ricorso esperibile per contrastare tale condotta da parte delle autorità. La Corte ha ritenuto che questa doglianza dovesse considerarsi strettamente legata a quella relativa all'asserita violazione del diritto di proprietà e che, di conseguenza, dovesse anch'essa essere dichiarata ricevibile.

Con le decisioni sui casi *Luordo*¹⁹ e *Bottaro*²⁰ la Corte ha dichiarato ricevibili anche le doglianze sollevate in relazione agli articoli 8 della Cedu e 2 del Protocollo n. 4²¹.

Quanto all'art. 8 della Cedu, i ricorrenti lamentavano la violazione del diritto ivi garantito a causa dell'eccessiva durata delle procedure fallimentari. Secondo il Governo, la restrizione del diritto al rispetto della propria corrispondenza ha come scopo la realizzazione del giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e quello del fallito e trova il suo fondamento giuridico nell'eccezione introdotta dal secondo paragrafo dell'art. 8 della Cedu, laddove consente la limitazione del diritto garantito al primo paragrafo con misure necessarie, tra gli altri, allo scopo di proteggere i diritti altrui, costituito, in questo caso, dal diritto dei creditori di ottenere il pagamento dei loro crediti.

In passato, l'allora Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, le cui funzioni sono state assorbite nel 1998 dalla nuova Corte, aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla questione relativa alle possibili ripercussioni della durata delle procedure fallimentari sul diritto al rispetto della corrispondenza e sulla libertà di circolazione. Infatti, nel caso *Ceteroni e Magri c. Italia*²², la Commissione aveva inizialmente rigettato le eccezioni formulate dal Governo e dichiarato il ricorso ricevibile, ritenendo che gli strumenti a disposizione del fallito previsti dalla legge fallimentare non fossero idonei a predisporre una efficace tutela dei diritti in questione. La questione non ha purtroppo avuto seguito, in quanto, con la successiva sentenza, la Corte ha dichiarato la sola violazione dell'art. 6 in relazione all'eccessiva durata delle procedure, ritenendo di non doversi pronunciare sul merito delle questioni connesse all'art. 8 della Cedu e dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

Rimanendo in tema di diritto al rispetto della corrispondenza, bisogna invece attendere fino alla

16 Caso *Saggio c. Italia* del 25 ottobre 2001 (sent.), ricorso n. 418797/98.

17 Caso *F.L. c. Italia* del 20 dicembre 2001 (sent.), ricorso n. 25639/94.

18 cit.

19 cit.

20 cit.

21 Anche nei casi summenzionati *Peroni c. Italia* e *Bassani c. Italia* la Corte aveva dichiarato ricevibili le doglianze sull'asserita violazione del diritto al rispetto della corrispondenza in stretta connessione alla eccessiva durata delle procedure fallimentari. Nel caso *Bassani* la Corte aveva inoltre già dichiarato ricevibile anche la doglianza fondata sull'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu.

22 Caso *Ceteroni e Magri c. Italia* del 17 ottobre 1994 (dec.), ricorsi nn. 22461/93 e 22465/93; caso *Ceteroni e Magri c. Italia* del 15 novembre 1996 (sent.), Raccolta 1996V.

decisione sul caso Bottaro²³ per una pronuncia di ricevibilità della doglianza con la quale, come nel caso Parisi²⁴, si denunciava la violazione dell'art. 13 della Cedu. In questo caso, però tale norma veniva invocata dal ricorrente per l'asserita mancanza di un ricorso effettivo a livello nazionale volto a far valere la violazione al diritto al rispetto della corrispondenza. Il ricorrente sosteneva che il ricorso previsto all'art. 36 l. fall. non costituisce un rimedio effettivo né contro la violazione di questo diritto né contro l'eccessiva durata della procedura. Quest'ultima parte della doglianza è stata dichiarata irricevibile a seguito dell'entrata in vigore della legge Pinto.

Quanto invece alla tutela del diritto al rispetto della corrispondenza, la Corte ha osservato che l'art. 26 l. fall., invocato dal Governo a sostegno della non violazione, prevede la possibilità anche per il fallito di impugnare i provvedimenti del Giudice Delegato, ma non può certo considerarsi un ricorso efficace contro la limitazione del diritto in questione, conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento e non di un provvedimento del Giudice Delegato. Altrettanto vale per il disposto dell'art. 36 l. fall., che prevede la possibilità di adire il Giudice Delegato per impugnare i provvedimenti del curatore. La Corte, richiamandosi alla summenzionata decisione della Commissione sul caso Ceteroni e Magri c. Italia²⁵, ha osservato che questo ricorso riguarda esclusivamente le attività compiute dal curatore nell'amministrazione del patrimonio del fallito e, per sua natura, non costituisce quindi un rimedio contro la violazione del diritto in questione.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che la questione non fosse manifestamente infondata e meritasse un esame approfondito.

5. Conclusioni

Le numerose decisioni di ricevibilità pronunciate dalla Corte prospettano una stagione ricca di novità giurisprudenziali nella materia all'esame. La Corte, infatti, con le prossime sentenze sui casi oggetto della nostra analisi, si dovrà pronunciare sulla delicata questione dell'impatto che può avere avuto la durata delle procedure fallimentari sui diritti invocati dai ricorrenti e garantiti dalla Convenzione.

Le conclusioni a cui giungerà la Corte saranno in ogni caso di notevole rilievo. Particolarmente interessante si prospetta l'ipotesi in cui la Corte ritenga che la durata delle procedure nei casi in esame sia stata effettivamente di gravità tale da comportare la lesione dei diritti in questione e pronunci quindi la violazione delle rispettive norme della Convenzione ed il conseguente riconoscimento di un'equa soddisfazione. Una pronuncia in tal senso sarebbe di non poco conto se si considera che, in tal caso, una voce di danno direttamente derivante dall'eccessiva durata delle procedure verrebbe riconosciuta dalla Corte senza la necessità del previo esperimento del ricorso previsto dalla legge Pinto.

Merita menzione il fatto che le Corti d'Appello, adite ai sensi della legge Pinto, non si sono dimostrate insensibili alle problematiche che abbiamo affrontato. Non sono mancate infatti pronunce che hanno ravvisato l'esistenza di un danno di carattere extrapatrimoniale derivante dell'eccessiva durata delle procedure fallimentari in relazione agli effetti personali conseguenti alla dichiarazione di fallimento²⁶.

23 cit.

24 cit.

25 cit.

26 Cfr. Corte d'Appello di Torino, decr. 31 luglio 2001, in *Guida al Diritto*, n. 43/2001, 63.

SENZA SCHERMI

IL DIFENSORE DEL CONTRIBUENTE DEVE SENTIRE LA DIANA DELL'ATTACCO

di Stefano Graziosi

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza 8.11.2002, n. 15687 ha stabilito che nelle cause avanti le commissioni tributarie il fisco può validamente notificare l'atto di appello al contribuente non nel domicilio da questi eletto presso il suo difensore, ma a lui di persona, ovunque trovato.

L'argomentazione addotta parte dalla premessa che le norme del c.p.c. si applicano ai processi avanti le commissioni tributarie col duplice limite della *compatibilità* logico-giuridica tra i due sistemi processuali e della *manca di previsione* da parte del Dlgs n. 546/92 (art. 1 comma 2° del Dlgs n. 516/92, confermato, in materia di impugnazioni dall'art. 49), ciò per cui le norme del processo tributario, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alle norme del processo civile, **prevalgono** sulle stesse.

Fatta tale premessa e constatato che l'art. 16 n. 2 del Dlgs. specificamente regolando le “*comunicazioni e notificazioni*” richiama sì le regole degli art. 137 e ss. c.p.c. in materia di notificazione, ma contiene l'inciso “*salvo quanto disposto dall'art 17*”, e constatato altresì che l'art. 17 dispone sì che le notificazioni siano fatte nel domicilio eletto (o in altri specifici luoghi generalmente dichiarati), ma contiene l'altro inciso “*salva la consegna a mani proprie*”, la Suprema Corte conclude che dunque il Fisco può validamente notificare l'impugnazione a mani proprie, alla parte. Nella specie trovata presso il suo domicilio.

E' di tutta evidenza il grave *vulnus* arrecato da tale conclusione al costituzionale diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed alla sua specificazione costituita dalla necessità di assistenza tecnica nei giudizi avanti le Commissioni Tributarie.

Necessità riconosciuta e proclamata dall'art. 12 n. 1 Dlgs. n. 446/92.

Il ruolo fondamentale del difensore che fornisce assistenza tecnica è poi ribadito dall'art. 40, che dispone l'automatica interruzione del processo in caso di morte, radiazione o sospensione del difensore; dall'art. 79 n. 2 che prevede l'ordine di regolarizzazione dell'assistenza tecnica; dall'art. 12 n. 5, che prevede per le controversie di valore inferiore ai L. 5 milioni la possibilità di un ordine del giudice al contribuente di munirsi di assistenza tecnica, a pena di inammissibilità.

Ed infatti l'esigenza che il difensore conosca per primo e subito l'atto di impugnazione e possa quindi valutarne tempestività, regolarità formale, possibili conseguenze e fondatezza, e quindi nei minori tempi processuali consentiti nella fase impugnatoria possa predisporre le necessarie “*contromisure*” (quali ad esempio un appello incidentale contrario o un'istanza di sospensione) è la *ratio* che sta a base della elezione di domicilio del contribuente presso il proprio difensore.

Il contribuente può non leggere, non capire, non sapere come si deve provvedere ed in quali tempi: ha affidato il duello al suo difensore, che invece sa.

È il basilare principio processuale della parità delle armi che viene gravemente ed irreparabilmente violato se il Fisco può lanciare la “*seconda carica*” alla muta, avendo legittimamente reso cieca e sorda la sentinella posta dal contribuente alla propria difesa.

E si consideri che l'atto di appello posto direttamente in mano al contribuente non avrebbe neppure necessità di contenere l'avviso “*cavalleresco*” di quali sono i rimedi e tempi per reagire, se il

contribuente crede di avere proprie buone ragioni da contrapporre.

Come invece è obbligatorio ex art. 7 n. 2 lett. a) e b) L. 27.7.2002, n. 212 (Statuto del Contribuente) per la prima “carica” del fisco rappresentata dall’atto di accertamento.

Nel ritenere possibile questo gravissimo *vulnus* al principio della parità delle armi e quindi al principio del legittimo contraddittorio la Cassazione è caduta in errore.

Non ha considerato che la Legge delega 30.12.91, n. 413, all’art. 30 lett. g) prevedeva per il legislatore delegato la cogente direttiva di “*adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile*”, e ciò anche, ex n. 4 di detto articolo, in relazione alla “*disciplina delle notificazioni*”.

Ora non v’è dubbio che la disciplina del luogo di notifica dell’impugnazione è di grandissima rilevanza nella procedura civile.

Quindi una difforme disciplina recata dalla procedura tributaria poteva quantomeno porre alla Corte un problema di eccesso di delega, magari non percepito dal legislatore delegato, notoriamente trasandato nella redazione dei testi.

La Cassazione si è invece fermata ad un’interpretazione meramente letterale della sopravvista “*combinazione dei due incisi*” dell’art. 16 e dell’art. 17 del Dlgs. n. 546/92.

L’eccesso di delega, invece, era una prima strada alternativa che la Corte non ha neppure intravisto.

Inoltre la Corte non si è posta il quesito se la disciplina del luogo di notifica dell’impugnazione attenga o meno a quel “*nucleo minimo ed essenziale*” di norme processuali poste a tutela di un effettivo contraddittorio che non è lecito al legislatore né violare né differenziare a seconda della materia disciplinata. Pena diversamente la violazione prima di tutto dell’art. 24 Cost., e poi anche, eventualmente, dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

Oggi c’è, dunque, pericolo che dalla breccia nel sistema difensivo del contribuente aperta dalla Cassazione gli uffici vogliano far passare d’ora in poi molte o magari tutte le loro impugnazioni.

Se questo accadesse **sarebbe grave**, e – anche a prescindere dalla sanzione della nullità di un’impugnazione non notificata presso il difensore – questo dovrebbe a mio giudizio addirittura essere sanzionato dal giudice tributario come comportamento processualmente sleale, fonte eventuale di responsabilità aggravata per danni ex art. 96 c.p.c.

Infatti come proprio a questi effetti è stato affermato da Cass. SSUU, n. 5.2.97, n. 1082, la pubblica amministrazione non difende solo le ragioni patrimoniali, bensì gli interessi unitari della collettività nazionale, e perciò deve porre la **massima attenzione e considerazione per le legittime attese degli amministrati**, nel cui confronti “*gli organi pubblici devono essere ed apparire interlocutori affidabili e non pregiudizialmente ostili*”.

E non c’è dubbio che legittima attesa dei contribuenti in causa con il fisco sia quella della lealtà e correttezza processuale dell’ufficio (o ente impositore), ex art. 88 c.p.c..

Tanto più oggi alla luce del principio generale contenuto nello Statuto del Contribuente, che vuole il rapporto tra ente impositore e contribuente “*sempre più improntato al principio della collaborazione e della buona fede*”. Ovviamente **sia** prima e fuori dal processo, **sia** nel processo.

Nel processo poter aggirare il difensore per le “*cariche*” successive non deve e non può essere lecito al fisco.

“*Suona la tromba o intrepido!*”

Questo potrebbe essere l’invito di un’opportuna circolare da emanarsi dalla Direzione Generale del contenzioso: che faccia divieto agli uffici di percorrere la via obliqua, e li richiami a comportarsi nel processo tributario da “*Puritani*”.

*Sul l'uscio
a rimirar*



Mario Giulio Leone



Mario Giulio Leone

02



Mario Giulio Leone

02

*Sul l'uscio
a rimirar*



Mario Giulio Leone



Mario Giulio Leone

03



Mario Giulio Leone

03

NON SOLO DIRITTO

I SEGRETI DELLA CORTE D'APPELLO

racconto fantastico di Carlo Avogaro

Nell'antico palazzo del tribunale all'ultimo piano si trova la Corte d'Appello.

Vi si accede per un imponente doppio scalone e attraverso una porta a vetri si entra nei grandi corridoi dagli alti soffitti affrescati con le pareti adorne di ritratti dei magistrati che hanno ricoperto le cariche più importanti.

Tutti sono vestiti con la toga ed hanno un'espressione severa, direi quasi accigliata.

Non è facile passare davanti a loro senza provare un sentimento di soggezione e di colpa.

Ora essi che sono trapassati hanno perduto tutto il loro potere ma ancora incutono reverenziale timore a certe anime semplici che si trovano nelle loro vicinanze nell'aldilà.

Un custode del tribunale sostiene che in certe ore silenziose quando il palazzo è quasi deserto e solo alcuni solerti magistrati lavorano nelle loro stanze, si sentono passi nei corridoi e voci che recitano antichi broccardi latini.

Per la verità un giovane avvocato si ritrovò chiuso per errore nell'edificio e trascorse la notte dormendo su un divano nella stanza del presidente della Corte d'Appello e quando al mattino riuscì ad uscire aveva tutti i capelli bianchi e non volle mai dire benché ripetutamente interrogato, quello che aveva visto o sentito.

La paura che aveva provato lo fece uscire di senno e da quel giorno non faceva altro che ripetere: "Quod initio vitiosum ... tractu temporis convalescere non potest".

Oltre ai ritratti dei magistrati vi sono grandi statue bianche e tra esse una donna nuda con la bilancia in mano che rappresenta la giustizia.

I soffitti sono affrescati in modo licenzioso ma il palazzo anticamente era abitato da una nobile famiglia i cui componenti erano notoriamente dediti alla dissipazione delle ricchezze ed ai festini più riprovevoli. In un documento conservato all'Archiginnasio vi è una lettera del Legato Pontificio dell'epoca che invitava la famiglia in questione a tenere una condotta di vita meno dissoluta.

Non sembra però che tale invito sia stato accolto.

Tra i locali adibiti alle cancellerie ve ne sono alcuni chiusi da anni a chiave e dove nessuno entra più ma dove sono conservati oggetti straordinari.

In una piccola stanza senza finestre cui si poteva accedere fino a poco tempo fa si vedevano reperti egiziani autentici tra cui una mummia ben conservata.

Qualche maligno sosteneva che in realtà quella mummia nascondesse tra le bende il corpo di un consigliere misteriosamente scomparso ma nessuno credeva a tali dicerie.

Vi erano poi in quella stanzetta tre quadri autentici di Rembrandt senza cornice, un orso imbalsamato, casse di antichi libri, pesanti armadi di stile fiorentino, sacchi di farina di grano saraceno e un motore da quaranta cavalli per motoscafo.

Probabilmente se si ritrovasse la chiave scomparsa per accedere alla stanzetta si potrebbe fare un inventario più dettagliato come prescrive il regolamento ministeriale.

Un collega mi ha raccontato poi un fatto straordinario.

Un giorno egli doveva recarsi nella cancelleria della Corte d'Appello per depositare una comparsa in scadenza ma aveva dimenticato che la cancelleria quel giorno chiudeva alle undici e così quando si

presentò alle dodici e un quarto non trovò più nessun impiegato.

Dolendosi della sua dabbenaggine pensava che avrebbe dovuto telefonare all'antipatico collega avversario per avere il visto per il ritardato deposito quando il suo naso captò un odore che poco era familiare a quel luogo.

Era un profumo stuzzicante che proveniva da una porta chiusa posta non lontana nel corridoio.

Il collega incuriosito si avvicinò e provò ad aprire la porta che non era chiusa a chiave e si trovò di fronte ad una dispensa piena d'ogni ben di Dio.

C'erano prosciutti interi, collane di salamini montanari, forme di pecorino stagionato provole affumicate e poi vasi di carciofini sott'olio, di caponata siciliana, di funghi e di alici.

Vi erano grandi barattoli di olive, di fagioli cannellini e di pomodori pelati.

Di fronte a tale spettacolo il collega stava quasi per svenire e non resistette alla tentazione.

Si mise in bocca uno struggente norcino e visto che vi erano anche numerose bottiglie di vino pugliese con cavatappi e bicchieri di carta, si versò una generosa dose di ottimo vino.

Poi, mentre mangiava, cominciò a riflettere.

Come era possibile che tutta quella roba si trovasse nella Corte d'Appello? Chi l'aveva portata e a chi era destinata? Non era certo possibile che restasse segreta perché l'odore inebriante che l'aveva portato alla scoperta rivelava palesemente le provviste alimentari.

Dunque tutti sapevano, cancellieri, magistrati e forse anche avvocati.

Vi era dunque un commercio tollerato e forse anche sollecitato.

Tutti i dubbi del resto svanirono quando il collega vide un foglietto adesivo posto sul prosciutto più bello: "Riservato per il presidente".

Ma il mistero più grande della Corte d'Appello sono le stanze chiuse dove qualcuno presume si svolgano i processi e le condanne di una giustizia alternativa.

Alcuni magistrati anziani, da tempo in pensione, continuano abusivamente a frequentare il Palazzo di Giustizia ed hanno le chiavi di quelle stanze segrete.

Un uomo considerato quanto meno strambo se non del tutto pazzo racconta talora al bar vicino al tribunale e soprattutto dopo aver bevuto diversi superalcolici, di essere stato un giorno prelevato da casa da due poliziotti in borghese che l'avevano condotto in tribunale.

I due agenti non avevano risposto alle sue domande e giunti in Corte d'Appello lo avevano rinchiuso in una stanza in attesa dell'interrogatorio.

Dopo molte ore erano entrati tre giudici in toga che senza neppure dirgli di che cosa era accusato, pronunciarono una assurda condanna capitale!

L'uomo aveva protestato, aveva gridato, aveva chiesto l'assistenza di un avvocato, ma invano.

Gli stessi giudici lo presero sottobraccio e lo portarono in una stanza attigua dove al centro del pavimento si apriva un pozzo profondo alle cui pareti erano infisse lame taglienti.

Il malcapitato comprese subito quello che stava per capitargli e con uno strattone riuscì a liberarsi e corse fuori dalla stanza che fortunatamente non era stata chiusa a chiave, per poi precipitarsi giù dalle scale ed infine fuori dal Palazzo di Giustizia.

Ovviamente egli comprese che non poteva fare una denuncia dell'accaduto e che doveva considerarsi fortunato per essere scampato all'esecuzione.

Secondo quell'uomo non tutti hanno avuto la sua fortuna.

RIFORMA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL CONVEGNO ROMANO SU “ESPERIENZE E PROSPETTIVE DELLA GIUSTIZIA ITALIANA”

di *Lea Querzola**

Le tre associazioni italiane, rispettivamente, dei costituzionalisti, fra gli studiosi del processo civile e fra gli studiosi del processo penale, hanno organizzato nei giorni 14-16 novembre 2002 un incontro dedicato al tema indicato in epigrafe, e che ha avuto luogo in una capitale riscaldata dalla consuetamente tiepida brezza novembrina.

Non diversamente dai venti atmosferici che muovevano l'aere intorno all'Università La Sapienza, che ci ha ospitato, anche all'interno dell'aula dei lavori gli animi si sono ora riscaldati ed ora assopiti, a seconda del tema di volta in volta sul piatto della discussione e, evidentemente, dell'*ars oratoria* del relatore (o dell'interventore, giacché non sono mancati interventi di spunto ed interesse talvolta superiore a quello di qualche relazione).

Dirige il primo pomeriggio di lavori, dedicato a “I problemi della giustizia italiana fra passato e presente”, il presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, prof. Elio Fazzalari, il quale, denunciato il desolante spettacolo, sotto gli occhi di tutti, costituito dal grave turbamento agli equilibri istituzionali al quale si assiste da qualche tempo a questa parte, e consapevole che la stagione di riforme in corso, lungi dall'essere il prodotto di una generazione di studiosi, è frutto della mera volontà politica di un momento particolare, passa la parola al prof. Gaetano Silvestri, che ha svolto a mio avviso, se non la migliore, certamente una delle relazioni più approfondite, colte e stimolanti del convegno, consentendo all'uditore di poter leggere il presente alla luce dei mo-

menti più significativi della storia costituzionale del nostro ordinamento.

Dallo statuto albertino alle riforme napoleoniche, dal regno d'Italia a Montesquieu, passando per un'attenta disamina diacronica dell'evoluzione dell'ordinamento giudiziario italiano, Silvestri s'interroga sul tema del bilanciamento fra i vari poteri statuali e sull'eterno problema della supremazia della politica, arricchendo di spunti ideologici, da Togliatti a Betti, la sua conclusione: la carta costituzionale come immanente a tutti i poteri dello Stato, di cui costituisce presupposto, come pure della democrazia, che deve basarsi sui principi fondamentali e non essere una democrazia di maggioranza. Una concezione soggettivistica del potere politico, che è quella che pare oggi dominante, facilmente trascende nel volontarismo, laddove una concezione oggettivistica consente di ridurre i pericoli di fronte alle eventuali tirannie dei detentori del potere di maggioranza; unico compito dello studioso, per Silvestri, è l'analisi consapevole e disillusa degli accadimenti politici, altrimenti, riprendendo testualmente le sue parole di chiusura, “domani qualcuno potrebbe rimproverare ai giuristi di avere taciuto”.

La parola passa quindi al prof. Franco Cipriani il quale, nel ricordare che siamo nel sessantesimo anno di vigenza dell'ancora attuale c.p.c., parte dall'impostazione del codice di rito del 1865, passa attraverso le linee del progetto Mortara del 1901, arrivando alla struttura del codice di procedura del 1940, aprendo parentesi sulle periodiche riforme e su alcune leggi speciali

che, tutte insieme considerate, contribuiscono alla formazione di quel rito civile in senso ampio considerato la cui rivisitazione è avvertita da molti come opportuna, da altri come indispensabile, da altri ancora forse come superflua, e che tuttavia trova periodicamente posto nei dialoghi fra gli studiosi. Nessun commento sul c.d. progetto Vaccarella, del quale si attende di vedere la versione definitiva. Pensando ad un nuovo codice di rito, Cipriani riterrebbe preferibile un modello procedimentale pensato per la parte, per il litigante, come poteva essere quello del 1865, e non un codice che ricalcasse i principi trasferiti nel testo del 1940.

Comunque e tuttavia, conclude Cipriani provocatoriamente, quel che è certa è la perdurante volontà di attuare bellissime idee; peccato che nessuno le abbia e si producano così solo fallimenti.

Di disgregazione del sistema, anche dall'angolo visuale dei processualpenalisti, parla il prof. Ennio Amodio che, riprendendo un'analisi di Irti, sottolinea come a tal risultato contribuiscano la destrutturazione interna da un lato e l'opera di decodificazione, non solo giurisprudenziale, dall'altro. Amodio avverte contro il pericolo di una filosofia della rassegnazione; il caos dell'ordinamento, prosegue, è ormai tale che non ha più senso parlare di un sistema di leggi che formano un ordinamento, perché la mancanza di una coerenza intima impedisce di delineare un'unità sistemica. Verso qualunque modello si scelga di andare, occorre pur sempre non perdere di vista il postulato di qualunque pro-

cesso, ed in specie di quello penale, per cui la legalità è unico custode delle garanzie.

La seconda mezza giornata di lavori, dedicata a “Le leggi processuali”, è presieduta dal prof. Sergio Panunzio.

Il primo relatore della mattinata, il prof. Nicolò Zanon, si concentra, da costituzionalista qual è, su quella che definisce la più importante legge costituzionale-processuale, ovvero l’art. 111 cost. Zanon, ricostruito il percorso e le ragioni che hanno portato all’adozione della norma costituzionale in discorso, dopo un accenno all’art. 47 della Carta dei diritti europea, esamina le possibili ricadute che il “nuovo” art. 111 cost. avrebbe sull’ordinamento giudiziario; in particolare, dal sillogismo per cui giusto processo si ha solo se le parti sono in posizione di parità, deduce che non è giusto quel processo (penale) in cui una parte, il p.m., appartiene allo stesso corpo del giudicante, così arrivando a sostenere l’opportunità del distacco dell’organo requirente dalla magistratura. Se non ricordo male, Zanon non chiarisce, però, a quale entità principale il p.m., distaccatosi dalla magistratura, dovrebbe afferire, lasciando così irrisolto il punto nodale cui conduce un ragionamento, pur forse condivisibile, quale quello da egli iniziato.

Parlando di leggi processuali, ha ampia libertà di scelta il successivo relatore, prof. Edoardo Ricci. Infatti, egli sottolinea come si stia attraversando una stagione di straordinaria abbondanza di riforme in materia civile; sono allo studio: il d.d.l. di modifica del c.p.c., l’ordinamento giudiziario, la materia societaria e dell’intermediazione finanziaria, la legge fallimentare e le procedure concorsuali, il d.d.l. sulla magistratura onoraria, e tante altre materie ancora che persino l’elencazione ci viene risparmiata.

Ricci sceglie di concentrare, pertanto, la sua relazione, su alcuni punti della c.d. bozza Vaccarella. In particolare, pare interessante allo

studioso l’istituto di cui all’art. 51 della bozza in esame, il quale conterrebbe la previsione di un istituendo provvedimento anticipatorio non cautelare, esecutivo e reclamabile, che nelle intenzioni si ispirerebbe al *référé* di tradizione francese. La prima fase del processo dovrebbe condurre all’emanazione di un provvedimento siffatto, idoneo ad iniziare l’esecuzione forzata; una seconda fase, eventuale, assimilabile al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, verrebbe lasciata all’iniziativa di parte, e condurrebbe nel caso all’emanazione di una sentenza a conclusione di un ordinario processo di cognizione.

Il processo civile che emerge dalla bozza, prosegue Ricci, si snoderebbe in tre fasi principali: la preparazione, una tendenziale unica udienza in cui si svolga tutta l’attività necessaria (compresa quella istruttoria), la decisione.

Una novità che richiederebbe qualche meditazione (e, per proseguire con linguaggio filosofico orientaleggiante, infine una illuminazione), è la possibilità di formazione delle prove al di fuori del processo: i difensori potrebbero infatti svolgere indagini tese alla raccolta dei mezzi di prova, produrre dichiarazioni ed asseverazioni di terzi da loro raccolte, su istanza di parte il giudice potrebbe disporre che la prova venga assunta in luogo diverso dall’aula giudiziaria.

Repliche di grande interesse sono venute a questi spunti in sede di interventi, ma considerata la pluralità di voci, preferisco continuare seguendo la cronologia degli episodi.

La mattina di lavori è chiusa dalla relazione del prof. Metello Scaparone, che finalmente, e dico ciò poiché l’argomento era quello che tutti aspettavano fosse trattato dal primo processualpenalista che ne avesse avuto l’ardire, affronta (tra gli altri) il tema della c.d. legge Cirami. Senza tanti giri di parole, Scaparone accusa la legge Cirami di urtare contro la lingua italiana comune prima ancora che contro i

principi costituzionali. La legge si applica, infatti, nelle ipotesi in cui “(...) una grave situazione locale non altrimenti eliminabile determina un legittimo sospetto (...)”; fraseggio di cui lo studioso sottolinea la non proprio raffinata scelta dal punto di vista lessicale. Dall’angolo visuale squisitamente giuridico, Scaparone vede nell’art. 25, comma 1, cost., e nel principio del giudice naturale preconstituito per legge, un divieto di retroattività delle norme di ordinamento giudiziario e processuali in materia penale.

Scaparone si sofferma poi sui progetti Pittelli, che avrebbe lo scopo della migliore attuazione del giusto processo in materia penale e ne segnala alcuni punti che, cito testualmente, sarebbero da sottoporre all’esame di un congresso di psichiatri più che ad uno di giuristi. Fra questi, la regola per cui il giudice che ammetta o no un mezzo di prova deve poi spogliarsi di quella causa, l’altra per cui il giudice debba abbandonare il processo ogniqualvolta tra lui e un difensore ci sia inimicizia, ancora quella per cui il giudice non possa escludere prove irrilevanti o superflue, infine la ricorribilità in Cassazione di tutte le ordinanze dibattimentali o predibattimentali.

Scaparone, complice inconsapevole il legislatore, ha strappato alla platea qualche sorriso, evento raro nei consessi di giuristi e, almeno per quel che penso, auspicabile che divenga più frequente in futuro, perché non necessariamente, quando si discute in sedi accademiche, occorre darsi, nella forma, un tono di tediosa serietà cui magari non corrisponde analogo spessore nella sostanza esposta; se poi, come è avvenuto in questo caso, a spunti densi di contenuto e di riflessione si unisce un sano tono sarcastico e umoristico, tanto ne guadagna l’uditorio, risvegliato dal torpore in cui talvolta rischia di cadere a causa di prudenti e scolastiche relazioni, che non arrecano disturbo ad alcuno.

Neppure il prof. Federico Carpi,

che dà il via alla serie degli interventi che chiuderanno la mattinata, si perde in vuoti giri di parole. Denunciando come la serie continua di riforme finisca per affossare la giustizia, anziché darle nuova linfa, quasi con un intento doloso, che tuttavia potrebbe essere solo una impressione, prosegue Carpi, si può essere d'accordo sull'introduzione di provvedimenti che mirino a potenziare la tutela anticipatoria. Non d'accordo con Ricci è invece Carpi (che della commissione Vaccarella ha fatto parte in quanto membro eletto dal consiglio nazionale forense e poi si è dimesso) quando si intravede il pericolo che la bozza Vaccarella miri ad una sorta di "privatizzazione" del processo civile, e suggerisce coraggiosamente che, se una riforma non è migliorativa, allora è meglio lasciar perdere. La privatizzazione del processo, infatti, porta con sé il pericolo che la libertà degli avvocati si traduca in un sacrificio del diritto sostanziale della parte privata, tanto più svantaggiata quanto più debole, specie se il confronto la vede opposta ad una parte forte con un avvocato che lo è altrettanto. Così pure dicasi delle introducendo modifiche in materia di prove: liberalizzare i poteri dei difensori nella raccolta e nell'assunzione delle prove, tra l'altro, è elemento che ci porterebbe in direzione opposta a quella in cui si muovono gli ordinamenti anglosassoni, nei quali è intervenuto un contenimento dei poteri delle parti che si svolgono sotto la guida e la direzione del giudice. Quanto a questi ultimi, occorre formarne di migliori e di più preparati, ma questo è un altro capitolo.

Prosegue la serie degli interventi il prof. Giovanni Verde, il quale si dichiara convinto che questo schema processuale non sia la causa reale della disfunzione del processo; prova ne sia che in altri paesi modelli simili sortiscono buoni risultati. Anzi, un cambiamento dei costumi processuali implicherebbe un inevitabile periodo di rodaggio ed avviamento, con, se possibile,

una decelerazione e dunque un aumento dell'arretrato. La civiltà giuridica, continua Verde, non può accontentarsi di decisioni urgenti e sommarie. Anche il processo penale soffre gravi disfunzioni, necessitando così di modifiche. L'impellenza delle riforme, tuttavia, non deve far passare in secondo piano una necessità altrettanto improcrastinabile, che è quella di cambiare e formare la cultura nei giovani, sottolineando così il ruolo, da molti ormai sottovalutato, del percorso universitario.

Si parla molto di ciò che succede oltre gli angusti confini statuali, anche perché, almeno questa è l'impressione che talvolta traggo, un richiamo *abroad*, spesso non verificabile dai più, fornisce a chi parla un argomento di base su cui appoggiarsi, e non è contestabile se non da chi sia profondo conoscitore dei sistemi stranieri. Apprezzabile, dunque, che sia intervenuto il prof. Vincenzo Varano, che conferma quanto anticipato da Carpi, ovvero che la bozza Vaccarella in realtà non sta adeguando il nostro modello a presunti idoli d'oltremarica, bensì lo sta portando nella direzione opposta: là, infatti, si stanno potenziando le funzioni di indirizzo, guida, controllo, *case management*, per dirla con Lord Wolf, che qui si vorrebbero attenuare.

Interviene in proposito, quindi, il prof. Romano Vaccarella, che lamenta la condizione di "tabù" in cui versa il processo civile: problemi insorgono ogni qual volta si voglia mettere mano a riforme. Secondo Vaccarella, un giudice che debba fare tutto in ogni causa è una parodia della funzione di direzione del processo. Quanto alla c.d. "privatizzazione" della prova, per Vaccarella si tratta ormai di uno *slogan*: per procedere all'assunzione della prova da parte dei difensori, occorre comunque, oltre all'istanza di parte, l'autorizzazione del giudice, che detta altresì le modalità di assunzione, e che poi può decidere se darle ingresso nel processo o assumerla nuovamente egli stesso.

Il secondo pomeriggio di lavori è presieduto dal prof. Delfino Siracusano e dedicato al tema "Organi e mezzi".

Introduce la serie delle relazioni il prof. Mario Patrono che, dopo aver ricordato la sua esperienza in seno al Consiglio superiore della magistratura, torna sul tema dell'art. 111 cost., sulla sua applicabilità ad ogni tipo di processo nonché agli studi per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Successivamente è relatore il prof. Sergio Chiarloni che, ironicamente, inizia smentendo la qualità, da qualcuno attribuitagli, di apocalittico, per definirsi, semplicemente, un integrato. Dovendo guardare alla giustizia come ad un servizio, Chiarloni ne individua quattro indicatori: la capacità di esercitare il controllo di legalità e quella di pervenire ad una decisione giusta, la ragionevole durata del processo ed il suo costo non eccessivo. E' evidente che ottimizzare i quattro punti al contempo non è possibile e, bilanciando questi diversi fattori, mentre i primi due appaiono irrinunciabili, non così è per gli altri. Chiarloni rivolge qualche considerazione anche ai giovani avvocati, suggerendo inoltre la possibile introduzione dell'onorario proporzionale al valore della causa, con eventuale aumento in caso di risoluzione immediata o breve della controversia.

Chiarloni lamenta poi come si scriva oggi solo di ordinamento giudiziario, laddove temi importanti quali le riforme di contenuto organizzativo, il processo telematico e la riforma dei processi, specie quello penale, passino a suo avviso in second'ordine.

Chiarloni affronta infine il delicato tema dell'indipendenza della magistratura; leggendo un passo tratto da un volume di Pederzoli-Ranieri, Chiarloni ricorda come nei regimi autoritari i giudici di grado elevato, cui affidare la gestione dell'intero corpo giurisdizionale, fossero nominati dal potere politico. Secondo l'attuale disegno di

legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario, similmente, il ministro di giustizia, e dunque un organo dell'esecutivo, procederebbe alle nomine dei vertici della magistratura.

Chiude le relazioni del pomeriggio, infine, il prof. Enrico Marzaduri, che affronta il tema degli organi e dei mezzi avendo specifico riguardo al processo penale.

Inizia quindi una breve serie di interventi: il prof. Modestino Acone, per sopperire alla situazione di crisi della giustizia, ipotizza un provvedimento di aumento di organico dei giudici e di potenziamento della magistratura onoraria; il prof. Edoardo Ricci aggiunge che il giurista non possa non essere a favore della separazione delle carriere dei magistrati, così che parte e giudice, nel processo penale, possano essere definitivamente distinti; il prof. Ennio Amodio, riprendendo *l'incipit* del prof. Vaccarella, torna sull'art. 111 cost. come "totem e tabù" del nostro ordinamento; infine, il prof. Vittorio Grevi chiude sul tema delle garanzie nel processo penale, affermandone la necessaria oggettività, poiché la soggettività, intesa nel senso di disponibilità, non può trovare posto nel processo penale

in virtù della materia in esso coinvolta.

Il convegno termina nella mattina del sabato, con una interessante tavola rotonda animata dalle autorevoli voci di Giovanni Conso, Virginio Rognoni, Edmondo Bruti Liberati, Remo Danovi, Federico Sorrentino, Nicola Picardi e Paolo Ferrua.

I temi trattati, come è di tutta evidenza, sono particolarmente delicati e di scottante attualità. A quanto precede, che è stata finora una mera cronaca, aggiungo un brevissimo commento, molto discreto, vista l'autorevolezza dei relatori che se ne sono occupati. Forse, se le riforme sono l'inizio di un cammino che debba approdare ad un nuovo territorio, più felice di quello che si vuole abbandonare, sarebbe opportuno rimembrare il motto carneluttiano, enunciato dal maestro in *Lite e processo*, secondo cui "(...) quando la bussola è buona, la meta non falla (...)"; capire, consigliare e forse controllare chi possa detenere la bussola meglio orientata, è, fra gli altri, compito dello studioso, che rischia di rimanere inascoltato, magari, quando l'interesse prevalente non è più solo ed esclusivamente quello alla più efficiente e

retta amministrazione della cosa (e della giustizia) pubblica in senso ampio.

Quando si tratta di porre e risolvere problemi giuridici, bisogna sempre distinguere le tecniche operative e le soluzioni adottate ed interpretarle a seconda del posto che l'operatore occupa nel processo di produzione ed applicazione del diritto. La riflessione non è mia, anche se mi piacerebbe tanto, ma di Norberto Bobbio, che inizia così il suo celeberrimo scritto *Sul ragionamento dei giuristi*, pubblicato sulla *Rivista di diritto civile* nel 1955. Il rischio paventato da alcuni è che le riforme allo studio, o talvolta già divenute diritto positivo, non siano del tutto avulse dall'interesse particolare che l'operatore, che se sta occupando, potrebbe detenere; allo stato, pare che si debba rimanere in attesa dell'evoluzione prossima per verificare se davvero la giustizia, intesa nel suo significato più ampio, stia divenendo sempre meno uguale per tutti e sempre di più solo per pochi.

**Avvocato, dottore di ricerca in diritto processuale civile dell'Università di Bologna.*

L'assemblea, tenuta lo scorso 22/1, ha approvato il rendiconto dell'anno 2002 ed il preventivo per l'anno 2003.

Il contributo annuale, dovuto per legge da tutti gli iscritti all'Albo, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Per andare incontro ai colleghi, e nel contempo evitare invio di solleciti – attività alquanto gravosa per il Consiglio – l'assemblea ha anche deliberato che, a partire dal corrente anno, il contributo venga versato tramite bonifico bancario su un conto corrente appositamente aperto presso la Banca Agricola Mantovana.

Tutti gli iscritti riceveranno, a giorni, comunicazione con allegato modulo per il bonifico. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/5/03.

LETTERE AL DIRETTORE

Sulla lettera di Desi Bruno pubblicata sullo scorso numero di Bologna Forense ci sono pervenute due lettere: una dell'avv. Gian Carlo Fanzini, e l'altra dell'avv. Alessandro Martini. Le pubblichiamo entrambe.

Scrivo Gian Carlo Fanzini:

Cari amici,

anche se, come sapete, non sono iscritto all'Ordine di Bologna, sono convinto che mi concederete ospitalità su *Bologna Forense* per qualche mia breve e personale osservazione sulla lettera della collega Desi Bruno, pubblicata sul n. 2/2002 della rivista e riguardante il processo Barghouti in corso a Tel Aviv.

Naturalmente, poiché la rivista si rivolge per sua natura a giuristi e tecnici del diritto, limiterò le mie osservazioni agli aspetti di ordine più giuridico emergenti dalla lettera dell'avv. Bruno.

Anche se, più in generale, credo che la giusta aspettativa da parte dell'opinione pubblica di casa nostra di una conclusione in qualche modo equilibrata del drammatico conflitto israelo palestinese, non possa prescindere dall'apprezzamento e dalla presa d'atto delle ragioni e delle esigenze di ciascuna delle due parti.

Scaricando ogni responsabilità su una sola parte, in particolare sugli israeliani, sorvolando sui presupposti storici e sui precedenti recenti che hanno concorso a provocare l'attuale situazione, non mi sembra si possa agevolare un nuovo inizio di un augurabile processo di pacificazione.

Così come non credo che un ritiro unilaterale dai territori, su pressione dell'opinione pubblica internazionale, la fine dell' "occupazione" per usare i concetti della collega Bruno, costituisca una soluzione stabile in assenza di accordi garantiti sui rapporti futuri tra le due nazioni e sulla sicurezza dell'area.

Dal 1949 al 1967, quando i territori erano sotto sovranità giordana e la striscia di Gaza autonoma sotto sovranità egiziana, l'attrito, con manifestazioni di intermittente maggiore e minore gravità, non è mai cessato.

Tutto ciò comunque non riguarda l'oggetto più specifico della lettera dell'avv. Bruno e riguarderebbe piuttosto le élites politiche ed intellettuali europee che amerebbero porsi come arbitri tra le parti: a volte forse perdendo di vista il fatto che la mediazione sia tanto più efficace, quanto più il mediatore sia equidistante.

L'equidistanza non pare una caratteristica del contenuto della lettera pubblicata sulla Rivista, ma è evidente che ognuno di noi possa esprimere visioni ed interpretazioni unilaterali, secondo la propria indole, dei fatti.

Pare, quindi, lecita qualche osservazione contrapposta sui presupposti giuridici della questione.

Entrando nel merito, sembra a mio avviso contraddittorio l'addebito a Israele di una contemporanea violazione degli Accordi di Oslo e della IV Convenzione di Ginevra.

Quest'ultima disciplina l' "occupazione bellica", anche nell'eventuale regime "armistiziale" tra la fine delle ostilità e la conclusione definitiva di un trattato di pace.

Se si parla di *occupazione* israeliana, come nella lettera dell'avv. Bruno, si deve escludere vi sia un trattato di pace definitivo.

Quanto alla fine delle ostilità, mi sembra siano sufficienti le notizie ormai quasi giornaliere per escludere anche questa nella sostanza.

Ora, se si vuole richiamare la IV Convenzione di Ginevra, occorre però ricordare che questa autorizza l'occupante all'esercizio delle funzioni giurisdizionali "contro gli abitanti per gli atti ostili compiuti contro la sicurezza delle forze militari occupanti" (MARAZZI, *Nozioni di diritto bellico*, Giappicchelli,

Torino, 1989, pag. 215).

Nel nostro caso, è in gioco non solo la sicurezza delle forze militari occupanti, ma anche e soprattutto della popolazione civile e sul proprio territorio.

In conclusione, direi che, sempre se si cita la IV Convenzione di Ginevra, sia lecito ed ammissibile che il signor Barghouti sia processato di fronte ad una corte israeliana, la quale dovrà naturalmente decidere se gli addebiti siano fondati.

Non conosco, come è ovvio, il merito delle accuse e le prove che possono essere fornite.

Dalla lettura della stampa internazionale so che il signor Barghouti - certamente membro eminente della dirigenza palestinese, meno certamente, direi, tra i più propensi al dialogo con Israele - veniva comunemente accreditato come *leader* delle milizie *tanzim*, piuttosto attive nel conflitto atipico con lo stesso Israele.

Se, in forza della IV Convenzione di Ginevra, alla corte israeliana deve riconoscersi giurisdizione per i fatti per i quali il Sig. Barghouti è imputato, non sembra che lo svolgimento del processo a Tel Aviv possa configurare una *deportazione* in senso tecnico.

A parte il fatto che il concetto di *deportazione* sembra riguardare una pluralità di membri della popolazione civile occupata, non pare nemmeno il caso di aggiungere che in quel fazzoletto di terra, le distanze si misurano in poche decine di chilometri per cui parlare di deportazione può anche sembrare alquanto eccessivo.

E, d'altro canto, sempre se si parla della IV Convenzione di Ginevra, ciò che sta avvenendo ora in Israele si deve considerare o no stato di *belligeranza*?

E se è *belligeranza*, sia pure atipica, ai responsabili politici delle milizie e delle forze che tale conflitto atipico combattono, deve attribuirsi lo *status* di militari o di semplici civili?

Quanto agli Accordi di Oslo, la questione della loro attuale vigenza sembra molto complicata e, soprattutto, sembra non interessare nessuno nella sostanza, visto che tutti parlano dell'impostazione di un nuovo processo di pacificazione negoziale.

In ogni caso, l'art. 60 della convenzione di Vienna sui trattati contempla la possibilità che una parte possa sospendere in tutto o in parte l'applicazione di un trattato a fronte di una violazione sostanziale dell'altra parte.

Ora, il riconoscimento della sovranità palestinese trovava una contropartita sinallagmatica nell'impegno all'esercizio della sovranità anche in materia di ordine pubblico per garantire la sicurezza della popolazione civile d'ambo le parti. Ciò che palesemente non è avvenuto.

Tanto è vero che oggi parrebbe futile negare che nell'area si sia consolidata una situazione di conflitto armato con episodi ricorrenti e quasi giornalieri.

Due parole, infine, sul problema dei diritti umani.

In una situazione estrema e drammatica come quella sviluppatasi in Israele e nei territori palestinesi, i diritti umani entrano certamente e, direi, ineluttabilmente in sofferenza.

Ma non mi sembra che si possa puntare il dito solo contro Israele.

A parte il fatto che è diritto umano anche quello di non essere uccisi, come civili, negli attentati; a parte questo, ciò che si è visto e letto sui processi sommari nei territori, seguiti da quasi immediate esecuzioni, a carico di palestinesi indicati come *collaborazionisti* non depone a favore del rispetto dei diritti umani dei propri cittadini da parte delle autorità palestinesi.

Si sarà anche trattato di spie o traditori, ma questa è appunto la normale giustificazione di trattamenti come quelli ai quali si è assistito.

In conclusione, direi che sarebbero utili una maggior cautela ed una maggiore obiettività nella formulazione di addebiti appunto riguardanti i diritti umani.

Parrebbe irrispettoso nei confronti delle autorità palestinesi pretendere da esse meno di quanto si pretende da Israele: sarebbe come accreditare ai palestinesi un minor livello di civiltà giuridica.

E pertanto non si può ignorare, nei confronti di ambedue le nazioni in conflitto, che una situazione così tragica comporta certamente conseguenze che non rientrano nella normalità fisiologica di un ordinamento di pace.

In definitiva, peraltro, non mi sembra privo di significato il fatto che il signor Barghouti sia difeso

da due avvocati, di cui uno israeliano, e che il procedimento possa essere seguito dall'opinione pubblica internazionale, che anche da questi aspetti potrà trarre conclusioni auspicabilmente equilibrate.

Ringraziando per l'ospitalità, invio i miei migliori saluti.

* * *

Scrive Alessandro Martini:

Abbiamo avuto modo di apprezzare la testimonianza (meramente tecnica e volutamente scevra da ogni allusione politica) della collega Desi Bruno sulle questioni di giurisdizione sollevate da accusati palestinesi avanti a corti israeliane. Abbiamo allo stesso modo ammirato la beata e indubbia chiarezza con cui viene finalmente svelata "la vera causa di fondo della situazione attuale, che è costituita dalla persistente occupazione israeliana dei territori palestinesi". A quando, invece, un bel reportage (magari, con l'ausilio dello stesso staff Barghouti) sulle garanzie difensive e tecniche processuali a disposizione dell'accusato nelle corti della Palestina, della Siria, dell'Irak, del Sudan, dello Yemen, della Corea o di altro bel paese (chiaramente in procinto di cadere innocente vittima di mire imperialiste e/o sioniste)? Saluti e auguri a tutti.

* * *

Il tema che la lettera dell'avv. Desi Bruno prima, e quelle degli avvocati Fanzini e Martini, poi, affrontano è non soltanto attuale, nella drammatica situazione di contrasti che sta dilaniando il mondo: è soprattutto un tema che tocca le ragioni profonde e permanenti della giustizia umana, del suo farsi concretamente anche nelle condizioni estreme che il "secolo breve" ha presentate, e che si ripresentano oggi. Il processo, come elemento primigenio della civiltà sopravviverà anche alle fortissime pulsioni che oggi accompagnano le convulsioni di una pace flebile, incerta, insidiata e tuttavia non spenta definitivamente nel cuore di uomini e donne pur divisi e nemici. La possibilità che il processo continui a vivere là dove tutto e tutti parrebbero rifiutarlo per tornare ancestralmente alle armi, è un momento troppo importante del cammino della nostra storia perché non si debbano instancabilmente difendere le sue garanzie fondamentali, di cui gli avvocati sono primi custodi. È quanto ci sembra si debba ricavare dal contributo, così equilibrato e documentato, dell'avv. Fanzini, e da quello più polemico dell'avv. Martini.

PER CONSULTARE L'ALBO DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ON LINE, VAI AL SITO:
www.ordine-forense.bo.it

 JUS BOLOGNA SPORT


 37° CAMPIONATO NAZIONALE AVVOCATI
 E MAGISTRATI SCIATORI

Sembra di essere ad una gara di Coppa del Mondo

di Monica D'Atti

“Sembra di essere ad una gara di Coppa del Mondo”. Questo è il commento raccolto sui campi di sci, oggi, sabato 8 febbraio, durante la discesa di slalom gigante.

Non so se sia la pista tirata a lucido, o il tracciato fluido e veloce, disegnato per soddisfare chi vuole andare forte e per non spaventare chi sa andare piano.

Non so neanche se sia la splendida e tiepida giornata di sole, o i due apripista che si sono presentati al cancelletto di partenza: Oswald Toetsch ed Herbert Plank.

Non so se sia il clima di gioco che sta animando i più, o il vin brulé all'arrivo, ma è una gran giornata.

Mentre le partenze dei concorrenti si susseguono torno indietro con la memoria a un anno fa, quando l'avv. Giovanni Cerri portò all'Ordine la notizia della nostra candidatura, come avvocatura bolognese, all'organizzazione del 37° Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati Sciatori. Quanta strada è stata fatta. Avevamo un anno per pensare a tutto, e un anno è volato: il logo, gli sponsor, i gadgets, i tempi, i modi, le lettere, gli inviti, i premi. Un leggero senso di vertigine mi prende. Meglio continuare a seguire la gara.

Chissà se ce l'avremmo fatta senza l'aiuto che ci ha dato Vipiteno tutta: Oswald Toetsch sempre presente per ogni problema, la Scuola di Sci con Ernesto a seguire gare e classifiche, l'Azienda Turistica, i Carabinieri in servizio sulle piste, il Cai e tanti altri che mi scorrono davanti agli occhi a comporre uno splendido mosaico di ospitalità e simpatia. Forse è questo il segreto di questa avventura: gli uomini che l'hanno creata e fatta vivere. La passione e il cuore che ognuno ci ha messo ora ha dato i suoi frutti visibili.

La settimana è ormai finita. L'abbiamo passata ad allenarci tra i paletti che la pazienza di Oswald e degli altri maestri di sci ci ha messo giù ogni giorno; l'abbiamo passata ad adattare i programmi alle esigenze del numero dei partecipanti; l'abbiamo passata a preoccuparci di prevedere tutto il prevedibile; l'abbiamo passata a pensare a chi ce lo aveva fatto fare e a pensare come era bello fare quello che stavamo facendo. E tutto è ormai passato.

Stasera ci saranno le premiazioni. Abbiamo superato il tetto delle 200 persone alla cena. Molte di più degli anni scorsi, molte di più delle nostre ottimistiche previsioni. Speriamo che ci sia posto per tutti. Che bella giornata: “Sembra di essere ad una gara di Coppa del Mondo”!

VIPITENO I CAMPIONATI DI SCI IN TOGA

di Giovanni Cerri

I concomitanti impegni agonistici a St. Moritz hanno verosimilmente impedito ad alcuni colleghi di essere presenti a Vipiteno per il 37° campionato, nazionale avvocati e Magistrati. Non sia irriguardoso l'accostamento con i mondiali del circo bianco: il clima è stato il medesimo, forse in Alto Adige un poco più rilassato e gioioso

Mi spetta il compito del cronista, stante il mio emotivo coinvolgimento mi auguro di essere quanto più fedele nella narrazione.

L'Alta val d'Isarco è una vera scoperta tanto paesaggisticamente quanto per la facilità con cui può essere raggiunta, Vipiteno, Sterzing nella lingua avita, poi è una perla. Nell'immaginario collettivo il Brennero, sta alle colonne d'Ercole, invece da Bologna in ottimali condizioni di viabilità e percorrendo la A22 in scioltezza in poco più di tre ore ci si trova catapultati sulle piste del Monte Cavallo, incredibile!

L'antica cittadina mineraria dei Fugger con la sua caratteristica torre campanaria, crocevia di traffici Nord-Sud, ha scoperto da qualche tempo una straordinaria vocazione turistica.

La generosità della società degli impianti Roskopf, unita all'impegno ed alla competenza dei maestri della scuola di sci hanno permesso lo svolgimento delle gare di sci alpino (slalom speciale e gigante), lo stesso dicasi per la gara di fondo in Val di Vizze (vinta dal nostro collega Pierluigi Papa). Numerosi i piazzamenti di prestigio dei bolognesi che hanno permesso al nostro foro di aggiudicarsi la classifica per ordini. Risparmio l'ordine d'arrivo nelle varie discipline che più approfonditamente è a disposizione degli interessati sul sito www.fondazioneforense.it al link del campionato.

Le gite organizzate per i partecipanti e gli accompagnatori durante la settimana hanno riscosso altrettanto successo. Mercoledì 5.2. il C.A.I. di Vipiteno ha organizzato una escursione in quota con le racchette da neve, il gruppo ha raggruppato una malga situata tra le cime innevate di Monte Cavallo e Ladurns per una durata complessiva di circa tre ore, a stretto contatto con la natura incontaminata. La stessa sera un folto numero di partecipanti si è cimentato con le slitte in Val Giovo, l'impegnativa salita è stata ricompensata dall'ebbrezza della discesa a valle impegnando i tornanti innevati a velocità da brivido ed illuminati dalla falce lunare. All'arrivo nella baita non sono mancati canti, balli e qualche libagione corroborante. Giovedì 6.2. un pullman è partito alla volta di Innsbruck, ridente cittadina sulle rive del fiume Inn e contornata da un maestoso catino di bianche cime dove si innalza il ghiacciaio dello Stubai. Dopo la visita alla città i partecipanti hanno potuto ammirare i meravigliosi cristalli di Swarovski nel paese di Wattens. Il giorno seguente sono state aperte, in via del tutto eccezionale grazie all'interessamento del presidente della provincia di Bolzano, le porte del magico castello di Wolfsthurn (anche noto come castello rosa), sede del museo della pesca e della caccia situato nell'incantevole cornice della Val Ridanna. La giornata si è conclusa sfidando la dea bendata al Casinò di Seefeld sotto una abbondante nevicata. Non è mancato un piccolo intermezzo professionale: le relazioni del Dr. Alberto Rizzo e dell'avv. Lucio Strazziari che hanno intrattenuto l'uditorio sulle competenze penali del Giudice di pace ad un anno dall'entrata in vigore della riforma, sono state brillanti ed apprezzate dai numerosi partecipanti.

La festa del sabato sera con le premiazioni delle gare nel teatro comunale di Vipiteno è stata la degna cornice di una settimana trascorsa con grande partecipazione ed in vera allegria come da tempo non si vedeva.

Scintillante la verve di Arduino de Cet, volano di tutte le edizioni, nell'assegnare premi e riconoscimenti agli atleti in toga, toccanti i discorsi di commiato dell'avv. Strazziari e del segretario dell'Ordine Bolzano.

Allora che dire, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e, mutuando un poco irraguardosamente da JFK, non ho potuto trattenere il grido "ich bin ein Sterzinger" così inorgogliendo i nostri ospiti che davvero si *sono prodigati e superati* per mettere tutti a proprio agio ed offrirci un'ospitalità degna di tale nome.

Tutto finito, neanche per sogno, l'ordine di Tolmezzo è già in attività per organizzare il 38° campionato sulle nevi di Tarvisio, sede delle universiadi.

A tutti quindi un arrivederci in Carnia ove, magari ancor più numerosi, sapremo onorare il Nettuno che l'ordine di Bologna si è meritato nell'agone delle competizioni.

* * * * *

37° Campionato Nazionale di Sci Magistrati - Avvocati 6 febbraio 2003

COSÌ AL TRAGUARDO

Classifica per ordini (combinata a punti calcolata sul numero dei partecipanti e dei risultati individuali)

1) Bologna	720
2) Rovereto	710
3) Bolzano	680

* * *

Combinata Maschile

1) Carraro Giordano	<i>Foro di Padova</i>
2) Ballardini Enrico	<i>Foro di Rovereto</i>
3) Cerri Giovanni	<i>Foro di Bologna</i>

* * *

Combinata Femminile

1) Muraro Silvia	<i>Foro di Verona</i>
2) Brolo Irene	<i>Foro di Milano</i>
3) Monge Lina	<i>Foro di Cuneo</i>

* * *

Classifica Generale Maschile Gigante

1) Traversa Eugenio	<i>Foro di Trento</i>
2) Buffatti Venceslao	<i>Foro di Verona</i>
3) Massimilla Ugo	<i>Foro di Mondovì</i>

* * *

Classifica Generale Femminile Gigante

1) Sinigoi Manuela	<i>Foro di Trieste</i>
2) Vinco Da Sesso Marzia	<i>Foro di Verona</i>
3) Muraro Silvia	<i>Foro di Verona</i>

* * *

BOLOGNESI IN GARA (col rispettivo piazzamento)

Slalom Speciale

1) Avv. Gianna Machirelli	1
---------------------------	---

Avv. Sergio Taddei	nc
--------------------	----

<i>Categoria Uomini A3</i>	
Avv. Giovanni Cerri	2

<i>Categoria Uomini A1</i>	
Avv. Fabio Pancaldi	7
Avv. Antonio Gambetti	10

<i>Categoria Donne S</i>	
Dott. Maddalena Casadio	2
Dott. Maria Vittoria Falavigna	4

<i>Categoria Familiari CR</i>	
Caterina Cerri	1

<i>Categoria Familiari GJ</i>	
Clarissa Cerri	1

<i>Categoria Familiari C2</i>	
Dott. Monica D'Atti	1

<i>Categoria Familiari Uomini A1</i>	
Sergio Berti	1

Slalom Gigante

<i>Categoria Uomini B3</i>	
Avv. Luciano Scrivano	nc

<i>Categoria Donne C2</i>	
Avv. Monica Bini	3

<i>Categoria Donne C3</i>	
Avv. Giovanna Machirelli	2

		<i>Categoria Donne S</i>		<i>Categoria Familiari Uomini GJ</i>	
<i>Categoria Uomini B2</i>		Dott. Maddalena Casadio	2	Francesco Scrivano	nc
Avv. Sergio Taddei	5	Dott. Maria V. Falavigna	5		
		Avv. Annalisa Renda	7	<i>Categoria Familiari Uomini AI</i>	
<i>Categoria Uomini B1</i>				Sergio Berti	1
Avv. Delmiro Giacomini	7	<i>Categoria Uomini S</i>			
		Avv. Federico Canova	nc	Fondo	
<i>Categoria Uomini A4</i>				<i>Categoria Assoluti Uomini</i>	
Avv. Carlo Gandolfi Colleoni	9	<i>Categoria Familiari PB</i>		Avv. Pierluigi Papa	1
		Elena Berti	2	Avv. Sergio Taddei	14
<i>Categoria Uomini A3</i>				Avv. Giovanni Cerri	17
Avv. Giovanni Cerri	4	<i>Categoria Familiari CR</i>		Dott. Alessandro Bini	22
Avv. Luca Vittori Antisari	5	Caterina Cerri	1		
<i>Categoria Uomini AI</i>		<i>Categoria Familiari GJ</i>		<i>Categoria</i>	
Avv. Fabio Pancaldi	12	Clarissa Cerri	1	Caterina Cerri	1
Avv. Michele Taroni	18				
Avv. Antonio Gambetti	22	<i>Categoria Familiari C2</i>			
Avv. Massimiliano Jovino	nc	Dott. Monica D'Atti	1		

* * * * *

CICLISMO

di Manlio D'Amico

Cari Amici ciclisti l'Associazione Italiana Avvocati Magistrati Notai Ciclisti ha fornito le date dei nostri appuntamenti sportivi di quest'anno che ci vedranno impegnati il

18 Maggio 2003 in Liguria (e precisamente a Celle Ligure Savona) per la Gran Fondo G. Olmo di Km. 115 con una lunga ed impegnativa salita di 12 Km.e quindi in Lombardia dove a Mantova verrà organizzato il Campionato Italiano a cronometro 20 Km. di pianura **Sabato 21 Giugno 2003** e la gara in linea su strada Km. 70 **Domenica 22 Giugno 2003**.

I fiduciari di Genova (avv. Maurizio Parodi – 010 588665) e di Mantova (avv. Giuliano Fontanesi – 0376 1640320) stanno lavorando con impegno per organizzare al meglio i nostri campionati dopo il lungo inverno i primi di Marzo incominceremo gli allenamenti per ben figurare e soprattutto per riconfermarci ai vertici nazionali. A tutti gli amici e amiche interessate a partecipare e per tutti i chiarimenti del caso un invito a contattarmi prima possibile. **avv.damico@alinet.it**

Con i più cordiali saluti “ciclistici”.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

CONDONO PREVIDENZIALE FORENSE

In occasione del 50° Anniversario della istituzione, il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha deliberato un condono previdenziale per consentire a tutti gli iscritti agli Albi Forensi di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, la propria posizione nei confronti della Cassa.

In virtù di tale provvedimento, reso operativo mediante approvazione ministeriale dell'11/12/2002, a partire dal 1/1/2003 sono condonabili, a

domanda, le sanzioni per l'omesso o ritardato invio del mod. 5 nonché quelle per l'omesso o ritardato pagamento di contributi in autoliquidazione, anche a seguito di controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, e all'iscrizione d'ufficio alla Cassa, anche se già iscritte a ruolo, *purché non ancora pagate alla data del 25 luglio 2002*.

Non possono essere regolarizzati ritardi od omissioni nell'invio del mod. 5/2002 e del mod. 5/2003 e nel pagamento dei relativi contributi in autoli-

quidazione.

Le domande di condono, redatte sugli appositi moduli disponibili presso tutti i Consigli dell'Ordine e sul sito INTERNET della Cassa (www.cassaforense.it), vanno inviate, a mezzo raccomandata semplice, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Servizio Vigilanza e Accertamenti Contributivi - Via E. Q. Visconti, 8 00193 ROMA, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003**.

* * *

“NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA ED AGLI ALBI E DELLA LORO RISCOSSIONE”

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento dei contributi le novità più rilevanti riguardano i nuovi termini fissati per l'invio del mod. 5 e per il pagamento dei connessi contributi in autoliquidazione, adempimenti che vengono completamente svincolati dai termini previsti per la dichiarazione dei redditi (modello Unico). In particolare:

- Il modello 5 dovrà essere inviato entro il **30 settembre** di ciascun anno. La prima scadenza, relativa al modello 5/2003, è il **30 settembre 2003** (cfr. art. 7, comma 1);

- Il versamento della prima rata dei contributi dovuti in autoliquidazione (50%) deve esse-

re eseguito entro il **31 luglio** di ciascun anno e calcolato, come di consueto, sul reddito IRPEF e sul volume d'affari IVA prodotti l'anno precedente e per i quali sono già stati effettuati i relativi versamenti IRPEF e IVA. La prima scadenza, relativa ai versamenti in autoliquidazione connessi al modello 5/2003 (riferito al reddito IRPEF e al volume d'affari IVA prodotti nel 2002), è il **31 luglio 2003** (cfr. art. 20);

- Il versamento della seconda rata a saldo resta fissata al **31 dicembre** di ciascun anno. In tale sede sarà possibile compensare, senza applicazione di sanzioni, eventuali differenze

(contenute entro il 5%) versate in meno in sede di prima rata (cfr. art. 20, comma 3 e art. 21);

- La rettifica della comunicazione inviata con il modello 5 può avvenire entro 150 giorni dalla scadenza del termine per l'invio di tale modello. Oltre il 150° giorno la rettifica di ogni dato reddituale deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale e, in caso di maggiori somme dovute, si applica l'istituto del “ravvedimento operoso” (cfr. art. 19);

- La riscossione dei contributi minimi resta fissata in quattro rate nel corso dell'anno di competenza, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Ammi-

nistrazione (cfr. art. 22);

- I praticanti avvocati abilitati iscritti alla Cassa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non saranno più tenuti al versamento del contributo minimo integrativo. Tale contributo, per questi soggetti, dovrà essere versato in proporzione all'effettivo volu-

me d'affari dichiarato (cfr. art. 3, comma 4);

- Nel caso di un professionista iscritto al solo albo speciale dei Cassazionisti che non abbia provveduto a regolarizzare il mancato invio di un modello 5 entro 60 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dalla Cassa,

la segnalazione, ai fini disciplinari, andrà fatta al Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 8, comma 2).

Copia del Regolamento è a disposizione nella Sede del Consiglio.

* * *

NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Il Nuovo Regolamento relativo alla erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dallo Statuto, che si distinguono in:

- trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno;
- trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno

incidente sulla attività professionale;

- altre provvidenze (borse di studio, contributo per spese funerarie, contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti, contributo per spese di assi-

stenza infermieristica domiciliare temporanea, assistenza sanitaria integrativa, erogazioni assistenziali per pensionati ultratottantenni);

è depositato presso la Sede del Consiglio.

* * *

Gli avvocati iscritti alla Cassa possono effettuare il bonifico per l'inserimento in garanzia dei propri familiari nella polizza sanitaria stipulata dalla Cassa a favore dei propri iscritti.

I premi sono invariati rispetto all'anno scorso (L. 120.000 pari a Euro 61,97).

Il termine per l'adesione dei familiari è stato prorogato **dal 31 marzo 2003 al 30 aprile 2003.**

Il modulo di adesione per quest'ultimi, pertanto, dovrà essere inviato alla Cassa Forense, unitamente alla copia del bonifico, **entro il 30 aprile 2003.**

Le coordinate per poter effettuare il bonifico sono le seguenti:

Assicurazioni Generali c/c n. 90000
presso Banca Generali - Succursale di Trieste
Piazza della Borsa 8/b - 34125 Trieste
cod. ABI 03075 cod. CAB 02200

VARIAZIONI ALL'ALBO

Riferito al periodo 1 settembre - 31 dicembre 2002

Cassazionisti iscritti nel periodo

Alberti Antonio	28/11/02
Armaroli Alessandro	28/11/02
Barberis Andrea	28/11/02
Barile Giampiero	24/10/02
Bertozzi Luca	28/11/02
Brioli Daniela	28/11/02
Capucci Marco	19/9/02
D'Apote Marco	24/10/02
D'Autilia Umberto	19/9/02
Donato Lucia	24/10/02
Ianelli Donatella	19/9/02
Iuvone Carmen	28/11/02
Machirelli Giovanna	24/10/02
Malipiero Alessandro	19/12/02
Mazza Manuela	19/12/02
Meyer Aldo	28/11/02
Morresi Renzo Maria	19/9/02
Pezzi Claudio	24/10/02
Pirani Torquato	24/10/02
Tirini Marco	28/11/02
Zuffi Mariangela	24/10/02

Avvocati iscritti nel periodo

Bernardini Manes	11/11/02
Bonazza Gianluca	9/12/02
Bruni Alessandro	11/11/02
Bugliari Goggia Paolo	23/12/02
Calosso Stefania	18/11/02
Cappello Giovanna	18/11/02
Carpanelli Enrico	18/11/02
Castrignano Alessandro	9/12/02
Cavazza Christian	18/11/02
Cavicchioli Federico	18/11/02
Cesari Flavia	18/11/02
Chianese Pietro	30/9/02
Cicognani Federico	16/12/02
Cioni Marina	16/12/02
Cisotto Claudia	11/11/02
Cova Roberta	11/11/02
D'Alessandro Lucia	9/12/02
D'Alonzo Leonarda	25/11/02
Dalla Valle Pamela	9/12/02
De Pra Alberto	11/11/02
Di Brigida Arlini Lola	16/12/02
Di Maio Marialuisa	2/12/02
Di Marino Marco	16/12/02
Di Tommaso Barbara	23/9/02
Filetti Alessio	18/11/02
Fischer Federico Maria	16/12/02
Gioberti Sabrina	9/12/02
Gnudi Chiara	9/12/02
Gori Stefano	16/9/02

La Malfa Alessandra	16/12/02
Lalanne Chantal	16/12/02
Leone Stefano	2/12/02
Longano Cristina	9/12/02
Lucchetti Simona	2/12/02
Luzi Marina	9/12/02
Mancuso Camilla	23/9/02
Manzo Emanuela	30/9/02
Martelli Andrea	14/10/02
Martini Carlotta	16/12/02
Massari Francesca	30/9/02
Mattioli Massimiliano	23/9/02
Molinari Alice	14/10/02
Monizio Gabriele	28/10/02
Monti Luca	7/10/02
Morara Marica	30/9/02
Mori Anna	23/12/02
Morsiani Simon Luca	16/12/02
Nicolini Cristina	14/10/02
Palma Maria Addolorata	9/9/02
Pancari Stella	9/12/02
Paternoster Andrea	9/9/02
Pellicanò Laura Cristina Gilda	7/10/02

Pifferi Francesco	11/11/02
Piredda David	28/10/02
Pirri Silvia	14/10/02
Pizzi Andrea	7/10/02
Pizzi Francesca	7/10/02
Polidoro Stefania	14/10/02
Ranuzzi de' Bianchi Emanuele	16/12/02
Filippo	16/12/02
Riedo Patrizia	9/12/02
Ruffo Anna Maria	14/10/02
Sabattini Simone	14/10/02
Sacchi Morsiani Giovanni	2/12/02
Savini Lavinia	4/11/02
Scandelin Barbara	2/12/02
Schincaglia Iliara	14/10/02
Sforza Elisa	16/12/02
Solagna Tiziana	28/10/02
Spina Silvia	14/10/02
Stasi Andrea	28/10/02
Tassinari Davide	2/12/02
Teneggi Francesca	28/10/02
Testoni Francesca	2/12/02
Uselli Pier Francesco	28/10/02
Valente Alessandra	2/12/02
Valmori Simone	21/10/02
Varia Marisa	30/9/02
Veronesi Andrea	9/12/02
Vitulo Francesca	28/10/02
Zanetti Mara	28/10/02

Patrocinanti iscritti nel

periodo

Amore Manuela	7/10/02
Balducci Elena	16/9/02
Balzani Carlotta	16/9/02
Bergonzoni Rosaria	7/10/02
Bernardi Elena	16/9/02
Bonatti Roberto	16/9/02
Boschetti Giuliano	14/10/02
Cappelletti Filippo	18/11/02
Carpi Angela	7/10/02
Castagna Eva	28/10/02
Cenacchi Carolina	18/11/02
Costi Matteo	16/9/02
Crespi Filippo	30/9/02
De Caro Federica	25/11/02
Evangelisti Sabrina	11/11/02
Frabetti Tania	16/9/02
Gherardi Silvia	18/11/02
Giannotti Rita	14/10/02
Govi Giovanni	7/10/02
Gualandi Enrico	28/10/02
Guernieri Giovanni	9/12/02
Incoronato Rita	18/11/02
Jacchia Caterina	9/12/02
Landi Aurora	11/11/02
Lucarini Eleonora	7/10/02
Mangiavillano Sergio	16/9/02
Mariani Monica	7/10/02
Masotti Luca	9/9/02
Mirabelli Alessandra	30/9/02
Molinaro Miriam	11/11/02
Monachini Barbara	4/11/02
Ossani Alessandra	5/11/02
Pazzaglini Romina	25/11/02
Pisanu Efsio Alfio	14/10/02
Placanica Elisabetta	25/11/02
Portincasa Maria Francesca	23/9/02
Querzoli Erika	21/10/02
Ramponi Sara	7/10/02
Rasia Carlo	23/9/02
Reggio Anna	9/9/02
Salomoni Erica	25/11/02
Santandrea Paola	25/11/02
Selleri Stefania	9/9/02
Speranzoni Andrea	14/10/02
Stella Alessandra	23/9/02
Strada Gabriele	11/11/02
Troisi Micaela	2/12/02
Tromboni Manila	11/11/02
Tugnoli Anna	25/11/02
Turrini Mirco	28/10/02
Valle Veronica	2/12/02
Vecchietti Federica	30/9/02
Vitale Paolo	14/10/02
Zuffi Gabriele	2/12/02

Praticanti iscritti nel periodo					
Acri Angela	7/10/02	Buonpane Rossana	21/10/02	Dalmonte Elisa	14/10/02
Albanese Giovanni	9/11/02	Calabrese Filomena	9/9/02	De Dominicis Aurora	9/9/02
Albanese Maria Francesca	14/10/02	Calìo Marincola Sculco Achille		De Luca Nazario	9/11/02
Albano Edda	30/9/02		4/11/02	De Magistris Annamaria	21/10/02
Altomare Vincenzo	21/10/02	Calvano Annalisa	9/11/02	De Rasis Amelia	9/11/02
Alvisi Veronica	4/11/02	Calzolari Barbara	9/11/02	De Sandre Silvia	9/11/02
Andrisani Silvia	28/10/02	Cameriero Alessandra	9/11/02	De Stefano Gianni	4/11/02
Antonioli Barbara	9/11/02	Campanella Eleonora	28/10/02	De Vito Emanuel	28/10/02
Arcuri Giovanni Battista	30/9/02	Campione Riccardo	23/9/02	Degli Esposti Debora	4/11/02
Arena Susanna Paola	7/10/02	Canella Giovanni	9/11/02	Degli Oddi D'orni Manfredi	9/11/02
Artelli Cesare	23/9/02	Cannavò Pier Paolo	9/11/02	Del Gesso Vincenza	7/10/02
Ausiello Umberto	21/10/02	Cappello Francesca	9/11/02	Dell'Anna Giovanna	28/10/02
Azzari Luca	9/11/02	Carboni Barbara	9/9/02	Di Bari Giovanni	9/11/02
Azzariti Antonella	9/11/02	Cardinali Marzia	28/10/02	Di Carlo Teresa	4/11/02
Bacillieri Massimiliano	28/10/02	Carducci Fabrizio	28/10/02	Di Ciommo Stefania	9/11/02
Badocco Erica	9/11/02	Carroli Serena	23/9/02	Di Crescenzo Giovanni	28/10/02
Balanzoni Luca	7/10/02	Casale Davide	4/11/02	Di Croce Manuela	9/11/02
Balsemin Linda	4/11/02	Casavecchia Manuela	16/9/02	Di Dio Giovanni	14/10/02
Baraldi Guido	14/10/02	Caselli Paola	4/11/02	Di Dio La Legge Cateno	9/11/02
Barbaro Ivana	9/11/02	Castagnone Cristina	9/11/02	Di Federico Pierpaolo	30/9/02
Barbi Elisabetta	9/11/02	Catalano Grazia Marina	9/11/02	Di Giambattista Lorena	9/11/02
Barcaro Romina	7/10/02	Cavaliere Maria Francesca	9/9/02	Di Marino Gabriele	21/10/02
Bastianin Elena	21/10/02	Cavallo Letizia	9/11/02	Di Mola Fabio	9/11/02
Battistella Chiara	9/11/02	Cavallo Marilena	9/11/02	Di Nardo Francesco Christian	9/11/02
Bedini Francesca	9/11/02	Censori Claudia	7/10/02	Dinoi Luca	16/12/02
Belli Vincenzo	23/9/02	Cerqueni Donatella	9/11/02	Diolaiti Rita	30/9/02
Belsito Giovanni	9/11/02	Cervellieri Alessandra	4/11/02	Domeniconi Margaret	14/10/02
Benni Andrea	30/9/02	Cevolani Chiara	9/11/02	Dondi Gilberto	9/11/02
Bergamo Alessandra	4/11/02	Chiatti Mariachiara	4/11/02	Dotti Michela	21/10/02
Berlini Nicoletta	28/10/02	Chierchia Andrea	23/9/02	Elia Federica	9/11/02
Berna Nasca Matteo	9/11/02	Chiofalo Barbara	28/10/02	Fabrizio Nicoletta	28/10/02
Bernardi Francesca	9/11/02	Chirico Mario	4/11/02	Facchinetti Francesca	28/10/02
Bernardis Ivano	9/11/02	Chirizzi Luca	9/11/02	Fammartino Raffaella	28/10/02
Berruti Gianluca	9/11/02	Ciampa Maria Grazia	7/10/02	Fani Suela	9/11/02
Berselli Francesca	9/11/02	Ciccarelli Cesare	16/9/02	Fanizza Francesca Elisabetta	4/11/02
Bertozzi Susanna	28/10/02	Cicognani Caterina	9/11/02	Ferraioli Simone	21/10/02
Bevere Maria Teresa	9/11/02	Ciliberti Chiara	9/11/02	Ferrante Marianna	14/10/02
Bianchini Tobia	4/11/02	Cirasola Michele	23/9/02	Ferrara Rosella	9/11/02
Bianco Roberto	28/10/02	Cocciaro Emanuela	9/11/02	Ferrara Silvia	9/11/02
Biancoli Barbara	9/11/02	Cognolato Marco	9/11/02	Ferrari Luca	4/11/02
Biasi Francesco	21/10/02	Colazzo Paolo	4/11/02	Ferrari Sabina Loretta	23/9/02
Bighetti Eleonora	9/11/02	Colelli Luca	23/9/02	Fini Federica	9/11/02
Bignami Galeazzo	4/11/02	Collini Massimo	14/10/02	Finotto Luisa	14/10/02
Bini Elisa	23/9/02	Concialdi Michela	14/10/02	Foti Michela	4/11/02
Bitelli Barbara	4/11/02	Corapi Eliana	9/11/02	Frabetti Simone	9/11/02
Boaretti Elena	9/11/02	Cordella Daniele	21/10/02	Franceschetti Stefano	21/10/02
Boero Emanuele	4/11/02	Corridoni Andrea	14/10/02	Fratte Vittorio	9/9/02
Bolasco Fiorenza Luisa	9/11/02	Corvi Michela	9/11/02	Frezzotti Francesca	14/10/02
Bolondi Eugenio	7/10/02	Curti Elena	9/11/02	Froio Caterina	30/9/02
Bombardi Ruben	16/9/02	Cusimano Alessandra	9/12/02	Frongia Samuele	28/10/02
Bonetti Tommaso	28/10/02	Cutrupi Francesca	28/10/02	Furlanetto Maria Giulia	30/9/02
Bonfiglioli Andrea	9/9/02	Cutrupi Simona	9/11/02	Gabrielli Matilde	30/9/02
Borgognoni Ilaria	9/9/02	D'Alessio Pierpaola	23/9/02	Gallo Pasqualino	4/11/02
Boschini Davide	28/10/02	D'Altulia Maria Grazia	9/11/02	Gamberini Giulietta	21/10/02
Brancati Alba	9/11/02	D'Amanzo Sirio Giovanni		Gamberini Ludovico	21/10/02
Brogelli Silvia	28/10/02	Maria	9/11/02	Gambetti Chiara	4/11/02
Bruni Raffaella	28/10/02	D'Angeli Laura	9/11/02	Garramone Bernardo	9/11/02
Bruschi Federico Giovanni	9/9/02	D'Arcangelo Daniela	9/11/02	Gaudino Seila	30/9/02
Buccolieri Lucia	9/11/02	D'Errico Antonío	28/10/02	Gelli Rebecca	9/11/02
Bulgarelli Gabriele	9/11/02	Dafarra Angelita	9/11/02	Gennari Elisa	9/11/02
		Dall'Ara Ivan	30/9/02	Gentile Cristina	9/11/02
		Dalla Valle Anna Chiara	21/10/02	Ghetti Enrico	9/9/02
		Dallari Margherita	7/10/02	Giachetta Michela	28/10/02

Giacobazzi Monica	4/11/02	Mancini Pietro	28/10/02	Ortelli Francesca Romana	9/11/02
Giammorretti Francesca	30/9/02	Mandelli Stefano	9/11/02	Pacini Veronica	9/11/02
Gianneri Mariagrazia	23/9/02	Mandrioli Laura	28/10/02	Paganelli Federica	9/11/02
Giara Massimiliano	9/11/02	Manno Pierpaolo	9/11/02	Paglialonga Piergiorgio	21/10/02
Giardini Elisa	9/11/02	Mantegazza Stefano	21/10/02	Paglialunga Antonella	9/11/02
Giovannini Camilla	14/10/02	Mantovani Massimo	4/11/02	Pagliara Giuliana	9/11/02
Gironi Gino	14/10/02	Mantuano Giulia	4/11/02	Paladini Francesco	7/10/02
Giudice Emanuela	9/11/02	Marani Alessandra	21/10/02	Palma Mariateresa	4/11/02
Giuliani Nicola	21/10/02	Marciano Simona	4/11/02	Palumberi Elisabetta	14/10/02
Giusti Andrea	28/10/02	Marcucci Beatrice Maria	16/9/02	Palumbo Clara	9/11/02
Gizzi Francesca Margherita	9/11/02	Marescalco Alessandra	4/11/02	Panichi Gianpietro	9/11/02
Gliatta Giuseppe	21/10/02	Marinelli Francesca	28/10/02	Pantano Fabio	4/11/02
Gnudi Barbara	9/11/02	Martelli Massimo	9/9/02	Paolini Barbara	7/10/02
Golluscio Barbara	9/11/02	Martelloni Federico	28/10/02	Pasquariello Ferdinando	9/11/02
Gotti Margherita	4/11/02	Marzoli Valentina	9/11/02	Pasut Chiara	21/10/02
Grandi Monia	9/11/02	Mattioli Fabiana	9/11/02	Pellegrino Gabriele	28/10/02
Grelli Pierluigi	4/11/02	Mazzei Luisa	9/11/02	Peticara Mariachiara	4/11/02
Grosso Luca	28/10/02	Mazzone Gabriella	16/9/02	Pesci Daniela	9/11/02
Grumo Daniela Grazia	4/11/02	Mazzone Zaira	9/11/02	Petrosino Roberto	4/11/02
Guaglianone Stefania	9/11/02	Mazzoni Marta	21/10/02	Piancastelli Barbara	9/11/02
Gualdi Lara	9/11/02	Mele Anna maria	9/11/02	Piazzzi Fabrízio	9/11/02
Guernieri Andrea	9/11/02	Mellini Federica	4/11/02	Piccinini Roberto	30/9/02
Gugliotta Giorgia	9/11/02	Mendes Toniutti Gianni	9/12/02	Pierazzi Eleonora Maria	9/11/02
Guido Silvia	9/11/02	Menei Bruno	21/10/02	Pintaudi Davide	9/11/02
Guidotti Alessandro	28/10/02	Mennella Giovanna	9/11/02	Pirazzoli Maria	9/11/02
IacuanIELlo Denise	28/10/02	Mercurio Vitaliano	14/10/02	Piretti Gianluca	9/12/02
Ignelzi Francesco	9/11/02	Merenda Samuela	9/9/02	Pittiglio Cecilia	9/11/02
Interlandi Silvia	28/10/02	Merlo Valentina	9/11/02	Policarpo Giovanni Andrea	21/10/02
Kouliouras Canestrari Eleria	9/11/02	Messina Rosalba	14/10/02	Polisena Silvia	9/11/02
La Cava Vincenzo	16/9/02	MeteorI Michele	9/11/02	Pollice Giuseppina	9/11/02
La Gamma Luigi	9/11/02	Mezzetti Alessio	9/11/02	Ponzo Cristina	4/11/02
Laffi Alice	9/11/02	Micele Silvia Valentina	9/11/02	Pozzato Anna	28/10/02
Lambertini Lara	28/10/02	Miglianti Elisa	21/10/02	Pracucci Annalisa	9/11/02
Landini Massimo	9/11/02	Migliozzi Gianluca	16/9/02	Prete Angelo	21/10/02
Laricchia Patrick	30/9/02	Milone Adele	30/9/02	Prete Monia	30/9/02
Lazzaro Maria Costanza	9/11/02	Minerba Giovanna	9/11/02	Prete Fausta	9/11/02
Lazzaro Valentina	9/11/02	Minerva Luca	4/11/02	Pulica Annalisa	9/11/02
Le Donne Luca	28/10/02	Miranda Francesca	15/10/02	Quadri di Cardano Giocchino	4/11/02
Lemetre Cristina	30/9/02	Mittiga Ilaria	21/10/02	Quaranta Tommaso	4/11/02
Lenoci Iolanda	21/10/02	Molinaro Michele	9/11/02	Quaranta Vanessa	30/9/02
Lentini Barbara	16/9/02	Montagna Manuela	21/10/02	Rabazzi Cristina	9/11/02
Leonardi Antonella	4/11/02	Montanari Damiano	4/11/02	Ragno Francesca	4/11/02
Lepore Domenico	21/10/02	Montanari Valentina	7/10/02	Ramundo Elisa	23/9/02
Lioia Francesco Paolo	4/11/02	Montaperto Chiara	14/10/02	Rapagnani Antonella	28/10/02
Littera Paolo	9/9/02	Monticelli Caterina	9/11/02	Raschellal Cinzia	9/11/02
Lo Castro Filippo	9/11/02	Morgera Federica	9/11/02	Rassaval Francesca	9/11/02
Lo Conte Luca	9/11/02	Morichetti Katia	9/11/02	Ravagnani Matteo	28/10/02
Lo Conte Maurizio	9/11/02	Morri Sara	4/11/02	Recchia Velia	30/9/02
Longo Annalina	16/9/02	Murru Francesco	21/10/02	Regni Martina	9/11/02
Longo Francesca	9/11/02	Musacchio Mariateresa	4/11/02	Ricciardulli Maddalena	28/10/02
Lucalzi Andrea	9/11/02	Musso Giuseppina	9/11/02	Ricciulli Anna	9/11/02
Lungarini Margherita	9/11/02	Muzzi Federica	21/10/02	Rinaldi Metella	28/10/02
Luwanga Nuru Fato	4/11/02	Nannavecchia Anna Maria	9/11/02	Riva Barbara	9/11/02
Maccio Assunta	9/11/02	Naso Ennio Enrico	30/9/02	Rizzi Silvia	7/10/02
Maccolini Francesca	30/9/02	Nastasia Alberto	14/10/02	Rizzo Emanuela	4/11/02
Macuzzi Lorenza	28/10/02	Navarra Domenico	4/11/02	Rizzoli Margherita	30/9/02
Maggiulli Gianluca	4/11/02	Navarra Fabrizio	14/10/02	Rizzoli Paola	4/11/02
Magnoni Francesco	9/11/02	Negro Valentina	28/10/02	Rodi Roberta	28/10/02
Magnoni Gabriele	9/11/02	Nenzioni Antonio	4/11/02	Roncarati Francesca	23/9/02
Malizia Massimiliano	28/10/02	Neri Cristina	4/11/02	Rossetini Novella	9/9/02
Maltese Elpidio	30/9/02	Occhionero Giuseppina	7/10/02	Rossi Alessia	16/9/02
Mambrini Roberto	9/11/02	Odorici Andrea	9/11/02	Rossi Luca	18/11/02
Mancinelli Francesco Antonio	9/11/02	Oliva Maria	4/11/02	Rosso Antonella	30/9/02

Ruggieri Valentina	9/11/02	Spagnesi Roberta	9/11/02	Verrascina Luca	9/11/02
Ruocco Rosaria	9/11/02	Spinelli Marco	14/10/02	Versari Valerio	28/10/02
Sabbi Luca	21/10/02	Stalteri Alessandra	14/10/02	Vietri Giovanni	9/11/02
Saccone Marco	30/9/02	Stigliano Maria Ilaria	28/10/02	Vigliotta Maria Grazia	28/10/02
Saffioti Antonio	16/9/02	Stignani Giulia	9/11/02	Villani Michele	9/11/02
Salami Monica	4/11/02	Tagliapietra Stefania	28/10/02	Viola Angela	9/11/02
Salvi Samantha	21/10/02	Tentoni Francesco	4/11/02	Vischetti Giuseppe	14/10/02
Santagata Simona	9/11/02	Terenzio Vincenzo	9/11/02	Visconte Maria	9/11/02
Santagiuliana Chiara	9/11/02	Testoni Marco	14/10/02	Vitali Elisa	30/9/02
Santella Massimiliano	28/10/02	Tolfa Filomena	28/10/02	Vitali Giovanni	9/11/02
Santilli Francesca	4/11/02	Tormen Federico	9/11/02	Vitiello Boris	4/11/02
Santori Alessandro	23/9/02	Tornani Francesca	4/11/02	Zabotto Selica	7/10/02
Santoro Alessandro	9/9/02	Tosatti Caterina	21/10/02	Zaccara Efraim	9/11/02
Sassatelli Elena	9/11/02	Tosti Andrea	9/11/02	Zanarini Elena	4/11/02
Sassi Barbara	9/9/02	Trematore Alessandra	9/11/02	Zaniboni Donatella	9/11/02
Scalise Guglielmo	9/11/02	Tubertini Claudia	30/9/02	Zanin Laura	4/11/02
Scarabino Giovanna	9/11/02	Turci Beatrice	9/11/02	Zappia Raffaele Eugenio	28/10/02
Scardovelli Tommaso	9/11/02	Vaccari Massimiliano	4/11/02	Zappoli Thyron Enrico	9/11/02
Scarpello Stefania Ombretta	9/11/02	Varacalli Rosalba	9/11/02	Zerbini Amos	28/10/02
Schicchi Antonello	9/11/02	Varricchio Monica	21/10/02	Zincani Marco	9/11/02
Sciarra Alessandra	9/11/02	Vassallo Baldassare	9/11/02	Zizzi Raimonda	14/10/02
Scillitani Antonella	9/11/02	Vecchi Ilaria	16/9/02	Zoffoli Sergio	28/10/02
Scoleri Anna Maria Elena	9/11/02	Venturi Iskra	9/11/02	Zucchini Mattia	9/11/02
Serrazanetti Giacomo	9/11/02	Venturi Patrizia	28/10/02	Zuffi Beatrice	9/11/02
Sica Vittorio	4/11/02	Venturi Robert	9/11/02	Zurlo Matteo Pio	9/11/02
Soda Luigina Anna	28/10/02	Veronesi Alessandro	9/11/02		
Soffritti Alessandro	14/10/02	Verrascina Lara	9/11/02		

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 3 settembre - dicembre 2002

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Carlo Avogaro, Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Manlio D'Amico, Monica D'Atti, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Mario Giulio Leone, Lea Querzola, Claudio Rondelli, Lucio Strazziari.

Finito di stampare il 31 marzo 2003. Tiratura 3800 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.